





UniBa

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BARI
ALDO MORO



**PARADIGMI DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE
E IL CONTRASTO DELLA DEVIANZA MINORILE**
alla luce del d.l. n. 123/2023 (“decreto Caivano”)
e della disciplina organica della giustizia riparativa (d.lgs. n. 150/2022)


**Atti del Convegno
Taranto, Dipartimento Jonico, 9 novembre 2023**

a cura di
Lorenzo Pulito



UniBa

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BARI
ALDO MORO



**PARADIGMI DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE
E IL CONTRASTO DELLA DEVIANZA MINORILE**
alla luce del d.l. n. 123/2023 (“decreto Caivano”)
e della disciplina organica della giustizia riparativa (d.lgs. n. 150/2022)

Atti del Convegno
Taranto, Dipartimento Jonico, 9 novembre 2023

a cura di
Lorenzo Pulito



Research for Innovation (REFIN) è un intervento cofinanziato dall'Unione Europea a valere sul POR Puglia 2014-2020, Asse Prioritario OT X "Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente" - Azione 10.4 - DGR 1991/2018 - Avviso 2/FSE/2020 n. 57 del 13/05/2019 (BURP n. 52 del 16/05/2019)

Il presente volume rientra tra le attività del progetto di ricerca “CRIMINALITÀ MINORILE IN PUGLIA E PERCORSI PROCESSUALI DI INCLUSIONE: VERSO UNA CHILD-FRIENDLY JUSTICE IN PUGLIA”, cofinanziato dall’Unione Europea-Fondo Sociale Europeo approvato con decisione C (2015)5854 del 13/08/2015, Avviso “Research for Innovation (REFIN)” in attuazione dell’azione 10.4-Asse X- POR Puglia 2014/2020 (CUP H94I20000410008; Codice di Progetto 1196D864). I contenuti riflettono le opinioni espresse degli autori. Gli Enti finanziatori del progetto non sono responsabili in alcun modo dei contenuti e delle opinioni espresse. La versione pdf del volume è disponibile sul sito web del progetto <https://giustiziaamisuradiminore.it/>

L’immagine di copertina, tratta da internet, è di Katty Huertas.

ISBN 978-88-6629-065-0

Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Bari (IT), 2023

INDICE

<i>Prefazione</i> di NICOLA TRIGGIANI	4
<i>Saluti istituzionali</i>	
PAOLO PARDOLESI.....	20
GABRIELLA FICOCELLI.....	21
STEFANO VINCI.....	22
RENATO PERRINI.....	23
VINCENZO VOZZA.....	25
MASSIMILIANO FIORENTINO.....	28
IMMA CARICASULO.....	31

Prima Sessione

LA GIUSTIZIA DELLA SPADA E DELLA BILANCIA: PREVENZIONE E PUNIZIONE ALLA LUCE DEL “D.L. CAIVANO”

MASSIMO GAMBINO, <i>Le misure di prevenzione a tutela della sicurezza pubblica</i>	35
GIUSEPPE LOSAPPIO, <i>Inasprimenti sanzionatori, nuove fattispecie di reato e uso “simbolico” del diritto penale</i>	50
PINA MONTANARO, <i>Percorso di rieducazione (o di mera deflazione?) per il minore (art. 27-bis d.P.R. n. 448/1988)</i> ..	55
PIETRO ROSSI, <i>Modifiche al regime delle misure precautelari e cautelari per i minori</i>	65
LORENZO PULITO, <i>Disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penali per minorenni</i>	69

Seconda Sessione
LA GIUSTIZIA DELL'AGO E DEL FILO:
EDUCAZIONE E RIPARAZIONE

ADRIANA SCHIEDI, <i>Il nodo della “povertà educativa”: criticità e prospettive</i>	81
PIERLUCA MASSARO, <i>La rieducazione della riparazione, tra insicurezza sociale e autoresponsabilizzazione</i>	91
ANNA COPPOLA DE VANNA, <i>Il paradigma riparativo: un diverso sguardo sul conflitto e sul disagio</i>	101
ISABELLA MASTROPASQUA, <i>Dalle esperienze di giustizia riparativa in campo minorile alla disciplina organica: ambizioni e prospettive</i>	106
<i>Gli Autori</i>	114
<i>Appendice normativa</i>	115

PREFAZIONE

NICOLA TRIGGIANI

1. *Breve (ma necessaria) premessa.*

Il titolo del Convegno i cui atti sono qui raccolti è lungo, ma altrettanto significativo: “Paradigmi di intervento per la prevenzione e il contrasto della devianza minorile alla luce del d.l. n. 123/2023 (“decreto Caivano”), e della disciplina organica della giustizia riparativa (d.lgs. n. 150/2022)”.

Ora, si dice sempre, in occasione di un convegno, che il tema oggetto di approfondimento è un tema di attualità; può sembrare una banalità, ma stavolta è davvero calzante, se è vero come è vero che questo convegno si è svolto all'indomani dell'approvazione in via definitiva del cosiddetto “decreto Caivano”.

E altrettanto di attualità è il tema della giustizia riparativa, sul quale si sta concentrando l'attenzione di studiosi ed operatori dopo l'entrata in vigore, alla fine del 2022, della c.d. “riforma Cartabia”.

Il convegno – che ho avuto l'onore e il piacere di moderare – è stato organizzato a conclusione del progetto di ricerca “Criminalità minorile in Puglia e percorsi processuali di inclusione: verso una *child-friendly justice* in Puglia”, cofinanziato dall'Unione Europea - Fondo Sociale Europeo approvato con decisione C (2015)5854 del 13/08/2015, Avviso “*Research for Innovation* (REFIN)” in attuazione dell'azione 10.4-Asse X- POR Puglia 2014/2020 (CUP H94I20000410008; Codice di Progetto 1196D864), progetto sapientemente condotto per tre anni dal Dott. Lorenzo Pulito e che ha già portato alla pubblicazione di altri pregevoli lavori scientifici sul tema.

La delinquenza giovanile è effettivamente uno dei fenomeni sociali che più preoccupano la collettività ed è tra i problemi criminologici tenuti sotto costante osservazione a livello internazionale. Al già allarmante impiego di minori da parte della criminalità organizzata nella commissione di reati, recenti fatti di cronaca hanno dato ulteriore risalto al preoccupante incremento della devianza minorile, tanto a livello nazionale così come in Puglia.

L'interrogativo su come trattarla trova una prima risposta nello stesso titolo del progetto e nella descrizione del suo principale obiettivo: edificare una *child friendly justice*, una giustizia non solo “a misura” del minore, ma anche “amica” del suo destino, quanto a obiettivi, e “amichevole” nei suoi riguardi quanto a stile e modalità.

2. *La dirompenza del concetto di child friendly justice.*

Il concetto di “giustizia a misura di minore” ha avuto un ruolo significativo nello sviluppo dei sistemi di giustizia minorile in Europa (e anche oltre i suoi confini).

Le Linee guida su una giustizia a misura di bambino, sviluppate dal Consiglio d'Europa e adottate dal Comitato dei Ministri nel 2010, ne tracciano gli *essentialia*: si tratta di «una giustizia accessibile, adeguata all'età, rapida, diligente, adatta alle esigenze e ai diritti del minore e su di essi incentrata, nel rispetto dei diritti del minore, tra cui il diritto al giusto processo, alla partecipazione e alla comprensione del procedimento, al rispetto della vita privata e familiare, all'integrità e alla dignità».

Tale “parametro commisurativo” delinea in sintesi un approccio basato su due pilastri fondamentali: la specificità del minore e l'equità.

Sul primo versante, garantire che i minori in conflitto con la legge siano trattati in modo da riconoscere la loro giovane età, la mancanza di piena maturità, la minore colpevolezza e la dignità umana, equivale a riconoscere la loro diversità rispetto agli adulti, senza però che ciò comporti un arretramento sul piano del rispetto dei loro diritti fondamentali, al pari di ogni altro essere umano.

Il trattamento differenziato dei minori rispetto agli adulti, anche a causa della loro vulnerabilità specifica e del loro enorme potenziale di modificare il proprio comportamento e mettere alle spalle l'esperienza deviante, esclude che questa possa essere affrontata ricorrendo ad un approccio puramente o prevalentemente repressivo.

La reintegrazione del minore nella società, dove potrà svolgere il proprio ruolo costruttivo nel mondo, si colloca invece tra i principali obiettivi di una giustizia *tailor made*, la cui necessità ha anche solide fondamenta scientifiche.

I risultati scientifici hanno informato il quadro normativo sui diritti dei minori e gli standard internazionali sulla giustizia

che li riguarda. Così è stato con riferimento all'adozione, avvenuta nel 2003 da parte del Consiglio d'Europa, della Raccomandazione relativa a nuovi modi di affrontare la delinquenza minorile e il ruolo della giustizia minorile. Più recentemente, nel 2019, il Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia (Comitato CRC) ha emesso un nuovo commento generale (n. 24) sulla giustizia minorile, in sostituzione del suo precedente commento (n. 10), che affonda le sue radici nelle «*new knowledge about child and adolescent development, and evidence of effective practices, including those relating to restorative justice*» (par. 1).

Vi è una vulnerabilità che circonda i minori e che li rende vittime anche quando delinquono.

Ne consegue che, pur essendo obiettivo legittimo degli Stati quello di garantire la sicurezza pubblica, tale fine deve essere perseguito nel rispetto dei loro obblighi di attuare i principi della giustizia minorile sanciti dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia; il *rights-based approach with children* è funzionale agli stessi interessi della società, dal momento che «*evidence shows that the prevalence of crime committed by children tends to decrease after the adoption of systems in line with these principles*» (par. 3).

Passando all'altro versante, l'equità deve connotare e caratterizzare l'intero arco procedimentale. L'equità postula il diritto del minore di essere ascoltato, senza il quale non potrebbe dirsi effettivamente titolare di diritti e capace di essere protagonista della propria vita.

Tale diritto rende doveroso assicurare una partecipazione effettiva nel procedimento, che implica avere ogni informazione non solo rispetto alle accuse a suo carico, ma anche sul sistema della giustizia minorile, beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa, interrogare o far interrogare i testimoni a carico e ottenere la comparizione e l'esame dei testimoni a suo discarico in condizioni di parità e, infine, poter ricorrere contro la decisione che lo abbia riconosciuto responsabile di un reato.

È un concetto, quello di giustizia a misura di minore, che ha tutto il potenziale per imporsi come cardine imprescindibile per lo sviluppo e l'adeguamento dei sistemi giudiziari minorili nazionali al fine di renderli più giusti e specifici per i minori, e di farlo in modo globale.

3. *La proposta della giustizia riparativa.*

Se c'è un fronte più che mai attuale che può contribuire all'edificazione di una giustizia "a misura" di minore questo è proprio quello della giustizia riparativa.

L'adozione di modelli di giustizia riparativa, specialmente in ambito minorile, è da tempo sollecitata dalle fonti sovranazionali.

È ispirandosi a queste e alle buone prassi già da tempo disponibili che ha preso forma il più innovativo capitolo della c.d. "riforma Cartabia", consacrando una realtà già presente in ambito minorile, sede privilegiata di sperimentazione di forme di *restorative justice* nel nostro ordinamento: questo processo evolutivo emerge chiaramente grazie all'intervento della Dott.ssa Isabella Mastropasqua, che, a capo del Dipartimento per la Giustizia minorile, ha favorito l'evoluzione dei programmi di giustizia riparativa, ponendoli al centro delle attività dell'Ufficio.

La giustizia riparativa trova la sua disciplina organica nel d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della l. 27 settembre 2021, n. 134, recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari».

Il "codice della giustizia riparativa" è contemplato al Titolo IV ed è strutturato in cinque capi, suddivisi in sezioni, così intestati: «Principi e disposizioni generali» (Capo I), articolato in «Definizioni, principi, obiettivi» (Sezione I), «Accesso ai programmi» (Sezione II), e «Persone minori di età» (Sezione III); «Garanzie dei programmi di giustizia riparativa» (Capo II), articolato in due sezioni riguardanti l'una i «Diritti dei partecipanti» e l'altra «Doveri e garanzie dei mediatori e dei partecipanti». Seguono i capi dedicati ai «Programmi di giustizia riparativa» (Capo III), con due sezioni dedicate al loro «Svolgimento» e alla «Valutazione dell'autorità giudiziaria»; quello dedicato alla «Formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa e requisiti per l'esercizio dell'attività» (Capo IV) e, infine, quello che si occupa dei «Servizi per la giustizia riparativa» (Capo V). Inoltre, il Capo VI del Titolo V detta modifiche proprio in materia di giustizia riparativa in ambito minorile.

In tale “codice” si rinvengono definizioni, principi, garanzie e sono disciplinate le intersezioni del nuovo paradigma con la giustizia tradizionale.

Alle persone minorenni, qualunque sia la loro posizione specifica, è dedicata un’apposita sezione (la III) del Capo I.

Si tratta di un’unica disposizione (art. 46) che contiene prescrizioni “additive” quando i percorsi di *restorative justice* vedono coinvolte – a qualsiasi titolo – persone minori di età: prescrive che la disciplina organica sia applicata al minore in modo adeguato alla sua personalità e alle sue esigenze, tenendo conto del suo superiore interesse; e che i mediatori che svolgono i programmi coinvolgenti persone minorenni siano dotati di specifiche attitudini, con riguardo alla formazione e alle competenze acquisite.

Ulteriori disposizioni che riguardano i minori si trovano sparse negli altri articoli del “codice”.

Si segnala in primo luogo quella riguardante il diritto all’informazione (art. 47), che si vuole sia “effettiva” e “a misura di minore”, in quanto funzionale all’espressione del suo consenso – personale, libero, consapevole – a partecipare ai programmi di giustizia riparativa.

Proprio perché il consenso è pilastro del paradigma riparativo, alcune specificità sono dettate a proposito della raccolta di quello espresso dal minore (art. 48, commi 2 e 3, d.lgs. n. 150/2022), distinguendosi l’ipotesi del minore con meno di quattordici anni da quella in cui si tratti di giovane che li abbia già compiuti, al quale soltanto è data la possibilità di superare la contrarietà dei genitori ad un percorso riparativo.

Il d.lgs. n. 150/2022 (con l’art. 83) ha modificato l’art. 28, comma 2, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 in tema di sospensione del processo e messa alla prova, prevedendo che il giudice possa, oltre che impartire al minorenne le prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa, anche formulare l’invito a partecipare, ove sussistano le condizioni, ad un programma di giustizia riparativa.

I percorsi di giustizia riparativa sono resi possibili in ogni stato e grado del procedimento.

L’art. 84, d.lgs. n. 150/2022, ha modificato poi la legge penitenziaria minorile: il novellato art. 1, comma 2, d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121 impone ora di favorire i programmi di *restorative justice* come codificati dalla c.d. “riforma Cartabia”;

inoltre, introducendo l'art. 1-*bis*, d.lgs. n. 121/2018, ribadisce l'accessibilità a tali percorsi «in qualsiasi fase dell'esecuzione» e ne prescrive l'incidenza sullo stesso segmento in termini esclusivamente positivi, imponendo al giudice l'onere di valutare la partecipazione ai programmi e l'eventuale esito riparativo raggiunto «ai fini dell'adozione delle misure penali di comunità, delle altre misure alternative e della liberazione condizionale».

La scelta legislativa di 'schiudersi' verso un modello di giustizia più costruttivo, liberante, responsabilizzante e dialogico dovrebbe favorire in misura sempre crescente la possibilità, per le persone di minore età coinvolte in un reato, di accedere a strumenti idonei per dare voce e spazio al conflitto, al suo bisogno di essere accolto e superato, dopo essere stato affrontato in prima persona con coloro che ne sono stati toccati, in particolare le vittime, non di rado coetanee dei minorenni in conflitto con la legge.

Tuttavia, la disciplina organica non può essere vista come un traguardo definitivo, bensì come un punto di arrivo che apre scenari di grande trasformazione, complessità e potenzialità.

È bene sottolineare che quella riparativa non è affatto una giustizia indulgenziale; al contrario, il percorso di incontro la rende uno strumento molto esigente.

È legittimo, intanto, confrontarsi con il profilo efficientistico e porsi il quesito se la proposta della giustizia riparativa abbia realmente un impatto sulla recidiva, quali ne siano le eventuali ragioni e le evidenze "scientifiche".

Gli studi recenti mostrano risultati promettenti, seppur dipendenti da diverse variabili. Sono necessarie ulteriori ricerche sui meccanismi specifici attraverso i quali i programmi di giustizia riparativa possono influenzare il cambiamento comportamentale nei giovani, ma occorre tener presente che la riduzione della recidiva non è un obiettivo della giustizia riparativa, che mira piuttosto al soddisfacimento di quei bisogni che non possono trovarlo nell'orbita della giustizia tradizionale.

Più ampia convergenza tra gli studi si registra sul maggiore senso di soddisfazione ed equità che viene percepito dai partecipanti ai programmi, siano esse vittime o autori di reato, rispetto agli approcci tradizionali. Proprio tale percezione, incoraggiando il rispetto della legge, potrebbe essere la chiave per spiegare il motivo per cui questi percorsi influiscono sulla recidiva.

Altrettanta convergenza si registra nell'intendere la giustizia riparativa come paradigma in grado di raggiungere gli obiettivi del sistema di giustizia minorile, in primo luogo lo sviluppo positivo dei giovani e il soddisfacimento dei bisogni delle vittime.

Per questo alla giustizia riparativa in ambito minorile viene assegnato un valore strategico, tanto da invocarne l'utilizzo come strumento da applicare in via prioritaria e privilegiata rispetto alla giustizia penale (così la Strategia del Consiglio d'Europa per i diritti dell'infanzia 2022-2027, adottata dal Comitato dei Ministri il 23 febbraio 2022).

La disciplina organica sulla giustizia riparativa, recentemente introdotta nel nostro ordinamento, è propizia occasione per la sua implementazione, non solo per il possibile contributo che può offrire in termini di efficienza ed efficacia del sistema penale, ma soprattutto in ragione della sua capacità di affermare progressivamente una cultura "diversa" dei rapporti sociali.

Per questo tale paradigma merita di essere conosciuto e praticato anche nelle scuole: in quest'ottica si è fortemente voluta la partecipazione a questo convegno degli studenti delle scuole superiori, che ringraziamo per la loro feconda presenza.

Alcune sperimentazioni fatte dimostrano che la giustizia riparativa è un valido strumento per la risoluzione dei conflitti in ambito scolastico, conflitti che talvolta degenerano nella commissione di un reato.

Spesso l'afflizione punitiva, rispetto alla quale molti soggetti rimangono indifferenti e passivi, impedisce di lavorare sulla possibile (e probabile) complessità del conflitto e sulle cause che lo hanno scatenato, producendo una separazione e un allontanamento, sovente definitivi, delle parti coinvolte. Se è innegabile che, da un lato la scuola debba poter ristabilire l'ordine rispetto alla violazione di una regola, dall'altro pare importante, per favorire un buon clima e garantire la pacifica convivenza, poter disporre di strumenti utili al confronto, basati su di un approccio cooperativo e non competitivo, un approccio capace di dare accoglienza e ascolto al bisogno di giustizia espresso da chi è vittima di tali comportamenti, e di far crescere in chi ha commesso il fatto un senso di responsabilità "verso" l'altro e un desiderio riparativo che possa facilitare l'individuazione di soluzioni positive nel tempo.

La scuola è un luogo di relazioni complesse in cui emergono conflitti di diversa entità (bullismo, estorsioni, furti, lesioni personali, comportamenti lesivi della dignità personale), ma sovente queste forme di illegalità fra i ragazzi non vengono denunciate agli adulti e generano insicurezza e paura, potendo sfociare, se trascurate, in comportamenti sempre più gravi, da una parte, e nell'isolamento della vittima, dall'altra parte.

Da qui l'importanza di avviare una riflessione sul tema della conflittualità in età giovanile, attraverso la sperimentazione di modalità capaci di permettere l'espressione del conflitto come elemento connaturato alle relazioni umane e quindi la sua gestione come elemento costruttivo e non distruttivo. Si tratta di individuare utili strumenti capaci sia di sostenere il contesto scolastico e familiare nella gestione delle diverse forme di conflittualità, sia di promuovere spazi e forme di educazione alla relazione in quei luoghi significativi nei quali i giovani sviluppano lo "stare insieme" e sperimentano quotidianamente l'incontro con "l'altro diverso da sé".

Le esperienze così realizzate hanno dimostrato l'utilità di questo genere di interventi, tanto nella prospettiva della soluzione dei conflitti, quanto in quella della prevenzione della conflittualità e della promozione di forme di socializzazione.

Alla luce di queste esperienze, è condivisibile darsi traguardi ambiziosi, come quelli indicati da Anna Coppola De Vanna nel suo intervento: provare a fare in modo che la riparazione entri a buon diritto come pratica essenziale nella vita di tutti i giorni e che l'arte del riparare diventi una sorta di apprendimento fin dall'infanzia.

Promuovere la giustizia riparativa significa anche far crescere la cultura della legalità, della solidarietà, del legame sociale, dei diritti delle vittime, della partecipazione e della responsabilità condivisa, in un progetto globale di tutela dell'interesse collettivo della comunità che genera prevenzione dalla devianza. La comunità introduce nel sistema della giustizia minorile l'espressione ampia di una prospettiva di intervento che si deve muovere in connessione con il territorio in un lavoro che non può prescindere dal collegamento con le altre istituzioni preposte alle politiche giovanili, gli enti locali, il mondo del volontariato e quello dell'imprenditoria, per produrre positivi risultati nella prospettiva declinata di un'azione preventiva al reato che abbia ricadute in termini di riduzione della recidiva. La nuova giustizia guarda al territorio, che deve

diventare risorsa per i percorsi di inclusione e riabilitazione, alla possibilità per le vittime di trovare supporto e ascolto, alla funzione della pena effettivamente rieducativa, attraverso la personalizzazione della risposta socio-educativa per la persona che le è affidata e alla promozione del territorio come luogo di risorse ed attori locali, di reti formali e informali che devono riprendersi la responsabilità di diventare comunità. Alle origini del disagio giovanile e della devianza minorile, del resto, vi è la mancanza di modelli di riferimento, di valori, di stimoli nel territorio di appartenenza, vi è la povertà affettivo-familiare e la “povertà educativa”, nodo sul quale si rimanda all’intervento della Prof.ssa Adriana Schiedi.

4. *Un diverso paradigma: il “modello Caivano”.*

Neppure il tempo di ragionare circa l’impatto della “riforma Cartabia” sugli ingranaggi del processo minorile che il legislatore è intervenuto nuovamente, con un approccio ispirato ad un differente paradigma.

Il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante «Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale» è stato pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 186 del 15 settembre 2023, entrando in vigore il 16 settembre 2023. Successivamente il d.l. è stato convertito, con modifiche, con la legge del 13 novembre 2023, n. 159, pubblicata nella G.U. del 14 novembre 2023, n. 266, entrando in vigore il 15 novembre 2023. Il provvedimento finale si compone di quattro Capi e 16 articoli.

Il composito *patchwork* in cui si traduce il “decreto Caivano” investe diversi versanti: l’approccio integrato è indubbiamente una soluzione apprezzabile, ma tale qualità positiva rischia di essere tra le poche che possono essere inequivocabilmente riconosciute al nuovo testo normativo.

A parte gli interventi specifici per il Comune di Caivano (artt. 1, 1-*bis* e 1-*ter*, che prevedono, in particolare, la nomina di un Commissario straordinario, con il compito di predisporre e attuare un piano straordinario per gli interventi infrastrutturali e la riqualificazione del territorio dell’ente), sono delineate misure di supporto scolastico, educativo e tutela del minore.

Queste comprendono percorsi di orientamento universitario, finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di

secondo grado, situate nel territorio comunale di Caivano e nei comuni limitrofi (art. 2); interventi diretti a supportare le istituzioni scolastiche del Mezzogiorno (artt. 10 e 10-*bis*); un nuovo piano per asili nido (art. 11); in materia di obbligo di istruzione per i minori, una nuova disciplina in relazione all'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento di tale obbligo e – punto sul quale si tornerà – la modifica al codice penale (art. 12); una disposizione a protezione dei minori coinvolti in reati di particolare allarme sociale (art. 7), secondo la quale, se nel corso delle indagini relative a reati di associazione di tipo mafioso e finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, emerge una situazione di pregiudizio che incide su un minore, il pubblico ministero ne dà notizia, immediatamente, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, affinché intraprenda eventuali iniziative di competenza in materia di responsabilità genitoriale.

Inoltre, al fine di garantire un ambiente digitale sicuro per i minori di età, gli articoli 13, 13-*bis* e 14 introducono disposizioni volte ad assicurare la possibilità, per i genitori dei medesimi, di fruire gratuitamente di applicazioni per il controllo parentale per i dispositivi di comunicazione elettronica; contestualmente, si dispone l'obbligo per i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica di assicurare la disponibilità di tali applicazioni nei contratti di fornitura, nonché l'obbligo per i produttori dei dispositivi di assicurare che i sistemi operativi consentano l'utilizzo delle medesime applicazioni.

Si prescrive il generale divieto per i minori di accedere ai contenuti a carattere pornografico, imponendo ai gestori dei siti web, con il medesimo contenuto, l'obbligo di verificare la maggiore età degli utenti, attraverso modalità tecniche che saranno individuate dall'AGCOM, alla quale sono devoluti anche poteri di vigilanza sulla corretta applicazione della norma. La stessa Autorità, al fine di garantire il rispetto del Regolamento UE 2022/2065, è individuata come Coordinatore dei Servizi Digitali, cui sono attribuiti poteri sanzionatori per le violazioni del Regolamento suddetto (art. 15).

Il Dipartimento per le politiche della famiglia è investito della promozione di studi e l'elaborazione di linee guida per gli utilizzatori dei dispositivi di comunicazione elettronica e delle applicazioni di controllo parentale, nonché del compito di avviare annualmente, insieme al Ministero delle imprese e del

made in Italy, campagne di informazione sull'uso consapevole della rete e dei suoi rischi. I Centri per la famiglia offriranno consulenza sulla alfabetizzazione mediatica dei minori, al fine di tutelarli dall'esposizione a contenuti pornografici e violenti.

Sono certamente le restanti disposizioni in tema di prevenzione e repressione del crimine minorile quelle che maggiormente alimentano il dibattito critico.

Possono individuarsi tre sotto ambiti: quello delle misure di prevenzione (atipiche e tipiche), quello di diritto penale sostanziale e quello processuale penale.

In base al primo, approfondito dal Questore di Taranto Dott. Massimo Gambino, strumenti nati in ambito sportivo sono ora orientati al disagio e alla devianza giovanile: misure quali il c.d. "mini-Daspo", il c.d. Daspo "semplice" e il c.d. Daspo "aggravato" o "da recidiva", possono essere applicati adesso anche ai minorenni ultraquattordicenni.

Si registra un regresso delle garanzie procedurali. La procedura di convalida da parte dell'autorità giudiziaria resta ferma sia per il c.d. Daspo "anti-spaccio" che per il c.d. Daspo "dai locali pubblici": di tali strumenti, già precedentemente adoperabili nei confronti dei minori, il legislatore ha tuttavia ampliato i presupposti applicativi, dilatato le coordinate spaziali di operatività e inasprito le pene per l'ipotesi della loro violazione.

Nel sistema del Daspo urbano la sicurezza è la priorità "onnivora" e la logica è quella della esclusione: sono misure che si limitano a svolgere una funzione interdittiva e che comportano la possibilità di ulteriori sanzioni in caso di loro violazione.

Alle perplessità di metodo – il rischio di costruire per tale via un "diritto del nemico" –, si sommano quelle specifiche dei minori: queste misure non sembrano possedere una funzione educativa, ma, al contrario, potrebbero risultare maggiormente stigmatizzanti per il minorenne.

Sono revisionate anche le misure di prevenzione tipiche, contenute nel Codice antimafia: foglio di via e avviso orale (quest'ultimo può essere rivolto ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età, anche nella variante "rafforzata", e può essere arricchito da divieti inediti, quali il "divieto di internet" e il "divieto di cellulare").

Ancora, se il fatto commesso da un minore di età compresa tra i dodici e i quattordici anni è punito con la reclusione non

inferiore a cinque anni, è adottabile la procedura di ammonimento, divenuta applicabile ai minori ultraquattordicenni responsabili di violenze nei confronti di altro minorenni.

La prevenzione ha un ruolo di centrale importanza sul quale il legislatore è intervenuto, ma lo ha fatto estendendo ai minori il sistema costruito sugli adulti e ispirato a esigenze di difesa sociale: la specificità minorile avrebbe richiesto un intervento calibrato su di essa e sulle dinamiche evolutive della minore età.

Anche sul versante penale, a parte il nuovo delitto contro l'assistenza familiare di «inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori» (art. 570-ter c.p.), che prende il posto dell'abrogata contravvenzione di cui all'articolo 731 c.p., non c'è nulla di sostanzialmente e veramente nuovo, come sottolinea il Prof. Giuseppe Losappio: “spadroneggiano” gli inasprimenti sanzionatori, in particolare in materia di armi e di sostanze stupefacenti, con ricadute sul versante delle misure di prevenzione (anche patrimoniali) e delle misure cautelari personali.

Eppure, è da tempo che si invoca una certa inventiva sul piano comminatorio, in grado di introdurre sanzioni nuove, qualitativamente diverse e diversificate per i minorenni autori di reato: il sistema sanzionatorio continua a farsi carico di loro limitandosi a riduzioni percentuali delle pene previste per l'adulto.

Il tema centrale non era quello di punire di più, ma di punire diversamente.

Oltre a non innovare, il rischio è di stravolgere l'esistente. Sul versante processuale, infatti, si è dentro a un capovolgimento epocale: la messa alla prova minorile, caratterizzata dall'assenza di presupposti oggettivi di ammissibilità, è assoggettata a ipotesi preclusive le quali, piuttosto che a ragioni di ragionevolezza intrinseca, appaiono accomunate dalla coincidenza con i reati di maggiore clamore mediatico negli ultimi mesi.

Nel corso dell'esame al Senato al comma 1 dell'art. 6 è stata aggiunta la lettera *c-bis*), la quale, inserendo il comma 5-*bis* all'art. 28, d.P.R. n. 448/1988, esclude la possibilità di accedere all'istituto della sospensione del processo con messa alla prova per una serie di reati di particolare gravità, quali l'omicidio aggravato, la violenza sessuale e di gruppo,

limitatamente alle aggravanti di cui all'articolo 609-ter c.p., la rapina aggravata dalle circostanze di cui all'art. 628, comma 3, n. 2 (fatto commesso ponendo taluno in stato di incapacità di volere o agire), 3 (fatto commesso da persona che fa parte di un'associazione di tipo mafioso) e 3-*quinqüies* (fatto commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne) del codice penale.

In parallelo, sempre sul versante processuale, pare riaffiorare quell'atteggiamento distorto nei confronti dell'imputato minorenni, già evidenziato in dottrina, che si traduce nel "giudicarlo meno" e nell'"educarlo subito".

È il caso del nuovo art. 27-*bis* d.P.R. n. 448/1988.

Eliminate in sede di conversione le più vistose aporie contenute del decreto-legge (come l'obbligatorietà del ricorso al nuovo istituto per il pubblico ministero e l'automatica preclusione, in caso di mancato accesso al percorso o in caso di sua ingiustificata interruzione, della messa alla prova giudiziale, con annessa estinzione del reato per esito positivo della stessa), sulle quali si rimanda all'intervento della Dott.ssa Pina Montanaro, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Taranto, l'istituto del «Percorso di rieducazione del minore» resta congegnato nelle sue linee di fondo come uno strumento di (ri)educazione del minorenni per via giudiziaria.

La notifica al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale di una proposta di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e di rieducazione civica e sociale, è – secondo la versione definitiva – una mera facoltà per il pubblico ministero che procede (per reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva), se i fatti non rivestono particolare gravità.

Nel caso di esito positivo del percorso, il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato, mentre si specifica che la sua ingiustificata interruzione è (solamente) oggetto di considerazione e valutazione nel caso di una successiva istanza di sospensione del processo con messa alla prova.

Artificiosamente presentata come una messa alla prova anticipata alla fase delle indagini – distinguendosene per la minore durata, per la minore gravità dei reati e per l'iniziativa di

proporre la definizione anticipata del procedimento – smarrisce (e tradisce) invece la fisionomia dell’archetipo invocato e assume le sembianze di un rito alternativo “mascherato” (assomiglia troppo, infatti, alla sospensione del processo con messa alla prova degli adulti).

Il percorso di rieducazione – ed è significativo – non contempla la vittima, né i programmi di giustizia riparativa.

Last but not least, si ampliano il ricorso alla cautela e la sua durata, in controtendenza rispetto a quanto richiedono le fonti sovranazionali, anche di *soft law*, “alterando” la normativa già esistente che, come riportato dal Garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà, Dott. Pietro Rossi, era perfettamente congruente rispetto alle esigenze.

L’accompagnamento a seguito di flagranza viene esteso sia ad una serie di reati espressamente menzionati, sia allorché la flagranza concerne un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, limite così ridotto rispetto a quello precedente di cinque anni.

Le misure diverse dalla custodia cautelare possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni (in precedenza, cinque anni).

Diverse le modifiche riguardanti l’art 23, d.P.R. n. 448/1988.

La soglia per applicare misure precautelari e cautelari a carico del minore viene abbassata dai preventivi nove anni agli attuali sei e vengono aggiunte ulteriori e specifiche ipotesi di arresto facoltativo in flagranza, così da ricomprendere fattispecie quali la violenza e la resistenza a pubblico ufficiale e lo spaccio di stupefacenti, incluse le ipotesi di lieve entità.

Ricalibrati – *in peius* – anche i termini di durata massima della custodia cautelare, tra i cui presupposti applicativi torna ad annoverarsi l’esigenza del pericolo di fuga.

Il processo di omologazione della giustizia dei minori a quella degli adulti viene completato dalla modifica che ha investito il d.lgs. n. 121/2018, volta a facilitare l’espulsione del giovane adulto dal circuito penitenziario “speciale”, argomento sul quale si rimanda alle riflessioni del Dott. Lorenzo Pulito.

5. *Una riflessione conclusiva, ricordando le città di Calvino.*

La narrazione sulla città di Caivano riporta alla mente “Le città invisibili” di Calvino. Tra queste Leonia, che, nella descrizione di Calvino, è città che «rifà sé stessa tutti i giorni» e che ha come vera passione «l’espellere, l’allontanare da sé, il mondarsi d’una ricorrente impurità».

Leonia è per il sociologo Bauman, in *Wasteful Planet*, la città dell’esclusione, in cui i rifiuti altro non sono che “scarti” umani (che nel nostro caso potremmo assumere come i minori devianti), da smaltire nelle prigioni, il cui «scopo principale e forse unico» è proprio «quello di smaltire i rifiuti umani, e di farlo in modo definitivo e irreversibile. Scartati una volta, scartati per sempre».

La legislazione accostata a Caivano – almeno quella penale e processuale penale – pare sposare il modello delle pratiche di esclusione, innalzando muri, creando non luoghi, secondo la logica “noi” e “loro” (lo ha ricordato anche il Prof. Pierluca Massaro), anziché rendersi conto della «semplice verità che gli esecrabili cumuli di rifiuti possono non esistere solo se non sono stati prima creati (da loro, i leoniani stessi!)», come ricorda sempre Bauman.

Nelle conclusioni dell’opera calviniana si ricorda che ci sono due modi per non soffrire di quell’inferno, «che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme», e quello migliore è aguzzare lo sguardo, per riconoscere «chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio».

È un percorso più faticoso che “mondare”, ma che vale la pena intraprendere, soprattutto quando si tratta di minori.

SALUTI ISTITUZIONALI

PAOLO PARDOLESI (*)

Sono davvero felice e onorato di poter intervenire in qualità di Direttore del Dipartimento Jonico in “Sistemi, Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” in un convegno come quello brillantemente organizzato dal Prof. Lorenzo Pulito sul complesso tema della devianza minorile.

A ben vedere, quella di oggi rappresenta non solo una ghiotta occasione di riflessione culturale/scientifica (su uno dei temi da sempre oggetto di approfondimento interdisciplinare da parte del Dipartimento che ho l'onore di dirigere) ma un ulteriore importante tassello in quel percorso volto a riconoscere al Dipartimento Jonico il ruolo di Hub Culturale in grado, per un verso, di porre un ponte prezioso tra il mondo accademico, quello della creatività, dell'innovazione sociale e dell'imprenditorialità e, per l'altro, di potenziare le 'sinergie empatiche' con le istituzioni (Comune, Provincia e Regione) e con il mondo imprenditoriale. L'obiettivo è presto detto e si muove nell'ottica di realizzare un 'circolo virtuoso di sviluppo culturale sostenibile': le giovani menti vengono formate, specializzate (con esperienze all'estero e presso stage in imprese nazionali/internazionali) ma, poi, occorre fare uno sforzo ulteriore e investire sulle loro intuizioni (talvolta per noi enigmatiche ma) 'maledettamente efficaci'. Solo così potremo richiamarli sul territorio per poter essere finalmente 'profeti in patria'.

* Direttore del Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture”.

GABRIELLA FICOCELLI (*)

Grazie, ringrazio l'Università e il Direttore Pardolesi per l'invito e ovviamente porto il saluto del nostro Sindaco Rinaldo Melucci.

Per quanto riguarda il tema, possiamo dire che l'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Taranto è impegnato sul fronte, sulla tematica, assieme ovviamente alla Procura, al Tribunale e all'USMM nonché alle forze dell'ordine. Quindi, la nostra rete è già radicata sul territorio; cerchiamo di lavorare in sinergia proprio per portare avanti tutta una serie di servizi e di attività che siano preventive, oltre che riparative.

Per la giustizia minorile e riparativa ovviamente c'è anche la disponibilità di uno sportello, attraverso la collaborazione con l'USMM, che vedrà poi la nascita di questo organismo anche all'interno delle nostre sedi comunali, proprio in virtù di quella che sarà la legge Cartabia che verrà messa in atto.

Le attività fatte all'interno delle scuole, all'interno delle comunità residenziali e non residenziali, sono tantissime, grazie anche al vero apporto delle nostre associazioni locali, che sono sempre accanto all'amministrazione comunale e accanto alle forze dell'ordine. E ci tengo a sottolineare che in questi anni, grazie anche all'avvento di quelli che sono i fondi "ex Ilva", così come sono conosciuti, abbiamo potuto creare una rete multisistemica attraverso la quale i servizi territoriali hanno lavorato insieme.

Devo dire che in questo l'apporto delle assistenti sociali e delle psicologhe è stato veramente di fondamentale importanza. Inoltre, nei prossimi giorni presentiamo anche i risultati di un bellissimo progetto di antimafia sociale, che ha visto proprio coinvolti i nostri minori a rischio all'interno di quella che è una situazione anche di giustizia riparativa. E quindi colgo l'occasione ovviamente per invitarvi il giorno 21, presso la Sala Consiliare. Saremo ben lieti ovviamente di offrirvi quello che è il nostro obiettivo, la realizzazione di questo percorso.

Quindi veramente grazie e buon lavoro.

* Assessora ai Servizi Sociali del Comune di Taranto.

STEFANO VINCI (*)

È per me motivo di orgoglio portare il saluto mio e del Consiglio di Interclasse dei Corsi di Studio in Giurisprudenza e Scienze Giuridiche per l'Immigrazione, i Diritti Umani e l'Interculturalità -che immeritamente coordino- all'apertura dei lavori di un Convegno su un tema di grande attualità che vede confrontarsi esperti studiosi e operatori del settore a beneficio dei nostri studenti.

Motivo di orgoglio per due ordini di motivi.

In primo luogo perché questo rapporto tra gli accademici e i rappresentanti delle istituzioni (Magistratura, Questura, Prefettura), degli Ordini Professionali e delle Associazioni di Volontariato è quanto mai virtuoso per i nostri corsi di studio giuridici, magistrale e triennale, in considerazione della necessaria interazione con il mondo delle professioni legali, non solo per la ricaduta in termini di formazione per i nostri ragazzi, ma anche di orientamento professionale verso il quale essi sono indirizzati. In secondo luogo per l'oggetto del Convegno individuato dai Colleghi promotori, con i quali mi congratulo per l'efficienza organizzativa, sul tema della devianza minorile e della giustizia riparativa che rappresentano problematiche di assoluto interesse, non soltanto sotto il punto di vista del sapere scientifico, ma anche in considerazione del beneficio in termini di aggiornamento professionale degli operatori del settore che qui vedo numerosi.

Si tratta di "questioni sul tappeto" di primo piano che – consentimi uno sguardo da storico del diritto - ricordano l'impegno di figure emblematiche come quella di Francesca Morvillo, magistrato vittima insieme al marito Giovanni Falcone nella strage di Capaci, che si occupò proprio di attuare politiche di contrasto alla devianza minorile, intervenendo sulle condizioni sociali, economiche e culturali dei ragazzi.

Gli interventi a cui daranno voce gli illustri relatori danno corpo ad un programma davvero di ampio respiro dal quale tutti noi potremo trarre profitto ed arricchimento. Buon lavoro e grazie ancora per averci fatto dono di questa giornata di studi.

* Coordinatore dei Corsi di studio magistrale in Giurisprudenza e triennale in Scienze Giuridiche per l'Immigrazione, i Diritti umani e l'Interculturalità del Dipartimento Jonico.

RENATO PERRINI (*)

Grazie, grazie dell'invito e complimenti per questa iniziativa.

Guardate, appena mi sono insediato, tre anni fa, come Presidente della commissione antimafia regionale, qualcuno pensava che si dovesse parlare di quella criminalità che si spara, che si ammazza.

Uno dei primi obiettivi, invece, sono stati proprio i ragazzi.

L'esperienza - e lo dico anche ai miei colleghi politici - in tutti i campi la si fa stando in mezzo alla strada, per capire come stanno cambiando le cose.

Curando delle associazioni sportive, ho notato che negli ultimi anni cominciavano a essere sempre di meno i ragazzi che si iscrivevano. Un problema certamente dipendente dalla bassa natalità, ma derivante anche dal fatto che si stava perdendo il collegamento fra le famiglie e il resto.

Frequentando le famiglie e frequentando i giovani, sento spesso che le colpe sono sempre del professore o di quando si sta fuori casa, senza pensare che in realtà il problema spesso e volentieri sta proprio dentro casa.

E allora ho fatto degli incontri – per cui ringrazio chi è qui, come la dottoressa Montanaro - e numerosissime audizioni: con i Prefetti, con i Questori, con i Procuratori e, soprattutto, anche con i Presidi. Alla fine, è emerso che il problema principale è che bisogna lavorare nelle famiglie. E questo problema, dopo il Covid, è aumentato ancora di più.

E allora io, tramite la mia Commissione, sto cercando di girare negli ambienti dove ci sono le famiglie, per far capire che è lì che dobbiamo lavorare.

Sul “decreto Caivano” che ha voluto questo Governo, dico che è una misura importante, perché bisognava intervenire: quando non si va a scuola, dal mio punto di vista, è giusto parlare di delitto. Spesso tanti ragazzi non vanno a scuola e la disciplina prevista dal “decreto Caivano”, in parte, a mio giudizio, migliorerà queste situazioni.

* Consigliere regionale della Regione Puglia e Presidente della Commissione regionale di studio e d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia.

I momenti di riflessione, come quello che oggi state facendo, bisognerebbe allargarli alle famiglie. È quello che io sto dicendo ai Sindaci e agli Assessori ai servizi sociali.

La data del 23 maggio 1992, morte di Falcone, nella mia generazione, come nella generazione di tanti altri, è una data fondamentale; ho notato, invece, che chi oggi ha 17, 18 o 19 anni non sa cosa è successo allora. Eppure, tutti i giorni se ne parla in televisione o su internet si ricordano le figure di Falcone e di Borsellino e del loro sacrificio. È da quel momento in poi che è partito il cambiamento.

Come Consigliere regionale, come Presidente della Commissione regionale di studio e d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia, ribadisco che dobbiamo lavorare nelle famiglie.

Io vi ringrazio per quello che oggi state facendo.

VINCENZO VOZZA (*)

Buongiorno a tutti.

Permettetemi di ringraziare gli organizzatori di questo incontro su temi davvero, mai come adesso, di straordinaria rilevanza ed attualità.

Permettetemi di esprimere un plauso al Dipartimento Jonico per aver creato e coltivato questa sinergia empatica - per mutuare l'espressione del Direttore Professor Pardolesi - tra Accademia, Istituzioni, operatori del diritto e associazioni, che costituisce il terreno di confronto e di crescita culturale, oltre che scientifica, di ognuno di noi.

Ringrazio evidentemente gli autorevoli relatori che mi accingo ad ascoltare e soprattutto voi, che siete il cuore pulsante di questo evento.

Perdonerete la vena polemica che connoterà questo mio brevissimo intervento, ma - lo dico subito - quantomeno in materia penale il “decreto Caivano” non mi piace affatto e non mi piace perché è un mosaico di modifiche ad altre leggi, anche in materia minorile. E temo ci si trovi ancora una volta al cospetto di interventi isolati, atomistici, pensati più che per migliorare l'efficienza e la funzionalità di un istituto, piuttosto a soddisfare le aspettative securitarie dei cittadini in conseguenza di fenomeni di grave ed eclatante rilievo.

In altri termini, mi pare che più che interventi di testa siamo al cospetto di interventi di pancia, che sposano una visione precipuamente repressiva e carcerocentrica, che ispirano iniziative punitive e sanzionatorie, mentre, a mio avviso, soprattutto in questa materia, la sfida esiziale si gioca sul terreno della formazione e della educazione: l'educazione alla legalità, l'educazione alla socialità, l'educazione al rispetto delle regole a partire dal nucleo primigenio che è la famiglia, per passare poi alla scuola e alla società tutta.

Dicevo, mi lasciano perplessi gli interventi, ad esempio e senza alcuna pretesa di completezza (perché non è questo ovviamente il contenuto del mio intervento), con i quali si anticipa la repressione (pensiamo al Daspo urbano, pensiamo

* Presidente della Camera Penale di Taranto.

all'avviso orale), peraltro con il rischio di una eccessiva discrezionalità da parte dell'autorità che deve rispondere all'Esecutivo e con il rischio di violazione della riserva di giurisdizione.

Si pensi agli interventi sul processo penale minorile, laddove si abbassa la soglia della pena edittale per l'applicabilità dell'accompagnamento presso gli uffici di polizia del minore colto in flagranza, per il fermo, l'arresto in flagranza, per la custodia cautelare.

Insomma, ancora una volta ho il timore che la risposta repressiva a certi fenomeni di pacifico e indubbio allarme sociale, si riveli quantomeno inefficace a contrastare i fenomeni che invece vorrebbe fronteggiare.

Io credo che le regole e le iniziative dovrebbero essere tese alla costruzione di una comunità che aderisce a un sistema di valori, piuttosto che al rispetto di regole per timore della punizione. Si aggiunga a tutto ciò un principio a mio avviso inviolabile, che è quello della minima offensività del processo nei confronti di un soggetto di giovane età, che certamente subisce condizionamenti familiari e sociali ben più impattanti rispetto a quanto accade con un adulto.

L'altra faccia della luna, invece, è la giustizia riparativa. Credo di non sbagliare se dico che è un tema che in qualche modo si snoda con alterne fortune da un secolo, perché penso che già nel 1924 la Convenzione di Ginevra formulava il primo invito a improntare la funzione giurisdizionale in relazione al minore, al minore deviante, a finalità emendative e riabilitative.

D'altro canto, il processo penale minorile rappresenta evidentemente la sede privilegiata per la sperimentazione di forme di giustizia riparativa. Si pensi all'istituto della sospensione del processo con messa alla prova, in cui il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato, a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa.

Si è giunti quindi - senza dilungarmi, ripeto, in un compito che non mi appartiene - alla legge delega n. 134 del 2021 e alla conseguente "riforma Cartabia", ossia il decreto legislativo n. 150 del 2022. Ora, non spetta a me evidentemente illustrare le novità introdotte dalla riforma. Mi preme soltanto evidenziare come l'esperimento riparativo postuli necessariamente un consenso libero, informato e consapevole, peraltro sempre ritrattabile. Con una finalità che non è soltanto deflattiva del

dibattimento, ma è anzi e soprattutto quella di favorire il reinserimento del minore nel tessuto sociale.

Ora, io però non vorrei cedere al mio consueto pessimismo cosmico, ma mi preme rilevare che sussiste il rischio, anche in questo caso, che le forme di giustizia riparativa, in realtà, rimangano relegate al rango di dichiarazioni di pur lodevolissimi intenti.

Questo perché? Può funzionare e deve funzionare la giustizia riparativa, che appunto mira all'emenda e al reinserimento nel tessuto sociale, produttivo, culturale del minore deviante (mi sembra un'espressione un po' brutale, diciamo del minore che ha sbagliato, ecco, forse si attaglia meglio questa espressione).

Ma tutto ciò può funzionare esclusivamente laddove si approntino centri composti da mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa adeguatamente formati. Se non ci sono le strutture, se non c'è il personale, se tutto ciò non dovesse accadere, purtroppo anche questa - ripeto - lodevole, lodevolissima iniziativa, corre il rischio di rimanere confinata nel territorio, assai popolato, del vorrei ma non posso.

Mi accingo pertanto ad ascoltare gli interventi dei relatori, vi saluto e vi ringrazio.

MASSIMILIANO FIORENTINO (*)

Ringrazio gli organizzatori per l'invito e il Dipartimento Jonico, portando i saluti della Presidente, Filomena Matera, e dell'intero Consiglio regionale dell'Ordine degli assistenti sociali.

La tematica oggetto di studio odierno è una tematica molto significativa; noi come assistenti sociali siamo quotidianamente impegnati nell'ambito della prevenzione e direi anche del contrasto della devianza minorile. Anche perché, come figura professionale, siamo incardinati in diversi settori, sia del pubblico che del privato. Ci troviamo nei Comuni, ci troviamo nelle Asl, ci troviamo nei Ministeri, nelle Prefetture, nel Terzo settore, nel volontariato e, dunque, quotidianamente operiamo per realizzare e redigere progetti di prevenzione, ma anche attività finalizzate a supportare i minori (per esempio nei percorsi di messa alla prova per quanto riguarda gli autori di reato).

C'è da dire che abbiamo il polso della situazione rispetto all'intero sistema, perché conosciamo quelli che sono i punti di forza e i punti di debolezza del sistema.

Tra i punti di debolezza sicuramente quello a cui bisogna far riferimento è la prevenzione: si investe ancora poco in prevenzione in Italia. Basti pensare, per quanto riguarda il fondo sanitario nazionale, che l'investimento nella prevenzione è pari al 4.4%. Dunque, per quanto concerne le attività preventive che riguardano la sfera biopsicosociale dell'individuo, in questo caso del minore, siamo ad un livello ancora molto basso.

C'è da dire, poi, che rispetto a tutto quello che è successo a Caivano e alle varie discussioni e ai dibattiti che sono stati sollevati nell'ultimo periodo nei giorni successivi agli eventi drammatici che hanno riguardato quelle due ragazzine di 10 e 12 anni, i fatti hanno subito illuminato il servizio sociale professionale dell'ente locale, dove è venuto fuori che in quel servizio erano incardinate solo tre colleghe, solo tre operatrici, quando in realtà la legge prevede un rapporto di un'assistente

* Consigliere dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Puglia.

sociale ogni 5000 abitanti, dunque quel servizio doveva avere di fatto 7 unità.

E nonostante ci sia una legge nazionale che dà un contributo importante ai comuni per assumere gli assistenti sociali negli ambiti territoriali sociali — abbiamo l'ultimo decreto del Ministero del lavoro, il decreto n. 110 del 2023, che praticamente ha stanziato 70 milioni di euro per l'assunzione di assistenti sociali: non è una somma elevatissima, ma è comunque una somma a cui — molti Comuni, non si sa perché, non attingono per poter rimpinguare i propri organici.

Sicuramente, quando si discute di tematica di devianza minorile, soprattutto nelle situazioni emergenziali di criticità, si fa riferimento spesso al servizio sociale professionale, ma ciò non basta: abbiamo bisogno di sviluppare e di consolidare quello che è il lavoro di rete attraverso un'ottica multidisciplinare. Dunque, bisogna che l'assistente sociale sia anche affiancato da altre figure professionali, che sono gli educatori e gli psicologi.

Ma ciò non basta perché bisogna anche ristrutturare e rivedere le nostre periferie urbane e abbiamo bisogno, dunque, di urbanisti che ci consegnino, diciamo, delle periferie che abbiano un volto nuovo, degli spazi fruibili e accoglienti.

Abbiamo bisogno anche di una formazione professionale che sia spendibile, nel senso che la formazione professionale non deve essere, come in alcuni casi avviene, autoreferenziale, ma deve essere spendibile nel mercato del lavoro.

E poi un'altro aspetto fondamentale su cui ci si sofferma poco è quello legato al sostegno alla genitorialità. Sostegno alla genitorialità vuol dire sostenere le famiglie dal concepimento all'adolescenza, alla giovane età.

Nei giorni scorsi si sono tenuti a San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, gli Stati generali dell'infanzia e dell'adolescenza, che hanno scelto proprio quel Comune perché ritenuto un Comune virtuoso sotto questo aspetto.

La sindaca, Isabella Conti, quando si è insediata in quel Comune, qualche anno fa, ha voluto fortemente sostenere le famiglie attraverso politiche di sostegno all'infanzia e all'adolescenza. Ha avviato una lotta serrata all'evasione fiscale, ha razionalizzato la spesa pubblica, ha utilizzato al meglio i fondi del piano nazionale di resilienza (PNRR). E questo ha contribuito a garantire a tutte le famiglie l'asilo gratuito; ha avviato una collaborazione con le Asl, garantendo alle

neomamme un servizio fondamentale, come l'ostetrica a domicilio, per combattere quella che è la depressione *post partum*. Ha avviato anche il discorso dell'*outdoor education*, cioè l'educazione all'aperto o anche attraverso la costruzione di nuovi parchi e ha incentivato fortemente il supporto psicologico per gli adolescenti, coinvolgendo anche gli adulti.

Dunque, il modello di San Lazzaro di Savena è un modello che è un punto di riferimento per i Sindaci di molti Comuni. Molti cittadini delle zone limitrofe hanno trasferito anche la loro residenza in quel Comune.

È vero: sono risorse diverse e c'è una distanza abissale tra quelle che sono le entrate dei comuni del Nord Italia e dei comuni del Sud Italia. Però è anche vero che investire sull'infanzia e sull'adolescenza vuol dire investire sul futuro delle nuove generazioni, vuol dire investire sulla prevenzione per quanto riguarda la devianza minorile, vuol dire soprattutto avere per il futuro bambini più capaci, adolescenti con meno disagio, ma anche genitori più soddisfatti e meno stanchi.

Grazie, grazie mille.

IMMA CARICASULO (*)

Buongiorno a tutti! Porto il saluto della Camera Minorile in rappresentanza della collega Barcariol, che non ha potuto essere presente.

Sono responsabile del settore penale della Camera Minorile, che è un'associazione che è suddivisa in quattro settori di studio (civile, penale, internazionale e psicosociale) e comprende ovviamente avvocati che si occupano di diritto minorile e di famiglia, promuove la divulgazione del diritto minorile proprio attraverso percorsi di studio, di formazione, di ricerca, anche mediante la partecipazione e l'organizzazione a convegni come questo.

Riteniamo che la specializzazione in questo settore del diritto sia veramente una necessità imprescindibile rispetto ad altri settori.

L'area penale dell'Unione nazionale delle camere minorili si è pronunciato anche in ordine a questo decreto, con un comunicato che è stato pubblicato l'11 settembre 2023.

La Camera Minorile condivide le osservazioni che sono state fatte dall'avvocato Vozza. Francamente serve più impegno da parte dello Stato nella prevenzione e nella rieducazione.

Sicuramente va apprezzato il riconoscimento e la presa d'atto da parte del Governo italiano che il disagio minorile e la povertà educativa connessa a tale disagio rappresentano un grave problema sociale.

Dunque, questa presa d'atto è sicuramente apprezzabile, però non sono condivisibili le modalità con cui si è cercato di porre rimedio, di affrontare questi problemi, cioè attraverso norme che hanno il carattere di urgenza e che sono volte soltanto ad inasprire le sanzioni penali e amministrative che possono essere applicate nei confronti di ragazzi e ragazze che in qualche maniera vengono a contatto con la giustizia minorile.

Non è così.

La devianza minorile, come sappiamo, è un fenomeno complesso, è un fenomeno multifattoriale che deve essere affrontato da diversi punti di vista, non soltanto giuridico, ma

* Consigliere della Camera Minorile di Taranto.

economico, sociale e psicologico. E non può essere certamente risolto con un mero inasprimento del sistema sanzionatorio precautelare e cautelare, perché un mero inasprimento del trattamento sanzionatorio rischia di essere prima di tutto inutile (perché limitato rispetto alla funzione di deterrenza della criminalità minorile) e poi miope (perché non è mirato ad intervenire su una corretta prevenzione, sul trattamento complessivo del disagio minorile, ma, appunto, è mirato ad interventi che hanno carattere breve e lasciano il tempo che trovano).

Come giustamente ha sottolineato anche chi mi ha preceduto, occorre che siano adottate delle misure urgenti volte a prevenire e contrastare il disagio minorile, potenziando per esempio le risorse della scuola, riqualificando anche il sistema urbano con un intervento a più ampio respiro, promuovendo le agenzie educative sul territorio, rafforzando l'operato dei servizi sociali, come appunto correttamente detto, perché il lavoro dei servizi sociali è importantissimo.

Con gli operatori noi abbiamo un continuo rapporto di collaborazione (non di scontro, qualche volta di scontro, ma soprattutto di collaborazione). Un rapporto di collaborazione e di confronto con tutti gli operatori della giustizia minorile non può che portare a una maggiore garanzia di difesa nei confronti del minore, a una migliore qualità della difesa del minore, che è il nostro lavoro.

La Camera Minorile si adopera comunque sempre nell'attività di collaborazione con le Istituzioni, in particolare col Tribunale per i minorenni, con la Procura minorile, con cui siamo a stretto contatto quasi quotidiano. Con la dottoressa Montanaro collaboriamo ormai da tempo e non possiamo che esprimere apprezzamento nei suoi confronti, che si espone in prima persona, si mette in gioco e affronta i problemi in prima persona.

Voglio concludere in maniera ottimistica; ma certamente il Governo italiano deve impegnarsi di più per questa opera di prevenzione e di rieducazione del minore, che non può prescindere da questi determinati presupposti di cui abbiamo parlato. Penso anche agli aiuti alle famiglie, oltre che alle scuole.

Auspichiamo che questo avvenga nel futuro.

Mi fa molto piacere essere presente perché attendo proprio di conoscere il parere dei relatori, che sicuramente meglio di me sapranno affrontare il merito della questione.

Grazie, grazie a tutti.

PRIMA SESSIONE
LA GIUSTIZIA DELLA SPADA E DELLA BILANCIA:
PREVENZIONE E PUNIZIONE
ALLA LUCE DEL “D.L. CAIVANO”

MASSIMO GAMBINO

Le misure di prevenzione a tutela della sicurezza pubblica

Sì, buongiorno a tutti! Intanto un ringraziamento particolare a chi ci ospita all'interno di questa bella sala, dove già in altre occasioni abbiamo avuto modo di intervenire e, soprattutto, un ringraziamento a chi è presente perché l'argomento è molto interessante.

Inizialmente vorrei sottolineare qualcosa, non senza vena polemica con chi mi ha preceduto, in particolar modo con i due avvocati. Chiariamo un concetto. L'attività di polizia di prevenzione, così come il titolo del mio intervento, non è un'attività arbitraria, rientra nel potere riconosciuto, in questo caso al Questore, quale autorità di pubblica sicurezza per quanto riguarda le misure di prevenzione. E nel cosiddetto “decreto Caivano” ci sono degli argomenti che riguardano appunto anche gli interventi proprio sui minori.

Noi dobbiamo considerare anche tutto quello che le forze dell'ordine in generale, con una serie di protocolli che provengono da indicazioni dipartimentali, quindi ministeriali, pongono in essere con i vari attori.

Quindi il tema di oggi è la devianza, ma io, prima che di devianza - ne discutevo anche col Procuratore dei minori - parlerei innanzitutto del disagio, perché dal disagio si può arrivare alla devianza. Forse non tutti sanno - forse è bene dirlo Procuratore! - che a volte gli attori invitati ai tavoli non partecipano ai protocolli; quindi, senza vena polemica, è bene che si sappia. Ci sono una serie di progetti educativi, dei protocolli, alcuni dei quali sono stati redatti direttamente da noi come Questura con l'Asl o con altri enti, altri elaborati dal Prefetto, in cui hanno partecipato anche l'autorità giudiziaria, la Questura, le altre forze di polizia, che sono dei protocolli e dei progetti educativi che portano a studiare un po' quelle che sono le problematiche innanzitutto del disagio e poi, purtroppo, della devianza.

Sono molteplici gli interventi sulla prevenzione a tutto tondo che vengono portati avanti dalla Questura di Taranto, sempre facendo squadra con tutti gli altri attori. Esiste un protocollo che riguarda appunto la devianza e il disagio predisposto dalla Prefettura di Taranto con l'autorità giudiziaria,

con il Tribunale dei minori e la Procura dei maggiorenni. Ci sono i protocolli per la promozione di strategie condivise per gli atti persecutori: questo riguarda anche per certi aspetti i minori, perché molto spesso si parla di violenza domestica e, quindi, ci sono problematiche connesse ai ragazzi e alle ragazze che fanno parte di quel contesto domestico. Qui ci sono i ragazzi del “Vittorino da Feltre”, che spesso hanno preso parte a degli incontri presso la nostra Questura.

Torno agli aspetti di cui dobbiamo discutere più attentamente. Il disagio è un fenomeno che stiamo rilevando ahimè negli ultimi anni sempre più frequentemente.

Questa mattina mi sono fatto consegnare una statistica di interventi fatti solo nella città di Taranto e solo dalla Polizia di Stato negli ultimi dieci mesi. Si tratta di interventi delle pattuglie, che non significa che siano interventi destinati poi alla denuncia o ad atti, anche di natura civilistica, nei confronti dei minori. Noi abbiamo registrato 89 interventi con minori coinvolti. Non sono pochi. Di questi, 6 con minori indagati, anche per reati meno importanti, e 2 con minori accompagnati presso le abitazioni.

La Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, attraverso il Servizio Analisi Criminale, ha fatto una rilevazione del dato ad agosto di quest'anno con una circolare. Nel Report nazionale pubblicato nel maggio 2023 su “La Criminalità: tra realtà e percezione” si evidenzia un aumento esponenziale, purtroppo, dei reati commessi da soggetti minori.

Questo ci deve far riflettere su come calibrare gli interventi. Ecco perché è importante che siano fatti interventi sinergici da parte di tutti gli attori - e non solo da parte di chi può essere visto in una funzione meramente repressiva, come la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, cioè le forze di polizia territoriali – mettendo in campo un'attività destinata in particolar modo alle famiglie.

Qualcuno prima ha detto - mi sembra il Consigliere regionale Perrini – che qui oggi dovrebbero essere presenti anche i genitori. Noi molto spesso abbiamo cercato di coinvolgere i genitori nelle iniziative, perché il primo contesto sul quale dobbiamo cercare di intervenire è proprio la famiglia, poi la scuola. Proprio per questo tutti i protocolli prevedono i nostri interventi presso gli istituti scolastici, cercando di trovare

iniziative un po' più smart, più moderne, più adeguate a quello che è il linguaggio dei giovani.

Quest'attività che viene svolta spesso non si conosce, mentre quello che si conosce, come giustamente diceva l'avvocato o gli avvocati, sono le misure di prevenzione che competono all'autorità di pubblica sicurezza.

Venendo al tema assegnato, occorre rilevare che il Questore, quale autorità di pubblica di sicurezza, ha la possibilità di emettere una serie di misure.




Tra queste abbiamo il foglio di via obbligatorio (cioè, un atto che è rivolto a soggetti che per una serie di motivi si trovino in una certa località che non è la loro, non è la loro di residenza, al fine di rimandarli nella località di residenza); l'avviso orale (che è sostanzialmente la diffida, rivolta sostanzialmente alla persona che ha un comportamento non consono alle norme, a cambiare tipo di vita). Poi ci sono quelle più moderne, come l'ammonimento del Questore, che di regola avviene per motivi di stalking o per maltrattamenti, oppure per cyberbullismo. Ancora, ci sono il D.A.Spo., cioè il divieto di accesso a manifestazioni sportive di qualsiasi tipo, con o senza obblighi, e infine il D.A.C.Ur., che nasce più o meno nel 2017, a tutela dei luoghi della città per la cui individuazione occorre un regolamento comunale. Infine, c'è il c.d. "Daspo Willy".

I destinatari dell'avviso orale, per quanto riguarda le misure del codice antimafia, sono i soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi; chi, per condotta o tenore di vita, vive abitualmente - in tutto o in parte - dei proventi di attività

delittuose, nonché le persone dedite alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisico morale dei minori, la sanità e la sicurezza.




Per quanto riguarda il foglio di via obbligatorio, abbiamo fatto un parallelo tra la disciplina anteriore al decreto-legge n. 123/2023, e quella risultante dalle modifiche apportate dal c.d. “decreto Caivano”. Attualmente si prevede che, qualora le persone indicate nell’art. 1, di cui abbiamo parlato prima, siano pericolose per la sicurezza pubblica, il Questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo Comune. È poi stata inasprita sia la durata del provvedimento (che va da un periodo di sei mesi fino a un periodo massimo di quattro anni), che la pena in caso di violazione.




È da tenere conto che, mentre nel passato - io lo ricordo ancora - si poteva anche procedere all'arresto per la contravvenzione al foglio di via, oggi sostanzialmente c'è una mera denuncia.

Sostanzialmente il foglio di via serve ad evitare che in determinati territori vi siano soggetti la cui presenza sullo stesso non sia giustificata.



Andiamo all'avviso orale.



Qui c'è la novità che riguarda i minori: «Il Questore avvisa oralmente il soggetto, ritenuto socialmente pericoloso, che esistono indizi a suo carico, invitandolo a mantenere una condotta conforme alla legge». Sino a poco tempo fa questo non

era applicabile nei confronti dei minorenni. Oggi è applicabile anche per i minori e tra l'altro nel “decreto Caivano” l'avviso può essere con o senza prescrizioni; laddove ci siano le prescrizioni, il Questore ha il potere di proporre - è una proposta che va al Tribunale monocratico - il divieto di utilizzare e possedere servizi informatici, anche i telefoni cellulari o altri dispositivi per le comunicazioni, quando il loro uso è servito per la realizzazione o divulgazione di condotte che hanno determinato l'avviso orale.

Ovviamente, ci sono i vari gravami: il destinatario ha facoltà di presentare memorie o deduzioni al giudice che provvede; il giudice decide con decreto motivato entro 30 giorni. Come vedete c'è la possibilità di emettere l'avviso, c'è un potere di emettere l'avviso, però c'è anche la possibilità ovviamente di poter difendersi e di poter controdedurre rispetto a quell'avviso che è stato proposto.

Andiamo al D.A.Spo.



Il D.A.Spo. è una misura che consiste nel divieto di accesso nel luogo in cui si svolgono manifestazioni sportive, in cui il soggetto potrebbe aver determinato delle situazioni di pericolo.

Il D.A.Spo. può essere semplice o con firma.

Il D.A.Spo. è applicabile anche ai minori.

Proprio in questi giorni abbiamo provveduto a emettere un D.A.Spo. nei confronti di un soggetto nel corso di un incontro di calcio che si è svolto a Taranto qualche giorno fa.

Il D.A.Spo. può essere con o senza obblighi. Questo significa che, qualora non ci siano obblighi, ha una durata anche

inferiore e non è soggetto alla doppia valutazione dell'autorità giudiziaria, perché il D.A.Spo. con obblighi è comunicato al Procuratore della Repubblica, il quale entro 48 ore lo trasmette al Gip, che può disporlo o può non disporlo ovviamente. Quindi, il D.A.Spo. con obblighi può anche diventare un D.A.Spo. semplice, qualora il Gip non convalidi le prescrizioni.

Questo significa che il D.A.Spo. semplice - ma anche il D.A.Spo. con obblighi - può essere anche oggetto di una revisione, perché la durata del D.A.Spo. può essere anche ridotta o addirittura può essere anche revocato, con una sorta di autotutela dell'amministrazione. È capitato personalmente un caso di un soggetto che ha avuto un D.A.Spo. semplice, quindi per un anno, e dopo sei mesi ha chiesto una revisione, sostanzialmente sul presupposto di un comportamento di tipo attivo che non comportasse situazioni quali quelle che avevano dato origine alle precedenti condotte e, in effetti, personalmente è accaduto che è stato revocato il D.A.Spo. ed è stato autorizzato il soggetto a poter andare anche a vedere le partite (di calcio o in questo caso partite di basket).

Esistono poi altri tre tipi di D.A.Spo.; quello fuori contesto, cioè quello che viene emesso al di fuori delle manifestazioni sportive; quello di gruppo, che sostanzialmente è molto difficile da applicare perché ci sono sentenze che ben dicono quali debbano essere i presupposti per l'emissione del D.A.Spo. di gruppo; quello aggravato, e cioè quello previsto dal codice antimafia per i soggetti definitivamente condannati per delitti non colposi.

The infographic is set against a blue background with a white grid. In the top left corner is the coat of arms of the Italian Republic. Three white circles containing icons are connected by thin lines to three orange text boxes. The first icon is a target with an arrow, the second is three stylized human figures, and the third is a line graph showing an upward trend.

- D.A.Spo «fuori contesto»:** anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
- D.A.Spo di gruppo:** nei confronti di chi risulti aver tenuto, sia singolarmente che in gruppo, una condotta finalizzata alla PARTECIPAZIONE ATTIVA ad episodi di violenza minaccia o intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o creare turbative, in occasione di manifestazioni sportive.
- D.A.Spo aggravato:** il questore può imporre i divieti di cui all'art. 3 co.4 del Codice antimafia ai soggetti definitivamente condannati per delitti non colposi.

Come vi dicevo, il D.A.Spo. può essere emesso anche nei confronti di soggetti minorenni con tutte le tutele previste dal codice.

Il D.A.C.Ur. ora.

D.A.C.Ur.
Misure a tutela del decoro di particolari luoghi

AMBITO OGGETTIVO:

- infrastrutture fisse e mobili, previste dalla legge.
- Ulteriori aree individuate dai regolamenti di polizia urbana

NOVITA' DECRETO CAIVANO
→ chiarisce SOLO le modalità di applicazione ai minori ultraquattordicenni:

- 1) notizia al PM Minori;
- 2) notificato agli esercenti la responsabilità genitoriale;
- 3) comunicato a PM Minori, al minore e alla famiglia

AMBITO SOGGETTIVO:
Reiterazione delle condotte in cui è stato disposto un ordine di allontanamento, previsto per:

- chi impedisce l'accessibilità e fruizione delle infrastrutture predette;
 - chi viola gli artt. 688 e 726 cp (ubriachezza e atti contrari alla pubblica decenza); art. 7 co. 15 bis (esercizio abusivo di attività di parcheggio); art. 1 sexies DL 28/03 (c.d. bagarinaggio); art. 29 D.lgs 114/98 (esercizio abusivo dell'attività di commercio)

Il D.A.C.Ur. è la misura a tutela del decoro di particolari luoghi; nasce per tutelare i beni che sono di un ente pubblico, quindi infrastrutture fisse e mobili previste dalla legge o altre aree (possono essere parchi, come possono essere anche stazioni ferroviarie, possono essere zone antistanti, per esempio, ad una chiesa), che però debbono essere individuate dai regolamenti di polizia urbana, perchè altrimenti non può essere emesso il divieto.

Passiamo all'ambito soggettivo della misura. Taranto ha un problema di parcheggiatori abusivi, come molti di voi sanno. Ecco tutti i parcheggiatori abusivi sono stati sottoposti a D.A.C.Ur. Vi posso dire che l'anno scorso abbiamo fatto una statistica: sono stati denunciati per circa 782 volte per violazione del D.A.C.Ur. (non 782 soggetti, perché i soggetti sono molti di meno, probabilmente sono una quindicina, però sono stati denunciati 782 volte). Qualcuno mi potrebbe ribattere che, a questo punto, il D.A.C.Ur. non serve a nulla. Invece serve, perché, nella misura in cui c'è una reiterata violazione del D.A.C.Ur., il Questore può proporre la sorveglianza speciale, cosa che è avvenuta per un paio di questi soggetti, anzi più di un paio di soggetti, per i quali poi la reiterazione della violazione della sorveglianza sociale ha portato anche all'arresto.

Quindi, come vedete nella slide, questa misura può essere applicata a chi è solito essere ubriaco o compie atti contrari alla pubblica decenza, a coloro i quali, appunto, esercitano abusivamente l'attività di parcheggiatore o l'attività di commercio o il bagarinaggio.

Per quanto riguarda il D.A.C.Ur. rispetto al “decreto Caivano”, volevo dire una cosa.

Il D.A.C.Ur. per i minori era già esistente. Abbiamo un esempio, di cui ne parlavo tempo fa con la dottoressa Montanaro: soggetti minori resisi responsabili di azioni negative all'interno di Villa Peripato o all'interno di un autobus sono stati sottoposti a D.A.C.Ur., fermo restando il procedimento di natura penale, che ha avuto il suo corso e che ancora credo sia *in itinere*. Quindi, i soggetti minorenni erano già passibili di D.A.C.Ur.

Dico questo per dare informazioni più corrette in relazione al “decreto Caivano” perché, quando si è parlato del “decreto Caivano” qualcuno ha detto che da adesso è applicabile anche ai minori. Il D.A.C.Ur. era già applicabile nei confronti minori, solo che la novità - la stiamo vedendo – consiste nelle modalità di applicazione ai minori ultraquattordicenni, che sono diverse.

Viene notiziato il pubblico ministero minorile, viene notificato agli esercenti la responsabilità genitoriale e viene comunicato al pubblico ministero dei minori, al minore stesso e alla sua famiglia. Ecco, ci sono alcune modifiche che sono sostanzialmente di ulteriore tutela, tenuto conto che stiamo parlando di soggetti minori.

Queste le caratteristiche del D.A.C.Ur.:



 **CARATTERISTICHE:**


- Il Questore dispone il divieto di accessi ad una o più delle predette aree.
- Durata fino a 12 mesi;
- Se il soggetto è stato condannato con sentenza definitiva o confermata in appello negli ultimi 5 anni per reati contro la persona o il patrimonio, il divieto ha durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 2 anni.



NOVITA' DECRETO CAIVANO: IN QUESTO SECONDO CASO NON TROVA PIU' APPLICAZIONE LA PROCEDURA DI CONVALIDA .

Dura dodici mesi; se il soggetto è stato condannato con sentenza definitiva o confermata in appello negli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio, il divieto ha durata non inferiore a dodici mesi e non superiore a due anni. Per il “decreto Caivano” non trova più applicazione la procedura di convalida.

Questa slide è sempre in riferimento al D.A.C.Ur. di cui abbiamo già parlato.



E queste sono le prescrizioni, che sono le stesse previste per la convalida per il D.A.Spo.: cioè, richiesta al pubblico ministero, il quale la avanza al Gip, che valuta se accettare o meno le prescrizioni.




Esiste poi un altro D.A.C.Ur., definito molto spesso “Daspo Willy”, se ricordate quel ragazzo che morì in provincia di Latina se non vado errato, a Colferro, sì, esatto, e da lì poi nacque il denominativo: riguarda la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento.



Anche qui a Taranto abbiamo avuto un'ipotesi in cui un soggetto minore è stato colpito dal “Daspo Willy”.

Si tratta di ambito soggettivo di persone denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva negli ultimi tre anni per i reati commessi in occasione di gravi disordini in pubblici esercizi (facciamo l'ipotesi della rissa all'interno di un locale) e può essere applicabile anche agli ultraquattordicenni.



Il Questore dispone il divieto di accesso e stazionamento nelle immediate vicinanze di pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento ben individuati, quindi non può essere generico, ma il luogo deve essere ben individuato e delimitato: non può essere tutta la città di Taranto, ovviamente, ma, ad esempio, la sola zona del borgo.

E ci può essere anche la prescrizione dell'obbligo di comparizione presso gli uffici di polizia, seguendo le stesse procedure di cui abbiamo detto prima a proposito del D.A.Spo., quindi il doppio controllo Procura della Repubblica e, nel caso di minori, Procura dei minori nonché Gip. La durata è da uno a tre anni.

Veniamo a quest'altra figura che è molto conosciuta, ahimè!

AMMONIMENTI DEL QUESTORE

STOP

Ammonimento per atti persecutori

- istanza della vittima;
- assenza di denuncia.

→ In caso di ammonimento, il reato di stalking è aggravato

Ammonimento per violenza domestica

- si procede anche in assenza di querela (vd Protocollo);
- il procedimento è avviato d'ufficio

→ NO effetti penali

In caso di querela, la Questura di Taranto e la Procura della Repubblica hanno adottato un Protocollo operativo, prevedendo il rilascio di un N.O. da parte della Procura per procedere con il procedimento di ammonimento

Vi posso dire questo: prima vi ho parlato del disagio e degli interventi sui minori; quotidianamente le pattuglie della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri sono impegnate per il 70, 75% in interventi che riguardano il disagio nell'ambito domestico. Chiaramente, il disagio nell'ambito domestico si riverbera anche su chi è all'interno dell'ambito domestico, quindi anche sui ragazzi, sui minori. A parte gli strumenti di natura penalistica, noi abbiamo anche degli strumenti di polizia di prevenzione, che sono appunto quelli dell'ammonimento. L'ammonimento può essere per atti persecutori su istanza della vittima, senza denuncia, oppure per violenza domestica, per cui si procede anche in assenza di querela.

Da un dato statistico dell'anno 2023, su 87 ammonimenti, 72 riguardano violenze domestiche. Vi rendete conto di come questo dato va di pari passo con il discorso del disagio minorile, perché l'intervento del Questore con l'ammonimento in relazione a violenze domestiche vede coinvolti ovviamente anche i minori e vede coinvolta ovviamente anche la Procura dei minori. E proprio per questo a suo tempo è stata fatta una sorta di protocollo operativo con il Procuratore della Repubblica dei maggiorenni, in relazione alla possibilità che il Questore possa venire a conoscenza - e, quindi, emettere l'ammonimento - delle attività investigative, se non ci sono problemi sul segreto istruttorio, onde procedere d'ufficio. Quindi, si procede di ufficio con l'ammonimento anche se la vittima magari non vuole in quel momento che si proceda con l'ammonimento, perché magari ha timore di ripercussioni di tipo negativo da parte della controparte. Generalmente, ahimé, le situazioni riguardano più le donne che gli uomini, nel senso che vedono le donne come vittime e gli uomini come carnefici. Però non si esclude che avvenga anche il contrario, perché ci sono anche casi al contrario. Ma sono molto più rari.

Una novità presente nel “decreto Caivano” riguarda anche l'ammonimento per cyberbullismo.



Sapete bene che oggi va tutto sui social, corre tutto velocemente, non abbiamo il tempo di dire un qualche cosa che già ce lo ritroviamo magari su tik tok o su qualche altra piattaforma. Proprio per questo, per una tutela sicuramente maggiore dei minori nel “decreto Caivano” c'è stata questa

nuova fattispecie, l'ammonizione per il cyberbullismo. Attualmente a Taranto ancora non c'è capitato nessun caso di questo genere. Su questa circostanza dovremmo fare una riflessione.

Per quanto riguarda le iniziative della Questura di Taranto,



come vi ho già anticipato all'inizio, ci sono sostanzialmente tutti i protocolli che abbiamo fatto e che continuiamo a portare avanti. Proprio ieri il Procuratore dei minori ha partecipato, con alcuni miei collaboratori, alle iniziative che hanno riguardato il protocollo cosiddetto “rosa”, anche se non è forse il termine più corretto.

Volevo aggiungere una cosa che avrei dovuto dirvi all'inizio. Sul settore dei minori la Polizia di Stato ha investito tanto perché noi abbiamo un duplice binario; praticamente la Questura ha, da un lato, l'Ufficio minori della divisione anticrimine che si occupa della strategia sostanzialmente; mentre, per quanto riguarda l'operatività immediata, c'è una sezione specifica all'interno della squadra mobile che si occupa proprio di queste problematiche che riguardano i minori, ovviamente in stretta sinergia con la Procura dei minori. In tutto questo, poi, noi abbiamo anche, sia in Questura a Taranto, sia a Martina Franca, delle cosiddette stanze protette, che, qualora ci siano da effettuare delle attività specifiche che riguardano soggetti fragili in generale, e i minori in particolare, possono essere utilizzate.

Sono andato velocemente perché non vorrei togliere spazio ad altri, anche perché i tempi che mi hanno dato erano 20

minuti, se non vado errato, ma li ho abbondantemente superati. Però la materia era abbastanza complessa. Per qualsiasi cosa sono a disposizione, grazie.

GIUSEPPE LOSAPPIO

Inasprimenti sanzionatori, nuove fattispecie di reato e uso “simbolico” del diritto penale

Grazie, grazie Professor Triggiani. Un plauso convinto anche al dottor Pulito per questo convegno così importante.

Non voglia sembrare una *captatio benevolentiae*, di cui non c'è assolutamente bisogno, ma credo che tutti i nostri “incontri” di studio dovrebbero essere introdotti da una relazione come quella del dott. Gambino: esame della realtà, degli interventi con i mezzi che l'ordinamento mette a disposizione, ponderazione dei risultati, individuazione dei rimedi che non funzionano e di quelli che mancano in vista di obiettivi politico-criminali puntuali, specifici.

In questa prospettiva, è fondamentale il dato riferito appunto dal Questore che la Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza nel Report, pubblicato nel maggio 2023, su “La Criminalità: tra realtà e percezione” evidenzia un «aumento esponenziale ... dei reati commessi da soggetti minori».

Alla luce di questa osservazione, nonostante il nome stesso del provvedimento c.d. “decreto Caivano” evochi un drammatico fatto di cronaca, per una volta l'intervento emergenziale corrisponde ad una vera emergenza e non ad una emergenza auto-poieticamente costruita *nel, dal o per* il sistema della comunicazione. Non è solo l'attualità ad avere imposto all'emergenza il carattere dell'urgenza; in questa direzione muovono anche i più recenti trend evolutivi della realtà nazionale.

La concretezza dell'emergenza/urgenza (di là dell'allarme sociale suscitato da un *signal crime/case*) non vuol dire che le risposte del legislatore siano quelle giuste.

Quanto ai profili riferibili al sistema sanzionatorio, inteso in senso lato, i versanti dell'intervento sono quattro.

Il primo è quello, che è già stato ampiamente illustrato nella relazione precedente, e sul quale non torno, delle misure iscrivibili nell'orbita della prevenzione personale *ante-delictum* non detentiva (l'ammonimento, l'avviso orale, le limitazioni alla libertà personale circoscritte a tempi, comportamenti,

luoghi determinati), che vengono estese ai minori ultraquattordicenni e, in un caso, addirittura ai dodicenni. È così, ad esempio, per il DASPO urbano (c.d. Willy), per l'avviso orale e, in quest'ultima ipotesi, per il divieto (che l'autorità giudiziaria può adottare su proposta del Questore) di possedere o utilizzare telefoni cellulari e altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce quando il loro uso è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso stesso.

Un secondo versante di intervento è quello processual-penalistico, cui ancora una volta faccio molto brevemente cenno solo per definire meglio il quadro complessivo delle misure (l'analisi più puntuale sarà oggetto delle prossime relazioni): viene ridotta (da 5) a 3 anni la pena massima dei reati non colposi per i quali si consente l'accompagnamento presso gli uffici di polizia del minorenne colto in flagranza, trattenendolo per il tempo strettamente necessario (non oltre 12 ore) alla sua consegna a chi esercita la responsabilità genitoriale; per le misure diverse dalla custodia cautelare, la soglia di applicabilità al minore scende da 5 anni a 4; scende da 9 anni a 6 anni la pena massima richiesta per procedere con il fermo, l'arresto in flagranza e la custodia cautelare per delitti non colposi; viene previsto che fermo, arresto e custodia cautelare possano essere disposti anche per ulteriori e specifiche fattispecie (come il furto aggravato, i reati in materia di porto di armi od oggetti atti ad offendere, violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, resistenza a un pubblico ufficiale, produzione e spaccio di stupefacenti). Altri inasprimenti dei versanti cautelari sono introdotti per i minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale, come ad esempio delitti di "associazioni di tipo mafioso" e di "associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope". In direzione opposta si colloca la previsione che prescrive al pubblico ministero, che procede nei confronti di un minore per un reato punito con la pena pecuniaria o la pena detentiva non superiore a cinque anni, di notificare all'indagato e all'esercente la responsabilità genitoriale l'istanza di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo.

Concerne la dimensione dell'esecuzione penitenziaria la disposizione secondo cui il Direttore dell'istituto può chiedere

al magistrato di sorveglianza il nulla osta al trasferimento dall'istituto minorile al carcere nei confronti del detenuto di età compresa tra 18 e 21 anni che abbia commesso il reato da minorenni, il quale con i suoi comportamenti compromette la sicurezza o turba l'ordine negli istituti; con violenza o minaccia impedisce le attività degli altri detenuti; si avvale dello stato di soggezione da lui indotto negli altri detenuti. Se il detenuto è di età compresa tra 21 e 25 anni, la richiesta di nulla osta è possibile se il detenuto stesso abbia realizzato anche una sola delle condotte appena accennate.

Il quarto ambito è quello schiettamente penalistico, che insieme a quello penitenziario è il più povero di contenuti. Oltre all'estensione dell'art. 76, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011 anche ai minorenni (mera conseguenza dell'applicazione agli stessi soggetti dell'avviso orale) e gli incrementi sanzionatori previsti in materia di armi e droga, la novità più significativa è l'introduzione dell'articolo 570-ter c.p. che subentra all'abrogato art. 731 c.p.. La nuova fattispecie delittuosa punisce due condotte diverse: il primo comma sanziona con la reclusione fino a due anni l'omissione dell'obbligo di iscrizione del minore a scuola; il comma 2, invece, prevede la reclusione massima fino ad un anno, nel caso in cui le assenze ingiustificate del minore corrispondano all'elusione dell'obbligo di istruzione.

Non è questa la sede per analizzare puntualmente un quadro di interventi così articolato e complesso. Si tratta piuttosto di riflettere sulle linee di fondo del nuovo provvedimento che non si esaurisce alla dimensione sanzionatoria ma è sicuramente caratterizzato da una svolta nel senso del rigorismo punitivo (solo in minima parte sorretta dalla dimensione extrapenalistica). È un compito di analisi nel quale bisogna cercare di evitare le “rapide” delle valutazioni pregiudiziali, che declinano illusioni abolizioniste ovvero le velleità panpenaliste che esaltano la funzione del “reato penale”¹ quale “unica ratio” delle strategie di prevenzione della devianza, tanto più di quella minorile.

Certo il ricorso alla risorsa punitiva alla radice resta misterioso. Il grande enigma di fondo della materia penale non è stato dipanato. «Da millenni gli uomini si puniscono e da

¹ A. CADOPPI, *Il “reato penale” Teorie e strategie di riduzione della criminalizzazione*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2022.

millenni si domandano perché lo facciano»². La domanda di Eugene Wiesnet non ha ancora trovato una risposta risolutiva ed anche autori – come dire – meno agnostici parlano di un tema «ingombrante, luccicante, affascinante e minaccioso allo stesso tempo»; «una seduzione oscura»³. Un aspetto fondamentale della fascinazione del diritto penale è il rapporto con il male, compreso quello intrinseco allo stesso sistema delle punizioni. Il «diritto penale non è solo uno strumento a vantaggio delle persone: esso può divenire anche un'arma che si ritorce contro le persone, e può infliggere ferite anche gravi»⁴. Per questo la «giustizia penale è un male necessario»; se «supera i limiti della necessità resta soltanto il male»⁵.

Nella prima lezione (24 novembre 1971) del ciclo di lezioni (frequentatissime) che teneva annualmente al Collège de France, Foucault enunciò il principio metodologico di riportare l'analisi del sistema penale nel contesto dei sistemi di repressione intesi quali sistemi reversibili che si comprendono anche individuando «chi reprime e chi è represso; che cosa si reprime e con quali mezzi»⁶. Come dire che la focalizzazione di alcuni interventi in una direzione non ci deve far perdere di vista la de-focalizzazione degli interventi in un'altra direzione.

Per esempio, nel decreto manca una risposta alle osservazioni del Professor Stefano Vicari, primario di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza Bambin Gesù di Roma: «nel 2007, quando sono arrivato, il reparto era sempre mezzo vuoto. Oggi abbiamo liste d'attesa lunghissime. Abbiamo avuto in cura pazienti che hanno tentato il suicidio a 11 o 12 anni. Il più giovane aveva nove anni».

Eppure non può non esserci una relazione tra questo dato e la crescita esponenziale dei reati commessi dai minori alla quale accennavo in precedenza. Sotto questo profilo, nel c.d. “decreto Caivano” lo strumento punitivo si presenta come unica *ratio* di contrasto del disagio giovanile. Si propone una “strategia” che sembra volere prevenire punendo, piuttosto che prevenire promuovendo.

² E. WIESNET, *Pena e Retribuzione. La riconciliazione tradita*, Giuffrè, Milano, 1987, p. XV.

³ W. HASSEMER, *Warum Strafe sein muss. Ein Pläydoer*, trad. it. D. Siciliano, il Mulino, Bologna, 2012, p. 17.

⁴ W. HASSEMER, *Warum Strafe sein muss*, cit., p. 10.

⁵ C. ROXIN, *Fragwürdige Tendenzen der Strafrechtsreform*, in *Radius*, 1966, III, p. 37.

⁶ M. FOUCAULT, *Theories ed istituzioni penales. Cours au Collège de France 1971-1972*, trad. it., D. Borca, Feltrinelli, Milano, 2019, p. 16.

Difficile sottrarsi all’impressione – una valutazione meno cauta richiede un vaglio dell’esperienza per forza di cose ancora assente – che siamo (ancora una volta) dinanzi ad un uso “simbolico” del diritto penale⁷; l’ennesimo lavacro esorcistico⁸ che, nello specifico del d.l. n. 123 del 2023, infiltra la dialettica del noi-contro loro, caratteristica del diritto penale del nemico, persino nel rapporto con le nuove generazioni, in potenziale connessione con altri interventi, ispirati da intenti chiaramente repressivi, come la criminalizzazione del *rave party* o di altre manifestazioni di cui spesso sono protagonisti i giovani⁹.

⁷ Cfr. *ex multis* S. BONINI, *La funzione simbolica del diritto penale nel diritto penale del bene giuridico*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018 (ovvero open access <https://iris.unitn.it/>).

⁸ L. STORTONI, *Angoscia tecnologica ed esorcismo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, p. 71.

⁹ Cfr. F. FORZATI, *Il nuovo Ddl sicurezza fra (poche) luci e (molte) ombre: primi spunti di riflessione*, in www.archiviopenale.it (15 dicembre 2023).

PINA MONTANARO

Percorso di rieducazione (o di mera deflazione?) per il minore (art. 27-bis d.P.R. n. 448/1988)

Sì, grazie e buongiorno a tutti. Io ringrazio prima di tutto il Dipartimento e, in particolare, il Professor Pulito per questa iniziativa e, soprattutto, per l'attenzione che sempre mostra e che anche oggi conferma per le situazioni relative al disagio minorile.

Parlo di disagio, non di criminalità minorile, perché è su quello che in realtà dobbiamo puntare l'attenzione.

I relatori che mi hanno preceduto hanno posto sul tavolo una serie di tematiche molto stimolanti; ci sarebbe tanto da dire, ma sono stata testé redarguita sulla necessità di osservare i quindici minuti che mi sono stati assegnati. Dico solo *en passant* — in virtù della funzione che rivesto, anche un poco per tranquillizzare quelli che sono stati i timori espressi inizialmente — che bisogna considerare due cose.

C'è stato sicuramente attraverso il “decreto Caivano”, approvato dalla Camera nel testo rivisto dal Senato, un inasprimento delle pene, soprattutto delle sanzioni, e una possibilità estesa di applicazione di misure precautelari e cautelari.

Però non dimentichiamo quella che è stata definita la realtà: le cronache sono piene di episodi relativi a minori che vengono controllati o fermati, cui viene addebitato un porto abusivo di armi, soprattutto di armi da taglio, sono episodi frequenti e spesso dette armi sono utilizzate negli scontri, a volte caratterizzati da particolare violenza, tra coetanei e non solo.

Tuttavia, le novità legislative devono sempre essere lette alla luce di quella che è la finalità e l'ispirazione del processo minorile, in cui — attenzione — nessuna misura precautelare o cautelare è obbligatoria. Questo è fondamentale, perché dà la possibilità agli operatori del settore di valutare comunque la situazione di carattere generale, che può eventualmente richiedere l'applicazione o meno di una misura.

Non ci possiamo nascondere dietro un dito: noi sul territorio abbiamo un incremento esponenziale di reati collegati alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei minori. Spesso questi episodi non sono isolati, non sono

occasionalmente, ma sono espressione, proprio in virtù di quella situazione di disagio che è alla base, di un coinvolgimento in una rete ben più complessa e organizzata da maggiorenni in cui i minori risultano coinvolti.

Quindi attenzione. Sì, è vero, consideriamo il dato letterale, ma poi la valutazione va svolta caso per caso in relazione alla necessità, a volte, anche di quell'intervento repressivo.

Ricordiamoci che nel minorile anche la misura cautelare, anche la sanzione, ha una funzione eminentemente rieducativa.

I progetti rieducativi, anche negli istituti penali minorili, vanno rafforzati perché non sono sufficienti, così come non lo è il personale a disposizione negli istituti penali minorili. Bisogna potenziare proprio quei servizi che consentono di rendere il processo penale minorile - come effettivamente la Costituzione richiede - il luogo e l'occasione per una rieducazione e un reinserimento che sia concreto e vero, e non soltanto formale.

Questa era una parentesi necessaria perché è una cosa che ci tocca tutti i giorni e non possiamo, come si diceva in precedenza, perdere la visione d'insieme.

Intanto ogni istituto indicato come rieducativo può funzionare, in quanto è supportato, prima e a monte, da una azione di prevenzione e, poi, da un'azione di valutazione delle misure necessarie da mettere in campo, da una valutazione - attenzione - personologica, non oggettiva, e quindi degli effetti e dei risultati che si possono e si riescono a raggiungere.

È un percorso, non ci si può limitare in maniera isolata a valutare i singoli istituti e i singoli passaggi, perché altrimenti non assolviamo a quella funzione e a quel servizio a cui siamo chiamati dal nostro legislatore, dai principi ispirativi della nostra Costituzione.

Ricordo per tutti l'articolo 27 e l'articolo 31 della Costituzione, che devono costituire i fari per quanto ci riguarda, nell'ambito del processo minorile.

Mi taccio sul punto. Passo all'argomento che mi è stato assegnato: questa nuova disposizione, che è stata introdotta con il "decreto Caivano", che abbiamo detto presenta delle misure di carattere maggiormente repressivo.

Scusatemi una parentesi di carattere tecnico, ma la devo fare perché devo illustrare poi il ragionamento che è sottostante.

Esaminiamo l'art. 8 del d.l. n. 123/2023: ricompare nell'articolo 8 il pericolo di fuga come esigenza cautelare per una richiesta di misura cautelare nei confronti di un minore.

Quella stessa esigenza che era stata ritenuta incostituzionale dalla Corte costituzionale per un eccesso di delega, perché il legislatore delegante, in una fase iniziale, non aveva previsto appunto il pericolo di fuga.

Poi si passa alla lettera b) dell'articolo 8, che prevede l'inserimento dell'articolo *27-bis* nel d.P.R. n. 448/1988 intitolato "Percorso di rieducazione del minore".

Ora, su questo specifico istituto che è stato introdotto, soprattutto gli addetti ai lavori hanno sollevato una serie di perplessità. Vediamo perché, cercando di esaminare questo istituto così come vigente – allo stato- secondo il "decreto Caivano". Vedremo quali sono le criticità, almeno a parere di chi vi parla o di alcuni degli addetti ai lavori; quali sono le modifiche apportate dalle Commissioni prima dell'approvazione del testo in Senato, dove è stata posta la fiducia, così come è stata posta la fiducia alla Camera, due giorni fa; qual è il testo definitivo e se questo iter legislativo ha o meno corretto quegli aspetti che ci sembrano più discutibili e, infine, se tale istituto effettivamente possa o meno essere definito un percorso di rieducazione.

Quando si parla di percorso di rieducazione noi non potremmo che essere felici dell'introduzione di questo istituto, considerato che il recupero del minore mediante la sua rieducazione e il suo reinserimento sociale è la finalità cui, come più volte affermato dalla Corte costituzionale, deve essere improntata la giustizia minorile, proprio in ossequio a quel principio della tutela dei minori di cui all'articolo 31 della Costituzione.

In realtà, però, quello che viene definito un percorso di rieducazione presenta delle caratteristiche da valutare sotto l'effettiva efficacia rieducativa e, soprattutto, si pone in contrasto con i principi costituzionalmente dettati in materia di giustizia minorile.

Farò riferimento in particolare ad alcune sentenze della Corte costituzionale che, dando appunto una interpretazione costituzionalmente orientata di alcuni istituti - quale quello della messa alla prova oppure quale l'assenza nel processo penale minorile della previsione di una messa alla prova nelle indagini preliminari o di un patteggiamento nelle indagini preliminari- ci hanno spiegato perché è invece giusto che così sia.

Vediamo se tutto questo lo ritroviamo o è compatibile o meno con il testo dell'articolo *27-bis*, così come introdotto dal

“decreto Caivano” che prevede, appunto, un'istanza di definizione anticipata del procedimento.

Mi piace sempre ricordare, quando partecipo a questi incontri, che la specificità del processo minorile non è soltanto nella valutazione e nella possibilità di rieducazione in base alla gravità dei reati o ad altri fattori.

La valutazione che deve essere posta in essere è di tipo *personologico*. Al centro dell'attenzione, nel momento in cui si devono prendere in considerazione le misure di intervento, è la personalità del minore, è il minore, non il fatto reato.

Il legislatore delegante - parlò della l. 16 febbraio 1987, n. 81 recante «Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale» – all'articolo 3 ebbe a specificare che la disciplina del processo minorile doveva rispettare i principi generali del nuovo processo penale, ma «con le modificazioni ed integrazioni imposte dalle particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturità e dalle esigenze della sua educazione».

Ancora, sempre nello stesso articolo, alla lettera e), da cui trae origine la messa alla prova per i minori, che è l'istituto rieducativo per eccellenza nell'ambito del procedimento minorile, si afferma il «dovere del giudice di valutare compiutamente la personalità del minore sotto l'aspetto psichico, sociale e ambientale, anche ai fini dell'apprezzamento dei risultati degli interventi di sostegno».

In questa direttiva della lettera e) dell'articolo 3 noi ritroviamo quella che è la specificità del percorso di messa alla prova che, come abbiamo detto, costituisce per eccellenza un percorso di rieducazione, di rapida fuoriuscita del minore dal circuito penale, che è una delle due finalità del processo penale minorile: rieducazione e rapida fuoriuscita. Quest'ultima però, non significa, mi perdoneranno gli avvocati (stavolta la faccio io la polemica), ottenere una sentenza di estinzione del reato perché tanto i “compitini” sono stati assunti. No! Significa vedere effettivamente se c'è stata un'evoluzione positiva della personalità del minore che, partendo da un ravvedimento e da una presa di coscienza del disvalore degli atti commessi, compie un percorso guidato dai servizi sociali minorili che consente di apprezzare materialmente quella che è l'evoluzione in positivo della sua personalità, recuperando quella frattura - che con il reato ha determinato- prima di tutto con se stesso, con la famiglia e con l'intera comunità che lo circonda.

Questo è il significato della rieducazione. Questo è il vero significato della veloce fuoriuscita del minore dal circuito penale.

Ma se a monte non c'è lavoro di ravvedimento, quella fuoriuscita sarà solo sulla carta e resterà solo simbolica perché, dopo due mesi, noi ci ritroveremo lo stesso minore nuovamente denunciato, magari per un reato dello stesso tipo. Per questo noi - lo dico quotidianamente - non facciamo altro che insistere con i nostri *partners* e i servizi sociali ministeriali per adeguare e riempire di concreto significato quei progetti di recupero della messa alla prova. Ma cerchiamo anche di favorire le formazioni specifiche degli avvocati, soprattutto degli avvocati penalisti, che spesso, essendo non specializzati, vengono nelle nostre aule con la mentalità dell'avvocato penale del maggiorenne. Niente di più sbagliato, niente di più sbagliato!

Allora, se questa è la messa alla prova, vediamo se l'articolo *27-bis* ci propone una formazione e un percorso di recupero anticipato, ovvero se agevola solo la fuoriuscita del minore dal processo penale in una fase ancora precedente.

La relazione dell'Ufficio Studi del Senato e anche della Camera, che troverete tranquillamente su internet, dice che in realtà quello dell'articolo *27-bis* costituisce una versione semplificata della messa alla prova, che il nostro codice attualmente colloca nell'ambito del processo minorile dall'udienza preliminare in poi.

Si dice, ancora, che si differenzia dalla messa alla prova ordinaria di cui agli articoli 28 e 29 del d.P.R. n. 448/1988, per la minore durata (perché dura di meno), per la minore gravità dei reati e per l'attribuzione dell'iniziativa di promuovere questo progetto di messa alla prova al pubblico ministero, il quale, secondo l'attuale testo, è obbligato per i reati puniti con pena inferiore o uguale ai cinque anni, a presentare questa istanza, a notificare all'indagato e all'esercente la responsabilità genitoriale questa istanza di definizione anticipata, fermo restando quello che è il compito del giudice eventualmente di dichiarare e valutare l'estinzione del reato.

Ci sono delle grosse perplessità, perché si parla di tutto tranne che della personalità del minore. Dove la vedete la rieducazione? Si legge «minore gravità del reato»: ma allora è il reato che noi dobbiamo tenere presente, cioè è la fattispecie di reato che ci dice che è possibile proporre un progetto di messa alla prova? Abbiamo detto finora che in realtà più che il reato è

la personalità del minore a rilevare, perché, come è stato più volte detto dalla Suprema Corte in materia di messa alla prova, quello che importa è il ravvedimento, cioè la rieducazione dell'imputato.

L'avvio del percorso di rieducazione dell'indagato o dell'imputato, a seconda della diversa fase, presuppone che sia formulabile un giudizio prognostico positivo sulla rieducazione del minore e quindi sull'evoluzione della sua personalità verso modelli che siano socialmente adeguati.

Ma come lo formuliamo? Come facciamo a formulare questo giudizio? In realtà non basta considerare soltanto la tipologia di reato, che sia più o meno grave, ma quello che importa è verificare quali sono le modalità di attuazione del comportamento criminoso, i motivi a delinquere, eventuali precedenti penali, la personalità e tutti gli elementi utili a compiere questo vaglio.

Pensate che la Corte di cassazione, con riferimento in particolare alla messa alla prova attualmente vigente, ci ha detto che la confessione non basta, perché il fatto che un minore, ad esempio, ammetta che i fatti storici sono quelli così come contestati nel capo di imputazione, di per sé non può essere considerato un elemento sintomatico del ravvedimento. Perché il ravvedimento, che è alla base del procedimento di rieducazione, viene constatato attraverso l'evoluzione della personalità, attraverso la presa di coscienza del disvalore sociale degli atti che sono stati posti in essere e, quindi, la predisposizione a un processo evolutivo del tipo personale, allargato poi a quello che è l'ambiente circostante.

Peraltro, la Corte costituzionale, con la sentenza numero 412 del 1990 ha affermato, non a caso, che alla messa alla prova possono accedere i minori, anche se sono ad esempio imputati di reati punibili con la pena dell'ergastolo. Perché? Perché non è la gravità del reato in sé che deve essere presa in considerazione, ma quello che vi ho detto prima.

Questa messa alla prova semplificata, come è stata definita, introdotta dall'articolo 27-*bis*, può essere considerata coerente con i principi che ispirano il processo penale minorile?

Vi dico sinteticamente che cosa dice questa norma.

Il tenore letterale è un po' vago e pone problematiche di carattere interpretativo, ad esempio, si dice: il pubblico ministero «nel caso di reati» per i quali è prevista la pena detentiva non superiore al massimo a cinque anni o pena

pecuniariaeccetera. La formula «nel caso di reati» non lascia comprendere se si sta facendo riferimento alla fase delle indagini preliminari, perché si sta procedendo, o alla fase in cui si è già andati a giudizio, cioè all'udienza preliminare.

Ancora, si legge che «nel caso di reati» puniti con pena inferiore ai cinque anni, «notifica»: quindi, “notifica” e non “può notificare”. Si tratta di un obbligo di notificare, per queste fattispecie di reato, al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale, un'istanza di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione sulla base di un programma rieducativo «che preveda, sentiti i servizi minorili di cui all'articolo 6, compatibilmente con la legislazione sul lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito di enti no profit o lo svolgimento di altre attività», insomma attività anche di volontariato per un periodo che va da uno a sei mesi.

Il programma rieducativo, secondo questa norma, si incentra sul lavoro socialmente utile o sull'attività di volontariato o un qualsiasi tipo di attività utile per la società civile.

Diamo per scontato che stiamo parlando - come poi è stato specificato - della fase delle indagini preliminari e di reati anche abbastanza grave (perché fino a cinque anni guardate abbiamo intanto lo spaccio, quinto comma, abbiamo le lesioni, abbiamo la violenza privata, abbiamo reati gravi per quanto riguarda i minori, soprattutto in considerazione delle modalità - che qui non vengono considerate, ma noi le consideriamo - con cui vengono commessi e del substrato di carattere economico, sociale e familiare nel quale devono essere inquadrati): ebbene, presupposto ciò, il minore indagato di questo reato ha la possibilità di uscire dal processo penale proponendo con il difensore un progetto, che preveda anche per sei mesi, tre mesi, quattro mesi, attività di questo tipo.

Tale progetto va sottoposto ai servizi di cui all'articolo 6 (adesso hanno avuto la bontà di specificare che si tratta dei servizi sociali ministeriali della giustizia, perché l'articolo 6 prevede anche i servizi sociali territoriali che, come sapete, non sono deputati a seguire il minore nella fase del processo penale), che devono essere “sentiti” (non è neanche richiesta la loro approvazione).

Il pubblico ministero, per come è formulata la norma, una volta ricevuto questo progetto, non può sindacarlo ma lo trasmette al giudice entro dieci giorni. In altri termini, ha l'iniziativa, anzi l'obbligo dell'iniziativa, però poi non può formulare alcun tipo di valutazione sul tipo di progetto che è stato presentato dall'indagato e dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Anche in questo caso non si comprende a quale giudice vada trasmesso il progetto, se al giudice delle indagini preliminari o al giudice dell'udienza preliminare. Alcuni hanno interpretato sinora che il giudice debba necessariamente essere il giudice dell'udienza preliminare (poi vi dirò perché, sulla scorta di quanto chiarito dalla sentenza della Corte costituzionale, debba essere il giudice delle indagini preliminari); altri sostengono che, parlandosi di definizione anticipata, si tratta del giudice delle indagini preliminari.

Secondo la prima scrittura dell'articolo 8 il giudice, sentito il minore e l'esercente la responsabilità genitoriale (non sente i servizi, non sente il pubblico ministero) - non si precisa se fissando o meno un'udienza - emette l'ordinanza di ammissione indicando la durata del percorso e sospendendo per un tempo corrispondente il procedimento penale (nonché, come poi è stato specificato, i termini di prescrizione).

Ora, la Corte costituzionale, lo dico semplicemente proprio con due battute, con una- secondo me- meravigliosa sentenza, la numero 139 del 2020, presidente Marta Cartabia (quella stessa Cartabia che ha firmato la riforma del procedimento penale che ha introdotto a sistema - forse - i percorsi di giustizia riparativa), nel rigettare la questione di legittimità costituzionale che era stata posta con riferimento alla mancata previsione di una messa alla prova nella fase delle indagini preliminari, sulla scorta di quanto invece previsto per i maggiorenni, ha detto chiaramente che la messa alla prova per i maggiorenni ha una valenza pattizia e che cioè è un accordo tra indagato e pubblico ministero, secondo un indirizzo di politica di legislativa cui non sono estranee finalità di deflazione giuridica per i reati di minore gravità.

Ebbene, il nostro istituto di cui all'articolo 27-*bis* sembra tanto ricordare la messa alla prova nella fase delle indagini preliminari prevista per i maggiorenni, che a sua volta si ispira al patteggiamento.

Ma la stessa Corte costituzionale ha sottolineato che la finalità rieducativa della messa alla prova minorile - attenzione, notate le parole, non sono scritte a caso – «si oppone ad una eccessiva anticipazione procedimentale delle relative valutazioni, sicché la messa alla prova, che forse più di ogni altro l'istituto corrisponde alla rieducazione del minore, può assolvere la sua primaria funzione rieducativa solo se disposta a tempo debito da un giudice strutturalmente qualificato alle necessarie valutazioni di personalità».

Qui si fa riferimento al giudice dell'udienza preliminare che, come sapete, è composto dai giudici onorari che sono specialisti. Questo perché? Perché la valutazione è sempre e soltanto sulla personalità.

E allora, si può anticipare un percorso di questo genere nelle indagini preliminari senza neanche specificare la necessità di chiudere le indagini preliminari e, prima ancora, senza neanche sapere - se c'è un completamento delle indagini- se c'è una prognosi di responsabilità, senza sapere quali misure sia più idoneo adottare in relazione al reato che si presume sia stato commesso? Tutto questo sembra essere alquanto lontano dall'efficacia rieducativa che forse si tentava di raggiungere.

Fortunatamente nella stesura finale, approvata al Senato e alla Camera, è stata eliminata la preclusione, in caso di interruzione volontaria ingiustificata del percorso, di accesso alla messa alla prova nelle fasi successive del procedimento. Anche su questo aspetto la Corte costituzionale si era pronunciata. Sappiamo che, proprio perché la personalità di un'adolescente è in evoluzione, una messa alla prova fallita nell'udienza preliminare può trovare spazio in dibattimento e addirittura nella fase di appello. Ciò non avviene perché è cambiato il reato ma perché è cambiato e maturato il soggetto, nel frattempo accompagnato in questo processo di maturazione dagli specialisti, cioè dai servizi sociali ministeriali.

Orbene, tutto ciò non lo troviamo nel nuovo istituto, ma quantomeno si è eliminata la preclusione e si è specificato che il giudice debba valutare la congruità del percorso di reinserimento concordato dalla parte.

Si è altresì aggiunto che si tratta di istituto da adottare nelle indagini preliminari «se i fatti non rivestono particolare gravità»: vale quello che ho detto poc'anzi sullo spostamento dell'asse della valutazione sul reato.

Percorso di rieducazione (o di mera deflazione?) per il minore

Un'ultima battuta. Questo istituto, anche nella formulazione definitiva, dimentica qualcuno: dimentica la vittima del reato, non c'è! In un sistema in cui si cerca di utilizzare la giustizia riparativa come alternativa alla risposta sanzionatoria per ricucire quello strappo con la vittima e con la società, la vittima non c'è. È un istituto fondato sull'imputato, sull'autore del reato e sul procedimento, da cui la vittima, purtroppo, spesso coglie occasioni di vittimizzazione secondaria. Grazie.

PIETRO ROSSI

Modifiche al regime delle misure precautelari e cautelari per i minori

Anche io formulo i ringraziamenti per essere parte di questo dibattito molto interessante, nel quale mi sento mallevato dalla responsabilità di dover trattare alcuni aspetti che sono già stati compiutamente affrontati e, quindi, credo di mantenere fede all'impegno di essere breve.

Guardate, me ne ero fatta un'idea attraverso un po' di letteratura e di pubblicistica, un po' di informazioni e di studi e, soprattutto, sulla scorta di un'esperienza ormai annosa.

Vieppiù sono confermato nella mia idea, dagli interventi che ho appena ascoltato, non soltanto da quelli in chiave critica, ma anche da quelli in chiave (ugualmente molto interessanti) descrittiva.

E l'idea che mi sono fatto è che questo decreto lascerà ben poche tracce di sé, quanto a fungibilità concreta.

Il terreno è scivolosissimo, nel senso che è evidente che tutte le volte che si interviene con una produzione normativa che fa seguito, nell'immediatezza dei fatti, ad un dato emergenziale, si interviene su un'emergenza effettiva - come dice il Professore che mi ha preceduto - ma la risposta (senza mettere in discussione le intenzioni) non è quasi mai congruente con riferimento all'efficacia.

Torniamo un momento ai "fondamentali" del diritto minorile. Il d.P.R. n. 448/1988, istitutivo dell'attuale processo penale minorile, ha stabilito delle pietre miliari inossidabili e che resisterebbero anche a tentativi maldestri di cambiamento.

Senza timore di smentita credo di poter dire che la giurisdizione minorile è un'attività eterodossa, se non eretica, nell'ortodossia dello svolgimento del processo penale come lo conosciamo.

Sono perfettamente d'accordo con quello che diceva la Procuratrice, anzi mi spingo a un po' più avanti: si astengano gli avvocati che ritengono non indispensabile una preparazione specifica nel diritto minorile, perché ci sono dei meccanismi che scattano rispetto ai quali non si può derogare. Lo dico così, in maniera molto brutale, probabilmente registriamo persino il diritto alla cattiveria, alla malvagità, per quello che riguarda gli

adulti. Ci sono una serie di brocardi, *nemo tenetur se detegere*, tutta una serie di “regole” che abbiamo imparato studiando, per cui è previsto che un adulto possa uscire indenne nella ricostruzione della verità processuale riguardo alla responsabilizzazione rispetto a quello che ha fatto.

Invece, il processo penale minorile è un processo non soltanto rieducativo, ma della responsabilizzazione, che non ha niente a che fare con una sorta di depunitività *ex abrupto*. La responsabilizzazione comporta anche cogliere ogni singola opportunità nell'articolazione del processo, in tutte le fasi del processo, per mettere il ragazzo di fronte alla responsabilità, di fronte alla necessità di assumere responsabilità e, quindi, di comprendere fino in fondo quello che ha fatto.

In un contesto di questo genere non ci sono scappatoie, non ci sono scorciatoie, naturalmente sempre nell'ottica della cura totale della parte materiale del diritto. Bisogna, cioè, comunque attribuire in ogni caso la responsabilità a quella persona; i fatti devono essere effettivamente compiuti da quella persona, che è l'altra faccia della medaglia. Non basta la confessione (magari di maniera, funzionale cioè ad attingere a percorsi di fuoriuscita dal processo); la ricostruzione deve essere assolutamente precisa.

Ma il processo è un luogo retorico in cui bisogna metterci quel *quid pluris* di attenzione proprio per il bene del ragazzo. È tutto qua lo snodo.

Qui abbiamo un decreto che è dichiaratamente nel solco della protezione dell'infanzia, protezione della minore età, ma in realtà è un tentativo di protezione “dai” ragazzi, è un tentativo di mettere - come diceva il Professore - una precisa linea di demarcazione tra il “noi” e il “loro”.

Guardate, mi ricordo sempre di un progetto sociale molto ambizioso di cosiddetta educativa di strada, nel quartiere San Paolo di Bari. Noi - ma lo dico così, non significa niente, se non sotto il profilo simbolico - dovemmo scegliere un nome; c'è anche nel Terzo settore, come nei prodotti pubblicitari, la disciplina del *namings*, cioè per un progetto sociale si deve trovare un nome che sia accattivante e interessante. Ci venne il progetto Kid, ricordando il monello di chapliniana memoria, ma eravamo consapevoli anche che Kid in barese (chidde) significa quelli, quegli altri. Era un tentativo chiaramente di elaborare un pensiero anche critico rispetto alle connotazioni negative che il progetto poteva produrre.

Dobbiamo sempre entrare nell'ordine di idee che il terreno è estremamente scivoloso. Neanche io mi scandalizzo quando si ricorre al diritto penale; per formazione sono per il diritto penale minimo, ma non sono neanche un abolizionista con riferimento all'esecuzione della pena.

Però ci soccorre già la giurisdizione, cioè la Cassazione ha già spiegato, con una mirabile sentenza che tutti quanti conosciamo, che l'evitamento, fino a quando è possibile, dell'introduzione nel sistema penitenziario non significa che si rinuncia alla pena.

Come del resto afferma l'articolo 27 della Costituzione, bisogna pensare che ci sono delle pene diverse e non c'è una sola pena; quindi, bisogna cercare di evitare l'inserimento nel circuito penitenziario. Questa è la ragione per cui il terreno scivolosissimo ha fatto prendere questa ulteriore buccia di banana nella misura in cui si abbassa la soglia per l'ingresso in carcere.

Ora, noi sappiamo perfettamente che gli istituti penali minorili sono un paradiso rispetto al carcere per adulti. Ma, pur caricandoli di quegli effetti collaterali positivi, in una sorta di eterogenesi dei fini, per cui diventano l'ultimo momento in cui lo Stato si prende in carica un ragazzo e l'ultima frontiera di inserimento di un ragazzo restio alle regole dentro un sistema di regole (adesso gli istituti penali minorili forse sono questo), tuttavia, rappresentano contemporaneamente anche una declaratoria di fatto del fallimento da parte dello Stato di fronte alle proprie responsabilità. In altri termini, quando con un patrimonio normativo di diritto penale sostanziale, di diritto processuale minorile, con tutto quello che ci siamo inventati, alla fine, persino dopo tutti quei tentativi, un giovane va a finire in galera, vuol dire che qualche cosa non è andata bene.

Sebbene lì dentro si possa anche fruire di tutte quelle opportunità che fuori non sono state date, l'evitamento è un imperativo morale per tutti.

E temo che la sentenza della Corte costituzionale, che prevedeva che non si applicasse la misura cautelare per il pericolo di fuga rispetto ai ragazzi, non fosse legata soltanto al difetto di delega; credo piuttosto che fosse proprio legata alla inopportunità di inserire il ragazzo in un luogo dove già c'era la consapevolezza che diventasse un luogo per peggiorare le proprie condizioni di cittadinanza.

Per questi e altri aspetti che non vi declino, sia per mancanza di tempo, sia perché già trattati in precedenza prima meglio di me da parte degli altri relatori, ritengo che questa sia stata una di quelle occasioni in cui non si è voluto prendere atto del fatto che la disponibilità normativa già esistente era perfettamente congruente rispetto alle esigenze.

Non si è voluto prendere atto del fatto che una risposta emotiva può colpire la pancia e i cuori dei cittadini, ma non mette il loro cervello in funzione.

Non abbiamo compreso il fatto che gli strumenti che abbiamo a disposizione sono testati e hanno funzionato tutte le volte che hanno fruito delle risorse economico-finanziarie necessarie.

Dobbiamo tenere presente che tutto quello che si può fare in un territorio deprivato è una cosa che ha a che fare sicuramente con la dotazione strumentale (infrastrutture, scuole, campi sportivi, luoghi adeguati), ma ha bisogno anche di molti professionisti che prendano in carico questi ragazzi, con la capacità di dover entrare in relazione con loro.

Un decreto che stabilisca che il problema si risolve soltanto con l'enfaticizzazione e l'invenzione di nuovi deterrenti sanzionatori e che soltanto incidentalmente cerchi di migliorare anche le prestazioni di prevenzione sociale, credo che sia un decreto che è destinato a lasciare poca memoria di sé. Grazie.

LORENZO PULITO

Disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penali per minorenni

Lo *Sturm und Drang* del d.l. n. 123/2023 (c.d. “decreto Caivano”)¹, convertito in l. n. 159/2023, con cui il Governo ha adottato «misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale», ha investito anche il d.lgs. n. 121 del 2018. Con quest’ultimo, in attuazione della l. delega n. 103 del 2017², si è dato vita al primo ordinamento penitenziario minorile, colmando quell’intollerabile carenza consistente nella mancanza – oramai quarantennale – di una normativa dedicata al trattamento dei minori, differenziato rispetto agli adulti. La speciale cura riservata ai minori dalla Costituzione e dalla legislazione sovranazionale, che impegnano l’ordinamento statale nella protezione dell’infanzia e della gioventù anche attraverso istituti conferenti allo scopo, a lungo non ha trovato attuazione proprio in materia di esecuzione della pena detentiva, uno degli ambiti che più d’altri richiederebbero la tutela di una personalità fragile, bisognevole di un trattamento individualizzato e flessibile. Tale lacuna, costituzionalmente opinabile, era diventata ancora più grave allorquando, nel 1988, si è avuto un giudizio fatto su misura per i minorenni: da allora si è riprodotta la paradossale situazione per cui un minore entrato nel circuito penale aveva un processo tutto costruito su di lui – ruotante attorno ai bisogni e alle esigenze di una personalità in formazione, ravvisandosi anzitutto nel minorenne una persona portatrice del diritto ad una regolare crescita psico-sociale – ma un’esecuzione penale uguale, o comunque poco diversa, rispetto a quella degli adulti. Riguardo a questa situazione gravemente carente il d.lgs. n. 121/2018 ha sì rappresentato in questo senso una svolta³: basta però una scorsa al dibattito successivo alla pubblicazione in

¹ Per una riflessione di sintesi v. G. SPANGHER, *Processo minorile: serve un equilibrio che assicuri contrasto ma anche tutele*, in *Guida dir.*, 37, 2023, p. 10 s.

² Sulla quale cfr. P. BRONZO, *La delega per la riforma dell’ordinamento penitenziario*, in *Leg. pen. (web)*, 18 gennaio 2018, p. 1 ss.

³ F. DELLA CASA, *Conquiste, rimpianti, incertezze: una lettura diacronica della riforma penitenziaria minorile*, in *Dir. pen. cont.*, 22 marzo 2019, p. 1.

Gazzetta Ufficiale del decreto delegato per aver contezza di come l'asfitticità dell'approdo sia stato colto e stigmatizzato a tutto tondo. A fronte di una lunga attesa, si è coloritamente detto, è giunta in porto solo una «scialuppa di salvataggio»⁴. Una delle sue più vistose criticità, ovvero la mancanza di un corredo di norme volto a dare forma e contenuto al paradigma riparativo nell'esecuzione penale minorile, è stata superata in tempi recenti grazie alla “riforma Cartabia”, che ha introdotto una disciplina organica sulla giustizia riparativa e regolato le sue intersezioni con la legge penitenziaria minorile⁵.

A distanza di poco tempo, il c.d. “decreto Caivano” ha dunque apportato una nuova modifica al d.l.gs n. 121/2018 volta a (ulteriormente) regolare il passaggio del “giovane adulto” appena maggiorenne dall'istituto penale minorile al carcere per adulti: la nuova disposizione non vale a colmare un vuoto normativo, ma si sovrappone alla previsione di cui all'art. 24, d.l.gs. n. 272/1989, esasperando le criticità emerse per effetto delle modifiche a suo tempo apportate a tale norma dall'art. 9, d.l.gs. n. 121/2018. Ma è soprattutto il capovolgimento sistematico che essa propizia a suscitare alcune riflessioni.

Prima di formularle, risulta utile ripercorrere le linee di fondo del d.l.gs. n. 121/2018, partendo dalle finalità che mira a perseguire, come espresse all'art. 1, comma 2, del medesimo. La prima che (oggi) viene indicata è quella di favorire i «programmi di giustizia riparativa di cui al decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134». Le ulteriori finalità che vengono esplicitate sono quelle di «favorire la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psicofisico del minorenne», di preparare alla «vita libera», di promuovere «l'inclusione sociale» e di «prevenire la commissione di ulteriori reati». Agli altisonanti obiettivi s'accompagna un'apprezzabile attenzione lessicale riposta dal legislatore nell'uso di alcuni termini, come “educativo” al posto di “rieducativo”, a testimoniare che il processo di maturazione del minore non può essere interrotto nel momento in cui viene esercitato il potere punitivo dello Stato, ma la sua evoluzione personologica va promossa e sostenuta anche attraverso gli

⁴ M. COLAMUSSI, *Premessa*, in Ead. (a cura di), *La nuova disciplina penitenziaria*, Giappichelli, Torino, 2020, p. XVIII.

⁵ La bibliografia sull'argomento è già molto ampia. Limitandosi al solo ambito processuale penale, da ultimo, cfr. V. BONINI (a cura di), *Accertamento penale e giustizia riparativa*, in *Proc. pen. giust.*, fascicolo straordinario, 2023.

strumenti dell'esecuzione penitenziaria. Ma qualche persistente «infortunio lessicale»⁶ consente ben presto di riconoscere le trappole di «una retorica tronfia»⁷ di intenti proclamati.

Il principale strumento con cui la legge penitenziaria minorile intende perseguire gli obiettivi declamati è il ricorso all'esecuzione penale esterna, con il coinvolgimento della comunità nel progetto di intervento sul minorenne, per tentare così di superare la visione carcero-centrica dell'esecuzione penitenziaria. Le misure alternative alla detenzione vengono denominate “misure penali di comunità”, ad indicare la prospettiva verso cui devono tendere: non sono alternative al carcere, bensì la scelta prioritaria operata dal legislatore. Pertanto, si è introdotta una forma peculiare di affidamento in prova con detenzione domiciliare; è data la possibilità di eseguire tutte le misure penali di comunità presso comunità pubbliche (di cui vi sono pochi esemplari) o del privato sociale convenzionate; viene favorito l'accesso alle misure di comunità, evitando il passaggio negli istituti penali minorili, con la predisposizione da parte dell'Ufficio di servizio sociale per i minorenni di un “programma” di intervento educativo fin dall'inizio, anche per quelle misure che, di regola, per gli adulti non hanno né un contenuto rieducativo né prescrizioni all'interno del progetto di intervento, caratterizzandosi prevalentemente per obblighi “di stare” (si pensi alla detenzione domiciliare): in questo modo, arricchendo tutte le misure di un programma di intervento educativo, si privilegiano gli aspetti pedagogici rispetto a quelli prettamente custodiali. Ancora, vengono scardinate per i minorenni le preclusioni assolute: l'unica pervicacemente mantenuta è stata ben presto dichiarata incostituzionale⁸. Qualche sbarramento automatico il sistema dell'esecuzione minorile lo trova tutt'ora nei presupposti per l'accesso (a istanza di parte) alle misure, che prevedono delle soglie di pena (medio-basse) superate le quali l'esecuzione aperta non è ammessa. Tali sbarramenti automatici di fatto sterilizzano l'efficacia educativa affidata a questi strumenti,

⁶ Come rileva L. CARACENI, *Riforma dell'ordinamento penitenziario: le novità in materia di esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni*, cit., a proposito della rubrica dell'art. 1, in cui compare la parola «regole».

⁷ G. DI CHIARA, *Le terre del rammarico: i cantieri inconclusi del percorso riformatore*, in M. Colamussi (a cura di), *La nuova disciplina penitenziaria*, cit., p. 4.

⁸ C. Cost., sent. 6 dicembre 2019, n. 263, in *Giur. cost.*, 2019, p. 3200 ss.

perché contribuiscono ad arrestare percorsi educativi già in atto, magari avviati durante il processo, momento a partire dal quale l'intervento educativo prende le mosse.

Il legislatore, dunque, non ha rinunciato all'esecuzione *intra moenia*, ma si è impegnato nel ridurre l'impatto negativo sui percorsi evolutivi del minorenne, quale la conferma della propria emarginazione e il rafforzamento dell'immagine identitaria di sé come soggetto deviante. Grande centralità è data all'elaborazione del "progetto" di intervento educativo – alla cui stesura partecipano anche i servizi sociali, a voler sottolineare la necessità di un ponte con il momento dell'uscita dagli istituti penali minorili – personalizzato nelle prescrizioni e dotato di flessibilità esecutiva, che tiene conto delle attitudini, delle caratteristiche personologiche di ogni singolo minorenne e punta a dare una graduale restituzione di spazi di libertà, via via che si attingono gli obiettivi di recupero. Il progetto viene predisposto anche per gli imputati, che sono una buona parte dei soggetti in situazione detentiva *intra moenia* attraverso la custodia cautelare. Nell'esecuzione viene riservata particolare attenzione alle attività di istruzione e di formazione professionale; ancora, si punta al rafforzamento dei legami con il mondo libero, in particolare con l'ambito dell'affettività, mediante l'istituto della visita prolungata, che aspira ad offrire squarci di quotidianità familiare; all'interno degli istituti vengono strutturate delle sezioni a custodia attenuata, a cui sono destinati i detenuti che non presentano particolari profili di pericolosità e che sono prossimi al fine pena o che comunque svolgono già attività all'esterno, con la chiara finalità di favorire la massima responsabilizzazione, prevedendo spazi di autonomia nella gestione personale e comunitaria della vita detentiva. Pur senza rinunciarvi, il legislatore sembra almeno aver tendenzialmente raggiunto l'obiettivo di rendere il carcere sempre più *l'extrema ratio*. Un dato appare significativo a riguardo: al 15 marzo 2023 si registravano 380 detenuti in istituto a fronte di circa 14.000 giovani in esecuzione penale⁹. Significa che la percentuale delle esecuzioni intramurarie non risulta in assoluto alta, fermo restando che ciascun caso di condannato detenuto minorenne deve interrogarsi profondamente.

⁹ Cfr. il *XIX Rapporto sulle condizioni di detenzione* dell'associazione Antigone, intitolato *È vietata la tortura*, pubblicato nel luglio 2023, in www.rapportoantigone.it, p. 46.

La legge penitenziaria minorile rappresenta un indubbio passo avanti nella creazione di un sistema esecutivo differenziato e tarato sui bisogni di una personalità in formazione; tuttavia, assomiglia ancora troppo al modello ricavabile dalla legge n. 354 del 1975 e appare essere stato costruito come un adeguamento dell'ordinamento penitenziario per adulti e non come strumento effettivamente autonomo e speciale. Il legislatore non ha recepito in tutta la sua portata l'articolato della "Commissione Cascini" — una delle Commissioni coordinate dal Prof. Giostra, già coordinatore del Comitato di esperti per predisporre le linee di azione degli "Stati generali sull'esecuzione penale" — che prevedeva (tra le altre innovazioni sostanziali) l'applicazione delle misure penali di comunità «senza limitazioni relative al titolo di reato e alla durata della pena inflitta»¹⁰: un tale abbattimento avrebbe consentito di promuovere effettivamente i diritti fondamentali di tutti i minorenni e di conseguire l'obiettivo di rendere la detenzione (*intra moenia*) davvero quella *extrema ratio* tanto agognata, se non addirittura di farla scomparire dall'orizzonte minorile. Se l'abolizione del carcere per i minori suona ancora come qualcosa di utopistico per il legislatore, almeno la dottrina dovrebbe avvicinare tale traguardo, proponendo percorsi esegetici innovativi ed aprendo a decise prospettive *de iure condendo* per dotare l'esecuzione penitenziaria minorile di un archetipo che metta in discussione il binomio tradizionale punizione-segregazione, ricorrendo a strumenti modulati in una dimensione più educativa che punitiva, che puntino a sostenere e a responsabilizzare.

Un altro aspetto della legge penitenziaria minorile che è stato oggetto di critiche riguarda proprio i giovani adulti¹¹, ovvero quella fascia delicata e nevralgica di soggetti in età compresa tra i diciotto e i venticinque anni. Il d.lgs. n. 121/2018 ha modificato la regola, ispirata al *favor minoris*, in base alla quale l'ultrattività delle norme penitenziarie minorili riconosciuta fino ai venticinque anni — per evitare il blocco del processo educativo in atto, che si ha quando si cambia circuito, da quello minorile a quello degli adulti — poteva ridursi a

¹⁰ Così l'art. 4, comma 2, dell'articolato elaborato dalla Commissione ministeriale per la riforma dell'ordinamento penitenziario minorile e di modelli di giustizia riparativa in ambito esecutivo, presieduta dal dott. Francesco Cascini.

¹¹ Sul tema I. MASTROPASQUA, N. BUCCELLATO, C. COLICELLI (a cura di), *Giustizia minorile e giovani adulti*, Gangemi, Roma, 2015.

ventuno anni in alcuni casi concreti, in presenza di ragioni di particolare pericolosità sociale. Infatti, l'art. 9, d.lgs. n. 121/2018 – che a sua volta richiama l'art. 24, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 272, ovvero le norme di attuazione del processo minorile – ha eliminato ogni riferimento agli infraventunenni, rendendo conseguenzialmente possibile anticipare l'applicazione precoce dell'ordinamento penitenziario degli adulti già dal compimento del diciottesimo anno di età, laddove il «giudice» ravvisi la ricorrenza di «particolari ragioni di sicurezza», da valutarsi tenendosi conto anche delle «finalità rieducative», ovvero quando queste ultime non risultino «in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento in atto». Tale anticipazione assume un carattere paradossale per una legge dichiaratamente volta a favorire le misure aperte¹², tanto più che la discrezionalità concessa all'autorità giudiziaria appare particolarmente ampia e sussiste il concreto pericolo di scaricare sulle giovani spalle dell'interessato tutta la responsabilità del fallimento del trattamento, magari determinatosi proprio a cagione dell'inadeguatezza di quest'ultimo¹³.

L'art. 9, d.l. n. 123/2023, come modificato in sede di conversione, ha introdotto nel tessuto normativo del d.lgs. n. 121/2018 l'art. 10-*bis* (intitolato «Trasferimento presso un istituto penitenziario per adulti»)¹⁴, che allarga il perimetro dei casi in cui è possibile espellere il giovane adulto dal circuito penitenziario “speciale”.

In forza di tale nuova disposizione potrà essere trasferito in un carcere per adulti quel condannato che abbia compiuto ventuno anni e che, detenuto in istituto penale per minorenni (mentre l'art. 24, d.lgs. n. 272/1989 fa riferimento a situazioni riguardanti sia l'esecuzione *intra moenia* che in comunità), “alternativamente”: a) comprometta con i suoi comportamenti la sicurezza ovvero turbi l'ordine; b) impedisca, con violenza o

¹² Perplexità sono espresse da S. LARIZZA, *Obiettivi educativi e strumentali per l'inclusione sociale del minorenne. Uno sguardo d'insieme al d.lgs. n. 121 del 2018*, in L. Caraceni, M.G. Coppetta (a cura di), *L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni. Commento al d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121*, Giappichelli, Torino, 2019, p. 91.

¹³ L. CARACENI, *Riforma dell'ordinamento penitenziario: le novità in materia di esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni*, cit.

¹⁴ L'art. 9, d.l. n. 123/2023, prevedeva l'inserimento del comma 3-*bis* nell'art. 10, d.lgs. n. 121/2028. Il Senato, in sede di conversione, ha emendato la collocazione delle nuove disposizioni, il cui contenuto è rimasto sostanzialmente immutato.

minaccia, le attività degli *altri detenuti*; oppure c) nella vita penitenziaria si avvalga dello stato di soggezione da lui indotto negli *altri detenuti* dell'istituto. Ove le tre condizioni sussistano "cumulativamente", il trasferimento potrà già disporsi nei confronti del detenuto che abbia compiuto diciotto anni.

La disciplina già vigente prima del "decreto Caivano" consente di derogare alla regola generale della continuità del trattamento in ambito minorile laddove non se ne ravvisino più le motivazioni di fondo che la giustificano, vuoi perché le finalità educative non sono «in alcun modo» raggiungibili, come nell'ipotesi della mancanza di collaborazione (*rectius*: mancata adesione al trattamento da parte) del condannato; vuoi perché tali finalità devono ritenersi subvalenti rispetto alle esigenze specialpreventive del condannato (pericolosità) o alle istanze di "profilassi carceraria" (ripulire l'ambiente da soggetti che potrebbero vanificare le finalità costruttive degli altri detenuti). Ma tale disciplina richiede allo stesso tempo che il giudice competente operi un bilanciamento prima di ritenere inutile la *perpetuatio executionis* in sede minorile, dovendo apprezzare in concreto le esigenze educative del giovane adulto e verificare se le regole speciali siano idonee a favorire il suo recupero e neutralizzare al contempo la sua pericolosità sociale. Invece, il richiamo alle finalità rieducative non è affatto presente nelle ipotesi di nuovo conio, rispetto alle quali ciò che rileva pare essere soltanto la sicurezza dell'istituto, evocata sin dalla rubrica dell'art. 9, d.l. n. 123/2023 («Disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penali per minorenni»). La norma non richiede di interrogarsi affatto sulla necessità del giovane, seppure maggiorenne, di vedere soddisfatti i suoi bisogni evolutivi emergenti dai comportamenti antisociali, sintomatici dell'assenza di una reale maturazione, mentre si concentra solo sugli «altri detenuti». Le situazioni descritte, che fungono da presupposto per questa sorta di "Daspo" dall'istituto penale minorile, spesso sfuggono ad un sufficiente grado di tassatività. Questo deficit è ancora più grave ove si pensi che il potere di decidere le sorti del giovane sono di fatto nelle mani del direttore dell'istituto penitenziario minorile, prevedendosi che costui possa richiedere al magistrato di sorveglianza per i minorenni il nulla osta al trasferimento presso l'istituto individuato dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia. La discrezionalità giudiziale è tuttavia limitata dall'altra disposizione (art. 10-*bis*, comma 3)

con cui si stabilisce che il magistrato di sorveglianza minorile, quando sussistono le condizioni di cui sopra, può negare il nulla osta solo per «ragioni di sicurezza, anche del detenuto medesimo»: all'educazione del giovane adulto è anteposta la sicurezza e soltanto la sussistenza di altrettante ragioni securitarie da salvaguardare varrà ad evitarne l'anticipata espulsione dal circuito minorile¹⁵. La disposizione, che appare totalmente sbilanciata a scapito delle sorti del giovane¹⁶, finisce per rappresentare l'ennesima «sanzione disciplinare innominata»¹⁷ o un'«arma di ricatto» per ottenere la partecipazione da parte sua al progetto educativo, non già in forza di un'adesione spontanea e consapevole, ma dietro la minaccia della perdita dei benefici connessi alla più favorevole disciplina penitenziaria. Se lo scopo della pena è quello di educare, di fornire opportunità di crescita e maturazione verso comportamenti socialmente adeguati nel rispetto delle regole condivise, non è all'obbedienza che si deve mirare, ma alla responsabilizzazione, all'acquisizione della consapevolezza che il rispetto delle regole non deve essere dettato dalla paura della punizione, ma da un'adesione consapevole, da un riconoscimento del loro valore sociale prima che giuridico. L'ordinamento penitenziario minorile ha impiegato tempo a divenire realtà e con queste modifiche potrebbe rischiare di scomparire per alcuni giovani, i quali, una volta transitati nel circuito per adulti, avranno poche o nulle *chances* di non recidivare. La scelta legislativa non risulta in linea con il contesto giuridico sovranazionale ed appare negletta delle più moderne acquisizioni in ambito scientifico.

Oltre all'art. 31 Cost., che non a caso fa riferimento alla protezione della «gioventù», numerose fonti sovranazionali supportano la prospettiva di assicurare continuità all'intervento educativo a soggetti che, per un dato meramente anagrafico e non perché vi sia stata una loro effettiva maturazione, si

¹⁵ Propende invece per una lettura sistematica dell'inciso, che tenga conto delle finalità rieducative, A. NATALINI, *Messa alla prova su input del Pm per il reinserimento del minore*, in *Guida dir.*, 37, 2023, p. 74.

¹⁶ Come evidenziato nel documento di *Commento al d.l. n. 123 del 13 settembre 2023*, p. 10, elaborato dall'associazione Antigone, consultabile in www.antigone.it.

¹⁷ P. RENON, *Verso un ordinamento penitenziario minorile: dall'art. 79 della legge n. 354/1975 al d.lgs. n. 121/2018*, in P. Zatti (diretto da), *Trattato di diritto di famiglia. Le riforme*, vol. III, *Diritto penale della famiglia e dei minori*, a cura di E. Palermo Fabris, A. Presutti, S. Riondato, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019, p. 500.

troverebbero a contatto con il contesto carcerario più duro e spesso diseducativo degli adulti. Le *Regole minime sull'Amministrazione della Giustizia Minorile* (c.d. “Regole di Pechino”), adottate con risoluzione ONU 40/33 del 1985, sebbene non vincolanti, esortano gli Stati a «sforz[arsi] egualmente di estender[le] ai giovani adulti delinquenti» (art. 3). Analoga necessità di trattare i giovani adulti come i minorenni è espressa dalle c.d. “tesi di Brema”; dal § 11 della Raccomandazione REC(2003)20 del Comitato dei Ministri agli Stati membri concernente le nuove modalità di trattamento della delinquenza giovanile ed il ruolo della giustizia minorile; dal § 17 della Raccomandazione REC(2008)11 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle norme europee per i minorenni autori di reato soggetti a sanzioni o misure (secondo cui: «*Young adult offenders may, where appropriate, be regarded as juveniles and dealt with accordingly*») nonché dal § 59.3 della medesima raccomandazione (per la quale i «minorenni che raggiungono la maggiore età e i giovani adulti trattati come minorenni saranno normalmente trattenuti in istituti per minorenni autori di reato o in istituti specializzati per giovani adulti, a meno che il loro reinserimento sociale non possa essere meglio realizzato in un istituto per adulti»). In sostanza, il mutamento del regime penitenziario, con passaggio a quello degli adulti, dovrebbe operare nei confronti del maggiorenne che sia maturo come un adulto¹⁸, come pure sottintende l'art. 12 della Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, sebbene al punto 3, nell'invitare gli Stati membri a prevedere «la possibilità che un minore detenuto, al compimento dei 18 anni, continui a essere tenuto separato dagli altri detenuti adulti», richieda la duplice condizione che ciò «risulti giustificato in considerazione della situazione della persona interessata» e «sia compatibile con l'interesse superiore dei minori che sono detenuti con tale persona»¹⁹. In ogni caso, la ponderazione degli interessi in gioco attiene alla perseguibilità dei fini rieducativi, non agli interessi dell'istituzione carceraria o ad esigenze securitarie.

¹⁸ Così G. DODARO, *Nuovo ordinamento penitenziario minorile e fonti sovranazionali. Affinità e divergenze*, in L. Caraceni, M.G. Coppetta (a cura di), *L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni*, cit., p. 114.

¹⁹ A. TASSI, *Le nuove disposizioni sull'ambito di applicazione della disciplina esecutiva minorile*, ivi, p. 202, nota 9.

Le recenti evidenze neuroscientifiche hanno poi posto in evidenza come lo sviluppo biologico e psicologico non avvenga prima dei vent'anni, offrendo validi e convincenti argomenti scientifici per indurre la politica giudiziaria a trattare i giovani adulti in modo diverso rispetto agli adulti. La maturazione della corteccia prefrontale è sfaccettata, coinvolgendo la potatura sinaptica (che aumenta l'efficienza dell'elaborazione delle informazioni eliminando le connessioni non necessarie tra i neuroni), la mielinizzazione (che aumenta la velocità di elaborazione delle informazioni "isolando" i percorsi neurali) e il miglioramento della connettività strutturale e funzionale (che agevola la comunicazione tra la corteccia prefrontale e altre regioni del cervello). Questi processi sono tutti in corso durante l'adolescenza, ma si completano in età diverse. Ad esempio, la potatura della corteccia prefrontale è più o meno completa entro la metà dell'adolescenza, motivo per cui c'è poco miglioramento nelle capacità di pensiero di base oltre questa età. Al contrario, la connettività, in particolare tra la corteccia prefrontale e le regioni cerebrali che elaborano le ricompense e rispondono agli stimoli emotivi e sociali, non è completa fino alla metà degli anni venti, motivo per cui gli aspetti del funzionamento sociale ed emotivo, come il controllo degli impulsi e la resistenza all'influenza dei coetanei, sono più lenti a maturare. Esiste un crescente consenso sul fatto che l'adolescenza sia un periodo di maggiore plasticità cerebrale – la capacità del cervello di cambiare in risposta all'esperienza – non diversamente dai primi anni di vita. Se è così, i giovani adulti, come i minorenni, hanno maggiori possibilità di recupero e di diventare membri produttivi della società, se vengono forniti loro programmi tarati sui propri bisogni di sviluppo, i quali possono influenzare fortemente le loro vite future in una direzione positiva: questa considerazione dovrebbe indurre strategicamente a privilegiare metodi di trattamento personalizzati²⁰.

È evidente che il nuovo intervento sulla legge penitenziaria minorile non si preoccupa né di introdurre quelle innovazioni sostanziali concepite negli articolati predisposti dalle commissioni di lavoro ma rimaste inattuato, né di superare alcune carenze esistenti (ad esempio, incrementando l'esiguo

²⁰ E. SCOTT, R.J. BONNIE, L. STEINBERG, *Young Adulthood as a Transitional Legal Category: Science, Social Change, and Justice Policy*, in *Fordham Law Review*, 85, 2016, p. 651 ss.

numero di comunità pubbliche o la dotazione di sezioni a custodia attenuata): l'art. 10-*bis* persegue istanze di funzionalizzazione securitaria nella fase dell'esecuzione della pena, *en pendant* con quelle promosse dalla l. n. 159/2023 in altre fasi, anche pre-procedimentali.

Si allude all'estensione ai minori delle misure di prevenzione (atipiche e tipiche); all'ampliamento del ricorso alla cautela e alla sua durata; agli inasprimenti sanzionatori, in particolare in materia di armi e di sostanze stupefacenti, con ricadute sul versante delle stesse misure cautelari personali.

Nella consapevolezza che, per effetto di queste altre modifiche contestualmente introdotte, il numero degli ingressi negli istituti penali per i minorenni è destinato ad aumentare, il legislatore sembra abbia voluto regolare preventivamente i rischi di congestione carceraria e individuare anticipatamente una "soluzione" al possibile sovraffollamento degli istituti penali minorili.

Alcuni auspici o raccomandazioni possono formularsi.

Innanzitutto, nell'interpretazione della disposizione dovrebbe fungere da stella polare la doverosa considerazione del passaggio all'esecuzione ordinaria come misura eccezionale; ancora, andrebbero tentati rimedi pratici come la separazione dei detenuti meno disponibili al cambiamento da quelli attivamente coinvolti nei programmi, predisponendo gruppi divisi per età e con caratteristiche personologiche compatibili, come peraltro previsto dall'art. 15, d.lgs. n. 121/2018 («Assegnazione dei detenuti»); infine, si dovrebbe ampliare il ricorso alla giustizia riparativa, in conseguenza di comportamenti non conformi alle regole, come strumento per la risoluzione delle questioni (anche disciplinari) insorte.

Ma, soprattutto, il legislatore dovrebbe invertire la preoccupante tendenza a omologare la giustizia dei ragazzi a quella degli adulti, *leit motiv* del "modello Caivano", differenziando il trattamento dei primi in base ai loro bisogni.

Sotto questo profilo, è auspicabile una riflessione sui giovani adulti, da pensare come categoria autonoma, che superi il convenzionale approccio binario

SECONDA SESSIONE
LA GIUSTIZIA DELL'AGO E DEL FILO:
EDUCAZIONE E RIPARAZIONE

ADRIANA SCHIEDI

Il nodo della “povertà educativa”: criticità e prospettive

Ringrazio il collega Lorenzo Pulito per avermi coinvolta in questo stimolante dibattito sul tema della giustizia riparativa e, in particolare, sui paradigmi di intervento per la prevenzione e il contrasto della devianza minorile alla luce del “decreto Caivano”, ormai di fatto legge.

In quanto pedagogista, il mio intervento in questa seconda parte si concentrerà, come scandisce il titolo che ho assegnato al mio contributo, sul nodo incandescente e intricato della “povertà educativa”, con l’obiettivo di metterne in luce alcune criticità, a cui cercherò di far corrispondere altrettante prospettive.

All’indomani della emanazione del decreto-legge n. 123/2023, contenente «misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile», come si è visto, gli animi di molti, tra politici dell’opposizione, esperti di diritto penale, sociologi, psicologi, pedagogisti, non hanno retto alla tentazione di manifestare il proprio dissenso, prendendo le distanze dall’impostazione rigida del documento e dalle misure di repressione contenute al suo interno. Anche la Commissione Conclep, interna alla SIPED, Società Italiana di Pedagogia, composta dai colleghi Calaprice, Palmieri, Perillo, che si occupa del coordinamento nazionale dei corsi per educatori professionali, socio-pedagogici e pedagogisti, lo ha fatto con toni decisi, rimarcando «un punto di vista pedagogico che induce a evidenziare che le misure previste, in alcuni casi e per certi versi necessarie, non appaiono sufficienti a prevenire i fenomeni di cui trattasi e, soprattutto, a gestirli con modalità e azioni che puntino sull’educazione e sulla formazione delle persone»¹. Frutto di evidenti rimaneggiamenti di leggi precedenti, tale disegno, proprio perché emanato in tempi stretti e in una situazione di evidente attenzione mediatica, nasce già in partenza con alcune criticità di fondo.

¹ Cfr. Documento presentato al Senato: www.senato.it

La prima: mettere insieme, quasi sullo stesso piano, povertà educativa, disagio giovanile e criminalità minorile, tre fenomeni senza dubbio legati tra loro, ma non sempre in modo che l'una condizione costituisca la diretta causa o conseguenza dell'altra. La seconda: considerare il problema educativo come un problema di ordine secondario, quando invece è centrale per contrastare i rischi connessi ai tanti territori disagiati come Caivano sparsi sul nostro territorio nazionale, sebbene con un approccio differente. La terza: considerare la logica del controllo l'antidoto più efficace contro il male dell'ignoranza, delle dipendenze, della delinquenza, dell'insufficienza e, probabilmente, dell'inefficacia di un'educazione scolastica che si compie, però, vale la pena sottolinearlo, giammai in maniera isolata ma come azione congiunta alla politica, alle istituzioni e all'ambiente sociale su cui insiste, in uno spazio di relazioni positive e scambi intergenerazionali, ovvero come espressione culturale di una *communitas* nella quale i giovani possono assorbire modelli di riferimento e regole di comportamento in linea con quelli appresi in classe.

La quarta, sulla quale cercherò di soffermare d'ora innanzi le mie riflessioni, riguarda appunto il tasto dolente della "povertà educativa", espressione ormai ampiamente usata e forse abusata, che non a caso ho virgolettato nel titolo, perché costituisce apparentemente il nodo centrale o, forse, sarebbe più giusto dire il capro espiatorio della questione Caivano. Intorno a questo nodo, nella prospettiva del legislatore, sembrano riannodarsi tutti i fili di una matassa non poco intricata che comprende fenomeni come la solitudine dei minori, il bullismo, la marginalità, il disagio, la delinquenza minorile e la dispersione scolastica. Volutamente il legislatore ha posto al centro dell'attenzione la povertà educativa perché, a livello globale e nei documenti europei, rappresenta la sfida pedagogica, ma direi ormai multidisciplinare, più importante del XXI secolo. Il contrasto alla povertà educativa, adeguatamente compresa nella sua articolata fenomenologia pedagogica e sociale, intreccia, a ben vedere, sia gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (Onu, 2015), sia quelli della *Global Education* (Council of Europe, 2019) e dei diritti dei minori dichiarati nella Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Onu, 1989). Obiettivo 4 dell'Agenda 2030, essa si iscrive pienamente all'interno delle strategie di sviluppo e sostegno promosse dalle diverse regioni

d'Italia, in particolare da quelle del Sud d'Italia. Il 21° Rapporto pubblicato un anno fa dalla Caritas Italiana su povertà ed esclusione sociale dal titolo "L'anello debole" fotografa una situazione nel nostro Paese tutt'altro che incoraggiante. Dal Rapporto intanto emerge che non esiste una sola povertà: ce ne sono tante, acute dai disastrosi effetti della pandemia e dalle ripercussioni della guerra in Ucraina ancora in corso. Solo nel 2021 i poveri assoluti nel nostro Paese sono stati circa 5,6 milioni, di cui 1,4 milioni di bambini. Tra gli anelli più deboli sono senza dubbio i giovani affetti da una povertà ereditaria che si trasmette "di padre in figlio" e della quale ci si riesce a liberare non prima di aver attraversato ben cinque generazioni.

La povertà educativa, intesa come «privazione da parte dei bambini e degli adolescenti della possibilità di apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti e aspirazioni» (Save the Children, 2014), è quella che più delle altre impatta la crescita formativa e la dimensione esistenziale del soggetto-persona. Essa si manifesta nella mancanza di opportunità e di stimoli, in una quasi fisiologica assenza o inefficacia della scuola, come pure nella incapacità di educatori e insegnanti di contenere le paure e le angosce di minori meno fortunati per un futuro che vedono già scritto e nella difficoltà di rimotivarli offrendo loro orizzonti educativi e misure di accompagnamento per contrastare lo slittamento in forme di disagio (Demetrio, 1990; 2006). Sul piano gnoseologico e metodologico i numerosi fattori all'origine della povertà educativa (Milani, 2020; Musai, 2020; Nanni, Pellegrino, 1998) rendono questo fenomeno particolarmente complesso da analizzare e difficile da trattare. Esso, infatti, non può essere inteso e studiato solo in relazione alle sue deprivazioni "materiali", in termini di disoccupazione o di difficoltà di accesso ai servizi da parte di specifici gruppi sociali, ma include, ad esempio, tutte le altre forme di povertà temporanea e/o sociale, culturale, relazionale e di apprendimento che determinano una condizione di vulnerabilità delle famiglie e degli studenti, oltre al rischio di esclusione sociale e di amplificazione dei processi di impoverimento (Leone, Rinaldi, Tomei, 2017). Un minore, di fatto, è soggetto a povertà educativa quando il suo diritto ad apprendere, formarsi, coltivare le sue passioni, aspirazioni attraverso la cultura, lo

sport e il gioco viene leso². Minori opportunità di istruzione e formazione incidono inevitabilmente e negativamente sulla sua crescita a un punto tale, talvolta, da privarlo della propria infanzia e della condizione appunto di minore. Considerata la correlazione tra fattori socio-culturali e fattori economici della povertà educativa, non stupisce affatto che tale condizione riguardi soprattutto quei bambini e adolescenti che vivono in contesti sociali svantaggiati, caratterizzati da disagio familiare, precarietà occupazionale e deprivazione materiale. In queste realtà, infatti, l'istruzione, che di fatto rappresenta uno dei principali elementi che favorisce la mobilità sociale, non sempre è avvertita come un valore, ma a volte è addirittura percepita come un disvalore o una perdita di tempo che distoglie da altre attività più interessanti e fruttuose sul piano economico. Questa percezione, già radicata in alcuni ambienti di adulti, non stenta a strutturarsi anche nei più giovani, incidendo sul loro bisogno di libertà, autonomia, governo di sé, ma anche sulla loro capacità di discernimento. Dati OCSE confermano che l'Italia è uno dei Paesi a più bassa mobilità educativa in Europa. Soltanto l'8% dei giovani con genitori che non hanno completato la scuola secondaria superiore riesce ad ottenere un diploma universitario, a fronte di una media del 22%. La percentuale aumenta di ben dieci punti (32%) per i giovani i cui genitori hanno un diploma superiore, raggiungendo il 65% tra i figli di laureati. Ancora più evidente è la vicinanza tra generazioni presenti e passate se si considera il titolo di laurea. Solo uno su tre giovani, figli di genitori laureati, riesce a laurearsi. La situazione cambia decisamente in base alla provenienza dei minori: maggiore è la correlazione nelle regioni del Sud e minore nelle regioni del Nord-Est.

In Campania, non diversamente dalla Puglia, il tema della povertà educativa è centrale e si rileva soprattutto in una forte dispersione scolastica che ancora una volta interessa maggiormente quei giovani che provengono da famiglie dotate di minori risorse e che abitano in quartieri a rischio, come la stessa Caivano. Per dispersione si intende quel fenomeno che comporta sia un rallentamento che un'interruzione del percorso formale di studio (Morgagni, 1998; Rosina, 2015). L'elemento che accomuna i diversi aspetti, anche latenti, da cui dipende la dispersione scolastica è il mancato riconoscimento, da parte

² Per un approfondimento si veda: www.openpolis.it

dell'alunno, della legittimità dell'istituzione scolastica, dei suoi valori e dei suoi fini. Questa percezione influenza inevitabilmente i risultati di apprendimento fino a determinare l'arresto della frequenza e dell'esperienza scolastica. Alla base della dispersione scolastica, ci sono, com'è noto, cause esogene ed endogene. Ciò ne rende ancora più difficile e complessa l'analisi. Per quanto concerne le prime, va considerato, secondo Reggio (1992), il peso che assumono il contesto socio-culturale di riferimento e le origini sociali e culturali del soggetto (Save the children, 2017). Per quanto riguarda le seconde, invece, occorrerebbe prendere in esame il sistema formativo nella sua totalità e, quindi, occorre riflettere sui meccanismi di selezione delle scuole (Gambetta, 1987; Gasperoni 1996; Checchi, 1997; Ptizalis 2011) e sulla democratizzazione del corpo docente (Ferrarotti, 1976). Focalizzarsi su uno solo di questi aspetti rischierebbe di non tener conto di quelli che negli ultimi anni sono stati gli interventi e le trasformazioni del sistema scolastico in un'ottica integrata (Tuè, 2003). Adottando questo approccio integrato-sistemico (Tierney, 2015), l'istituzione scolastica, lo studente e il territorio sono gli attori principali da considerare in questo fenomeno. Lo studente con la sua povertà educativa che si disperde e il sistema che produce povertà e dispersione spesso risentono anche dell'assenza di un *Welfare* di comunità, costituito da una rete di soggetti e associazioni sul territorio in grado di equilibrare le sfasature che provengono dalle famiglie di appartenenza, dal gruppo dei pari e dalla scuola stessa. Il ruolo imprescindibile dell'istituzione scolastica nell'accesso alle opportunità educative non toglie, di fatto, importanza alla "comunità educante", presso la quale l'offerta di attività ricreative e culturali, come sport, teatro, concerti, mostre, può contribuire a delineare traiettorie diverse dalla povertà educativa, dall'abbandono scolastico e dalla delinquenza minorile. Non a caso, il report dell'impresa sociale *Con i Bambini sulla povertà educativa* (2018) mostra come la presenza più diffusa al Nord rispetto al Mezzogiorno di asili nido e servizi per la prima infanzia, biblioteche, palestre attrezzate nelle scuole e centri ricreativi sia la conferma di un Paese che già in partenza ha un divario di fondo.

Tuttavia, affinché il nodo della povertà educativa possa essere affrontato in modo efficace al Nord come al Sud e al Centro necessita non già di interventi spot del governo e dell'impegno solidale della Caritas e delle altre associazioni del

Terzo settore, né delle singole progettualità affidate alle scuole di quartiere, ma esige una responsabilità condivisa da parte della politica, delle Istituzioni, del mondo del Terzo settore e di una ricerca impegnata su questi temi, arricchita da sguardi plurali e interdisciplinari capaci di analizzare le cause della povertà educativa, valutarne gli effetti e individuare un'offerta formativa di qualità che sia in grado di incidere sugli orizzonti educativi dei minori, sulle loro traiettorie di vita e sul loro processo di infuturamento. In questa prospettiva, un'efficace azione di contrasto alla povertà educativa dei minori di Caivano e di altre realtà simili per lo sviluppo di una società più equa andrebbe sostenuta, anziché con interventi e finanziamenti *una tantum*, con lo sviluppo di ecosistemi educativi virtuosi e sistemici, come ad esempio i Patti educativi di comunità, già riconosciuti ufficialmente dal Ministero dell'istruzione nel piano scuola del 2020/2021 come uno dei modelli più efficaci per contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica.

I Patti educativi di comunità consistono, com'è noto, in accordi stipulati tra gli enti locali, le istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio, le realtà del Terzo settore e le scuole, per promuovere e rafforzare la collaborazione tra la scuola e tutta la comunità. Introducono, di fatto, una modalità di coinvolgimento del territorio affinché si faccia sostenitore, insieme alla scuola, di un modello di società aperta, inclusiva e coesa. I patti educativi di comunità, fondandosi sul principio pedagogico della comunità educante, e sui valori della solidarietà (art. 2), della comunanza di interessi (art. 43) e sulla sussidiarietà orizzontale (art. 118, comma 4) espressi nella nostra Costituzione, investono su un nuovo modello del *Networking* di società aperta, democratica, partecipata. Questo modello facendo leva sulla scuola, ma anche su un'educativa di strada che si avvale del sostegno delle associazioni e del mondo del volontariato, vuole entrare in contatto con la diversità dell'altro, con le sue fragilità e il suo disagio per lavorare alla costruzione di relazioni positive e a un processo di rinsaldamento del legame dell'individuo con l'ambiente, inteso come spazio educante, nonché al patrimonio culturale come potenziale fattore di sviluppo di un essere comunitario.

Dati Istat, come abbiamo visto, dimostrano che la povertà economica e la povertà educativa si alimentano a vicenda. Questo è tanto più vero quanto maggiore è il rischio di malessere generalizzato in cui versa il minore. La mancanza di

figure della cura, di mezzi culturali, di reti sociali e di rapporti intergenerazionali sani, autorevoli e autoritari al tempo stesso limitano l'accesso alle risorse culturali e educative riducendo una futura possibilità occupazionale. Questo degrado diffuso e stato di abbandono in cui versano i minori, specie quelli che, come nel caso di Caivano, provengono da famiglie svantaggiate e con problemi legati alla giustizia, riducono lentamente il bisogno del minore di andare a scuola fino a minare, in un arco di tempo anche molto breve, il loro diritto al benessere, alla realizzazione e gratificazione personale. Non stupisce poi che, nel lungo periodo, quello stesso minore, senza la guida di figure adulte mature, responsabili e senza il supporto di una comunità educante allargata che prenda in carico il suo disagio, abbia difficoltà a sottrarsi a una condizione di marginalità e di delinquenza.

Il “decreto Caivano”, pur non volendo, non fa che accendere i riflettori su questo fenomeno ed evidenziare, da un punto di vista pedagogico, il ruolo chiave della comunità e della scuola nel creare le premesse per lo sviluppo di una società democratica. Gridare al lupo al lupo ricercando i carnefici e le vittime, condannando i colpevoli senza possibilità di ravvedimento, come di fatto mostra a tratti di fare il “decreto Caivano”, antepone la pena alla prevenzione e alla rieducazione non è, però, il modo più giusto per denunciare ciò che non va e che necessita di interventi e di cambiamento. Oltretutto non aiuta a risolvere il problema, ma, se vogliamo, lo amplifica distorcendolo e acuendolo ulteriormente. Va ricordato che la scuola offre opportunità uniche per affrontare problemi che non sono solo di apprendimento, e che le professionalità che ruotano intorno ad essa, oggi, non sono solo quelle degli insegnanti e dei dirigenti, ma anche quelle di figure dell'accompagnamento sul piano esistenziale, oltre che scolastico. Si pensi, per esempio, ai docenti tutor e ai docenti orientatori istituiti nella scuola dal Ministero dell'istruzione e del merito nel quadro delle riforme previste dal PNRR. Tali figure saranno preposte a fornire una istruzione di qualità e inclusiva e a sviluppare una nuova alleanza tra scuola e famiglia, soprattutto lì dove mancano le opportunità.

Avviandoci verso le conclusioni, possiamo affermare che gli episodi delle violenze perpetrate a Caivano non sono che il riflesso di una società che forse fino ad oggi ha investito poco e male su una scuola capace di proporsi nella società come

comunità educante, palestra di democrazia, di partecipazione sociale e di civiltà, oltre che spazio culturale e di istruzione.

Oggi nelle tante Caivano, che non sono tanto dissimili dalle nostre periferie del profondo Sud Italia e di Taranto (si pensi per esempio al quartiere Tamburi, alla Città vecchia e alla Salinella), si possono toccare con mano i segni di una vera e propria emergenza educativa. Gli episodi di cronaca e gli allarmi degli esperti ci raccontano una generazione di bambini e adolescenti che soffre in silenzio, subendo violenze il più delle volte perpetrate in casa e nel circuito familiare, e che cresce con questo dolore esprimendo il proprio disagio con atti di autolesionismo e di aggressività contro se stessi, gli altri coetanei e gli adulti (si pensi ai fenomeni di bullismo, cyberbullismo e di violenza sessuale). Oggi, i servizi territoriali e di prevenzione, una volta presenti anche nelle scuole, sono stati quasi del tutto dismessi. Lì dove ancora persistono, sono sottodimensionati rispetto al personale qualificato sul piano socio-psico-pedagogico, capace di prendere in carico il minore e di supportarlo nel suo percorso esistenziale con un approccio sistemico. Anche le realtà scolastiche, già gravate da tagli e mancanze di organico, si trovano in gravi difficoltà nel sopperire a queste mancanze sul piano educativo. Il risultato è che si lavora in emergenza e il più delle volte anche male perché mancano spazi e tempo per poter fare prevenzione.

Dunque: il "decreto Caivano" è la conferma che manca un investimento concreto sullo sviluppo di reti sociali e di comunità educanti. La vera condizione che può liberare le vite di questi giovani dalla povertà educativa ed economica è proprio il recupero del senso del Noi e del valore della comunità, nel mettere in comune il *munus* di quella umanità che può essere conquistata solo per il tramite di una formazione integrale da coltivare dentro e fuori la scuola, attraverso l'apprendimento delle conoscenze, ma anche tramite un'esperienza comunitaria, di *agency* e di volontariato.

La scuola ha una responsabilità pedagogica troppo importante perché oggi se ne riconosca solamente o prevalentemente la funzione istruttiva, per quanto fondamentale. Si colloca qui il bisogno di rafforzare più che recuperare il compito educativo di una scuola comunità che dovrà proporsi sul territorio come osservatorio/laboratorio del futuro, impegnato a intercettare le vulnerabilità dei giovani e a prenderli in carico con azioni educative e preventive,

affiancandoli, sostenendoli, promuovendone i talenti, aumentandone il senso civico e liberandoli da una povertà “spirituale” oltre che educativa, contrassegnata da una mancanza di dignità nella vita per l’incapacità di riempire quest’ultima di contenuti orientati alle virtù del bene, del bello, del giusto, contro le spinte antidemocratiche, neofasciste, narcisiste e individualiste del nostro tempo.

Concludendo possiamo dire che Caivano è un caso studio, un’esperienza limite che nasce da una rottura sistemica e da una crisi. Quest’ultima, come ha osservato E. Morin (1980), non ha un valore negativo, tutt’altro. Infatti, offre sempre l’opportunità di svelare qualcosa che si agita, è latente e crea squilibrio nella società (pp. 204-2010), con lo scopo di generare nuove progettualità, sostenute da un processo intenzionale e da una prospettiva axiologica (Buber, 1980, p. 115) e teleologica orientate a fornire, insieme ai valori di equità e solidarietà, l’utopia pedagogica di un’autentica globalizzazione delle possibilità educative.

Riferimenti bibliografici

- Checchi D., *La diseguaglianza. Istruzione e mercato del lavoro*, Laterza, Roma-Bari 1997.
- Demetrio D., *Educatori di professione*, La Nuova Italia, Firenze 1990.
- Demetrio D., *L’educazione non è finita. Idee per difenderla*, Raffello Cortina, Milano 2006.
- Gasperoni G.C., *Diplomati e istruiti. Rendimento scolastico e istruzione*, il Mulino, Bologna 1996.
- Giancola O., Salmieri L., *La povertà educativa in Italia*, Carocci, Roma 2023.
- Global Education Guidelines, *Concepts and methodologies on global education for educators and policy makers*, North-South Centre of the Council of Europe, 2019.
- Leone, L., Rinaldi F.M, Tomei, G., *Misure di contrasto della povertà e condizionalità. Una sintesi realista delle evidenze*, FrancoAngeli, Milano 2017.
- Milani, L., *Povertà educativa e Global Education. Riflessioni per uno scenario futuro*, in «Education Sciences & Society», 2, 2020, pp. 444-457.
- Morgagni E., *La dispersione scolastica in Italia: tendenze e interpretazioni*, in Id. (a cura di), *Adolescenti e dispersione scolastica*, Carocci, Roma 1998.

Il nodo della "povertà educativa": criticità e prospettive

- Morin E., *Il concetto di crisi*, in M. D'Eramo (a cura di), *La crisi del concetto di crisi*, Ed. Lerici, Roma 1980.
- Musaio M., *Dalla povertà alle povertà educative: riflessioni e interventi in relazione agli obiettivi di Agenda 2030*, in L. Di Profio (a cura di), *Povertà educativa: che fare? Analisi multidisciplinare di una questione complessa*, Mimesis, Sesto San Giovanni (Milano) 2020, pp. 135-163.
- Nanni W., Pellegrino V., *La povertà educativa e culturale: un fenomeno a più dimensioni*, in Caritas (a cura di), *Caritas Italiana, Povertà in attesa. Rapporto*, 2018, pp. 91-175.
- Pitzalis M., *Strategie di scelta, transizione scolastica e struttura del campo scolastico*, in Fadda R., Mangiaracina E. (a cura di), *Dispersione scolastica e disagio sociale*, Carocci, Roma, pp. 15-28.
- Reggio P., *Selezione, dispersione, abbandono scolastico*, in «Animazione sociale», (12), 1992, pp. 64-71.
- Rosina A., *NEET. Giovani che non studiano e non lavorano*, Vita e Pensiero, Milano 2015,
- Rossi Doria M., Tabarelli S., *Reti contro la dispersione scolastica. I cantieri del possibile*, Erickson, Trento 2016.
- Save The Children, *La lampada di Aladino. L'indice di Save The Children per misurare le povertà educative e illuminare il futuro dei bambini in Italia*, Save The Children, Roma 2014.
- Tierney W.J., *Rethinking Education and Poverty*, Johns Hopkins University Press, Baltimore 2015.
- Tué P., *La dispersione scolastica: un'indagine sui percorsi formativi irregolari nelle scuole medie superiori in provincia di Milano*, FrancoAngeli, Milano 2003.

Sitografia

https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg19/attachment/s/documento_evento_procedura_commissione/files/000/427/927/CoN_CLEP-GLSIPed.pdf

Report dell'impresa sociale *Con i Bambini sulla povertà educativa*, DÉPP Srl, Roma 2018. https://www.conibambini.org/wp-content/uploads/2018/02/Report-I_Servizi-per-linfanzia-e-i-minori.pdf

ONU, *Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile*, 2015. In <https://www.unric.org/it/agenda-2030>.

PIERLUCA MASSARO

*La rieducazione della riparazione,
tra insicurezza sociale e autoresponsabilizzazione*

Grazie mille Professor Triggiani; non posso che associarmi anch'io ai ringraziamenti nei confronti della cattedra di diritto processuale penale e, in particolare, al collega Pulito per aver pensato e organizzato questo momento di riflessione sul sistema di giustizia, che però prende le mosse da due decreti diversi fra di loro, dei quali abbiamo parlato oggi, e devo dirlo, lo ha fatto, come in realtà ha detto all'inizio il Professor Triggiani, con una puntualità e una precisione quasi "chirurgica".

Vorrei condividere anch'io allora su questo tema delle riflessioni, seguendo un breve percorso che parte da uno dei due decreti, il "decreto Caivano", per poi giungere all'altro. Il "decreto Caivano", l'abbiamo ascoltato, lo sappiamo, è sicuramente un documento legislativo estremamente complesso, in quanto composto da una pletera di previsioni normative, peraltro anche molto diverse tra di loro, direi anche molto eterogenee, in relazione alle quali diventa estremamente difficile formulare e sviluppare un giudizio compiuto ed esaustivo.

Ciò non toglie, tuttavia, la possibilità di condividere alcune osservazioni che, in realtà, avrei fatto timidamente in punta di piedi, ma mi sento confortato dalle precedenti relazioni, dai precedenti interventi per dire che, come è stato detto, è chiaro a questo punto che questo decreto presenta - e neanche nasconde - un atteggiamento di fondo che possiamo definire come punitivo e repressivo.

E questo peraltro non stupisce, visto quella che è stata e che è la nostra politica criminale negli anni e visto anche che si tratta - riprendo le parole del dottor Rossi - di una risposta emotiva che è giunta sull'onda emozionale dei noti fatti di Caivano. Però vorrei riflettere sul senso e sul significato di questo atteggiamento di fondo, forse neanche tanto di fondo, di questo atteggiamento punitivo e repressivo.

Ecco, mi sembra che questo tipo di atteggiamento s'iscriva in un più generale approccio che già da alcuni anni, forse da trent'anni circa, informa le politiche criminali in Italia, ossia

quelle scelte, quegli orientamenti di politica che sono diretti a contrastare la criminalità.

Mi pare che gli ultimi trent'anni abbiano caratterizzato le politiche criminali come politiche emergenziali, nel senso che hanno guardato ai fenomeni criminali, appunto, nella loro dimensione emergenziale, ignorandone però la dimensione sociale, cioè, ignorando il fatto che si tratta normalmente di fenomeni sociali, che, come tali, andrebbero affrontati al fine di poterne ricercare a monte le cause sociali che poi li caratterizzano. Mi ricollego a quello che ha detto il Professor Losappio quando ha riferito sostanzialmente che in realtà la miglior politica criminale è in realtà data da una buona politica sociale. Ma questa è una funzione sussidiaria del diritto penale che in parte è stata disattesa e dimenticata.

Quindi, affrontare la criminalità e i fenomeni criminali come delle emergenze significa considerarli come tali, perché il vocabolario mi ricorda che un'emergenza è una circostanza imprevista, una circostanza imprevedibile. Riporta il vocabolario che ho consultato: è una situazione pubblica pericolosa, che richiede o può richiedere provvedimenti eccezionali. Quindi, è un concetto che può diventare fuorviante o addirittura pericoloso perché, quando si parla di misure eccezionali il discorso diventa estremamente scivoloso e pericoloso, perché le misure eccezionali possono rischiare di diventare misure permanenti.

Questo emergenzialismo che cosa ha prodotto, quali danni ha prodotto? Ha creato un'emergenza penitenziaria per quanto riguarda la giustizia degli adulti: il peso delle scelte adottate in seno alla politica criminale si sono riverberate in senso negativo sull'istituzione penitenziaria, che peraltro aveva nel frattempo perso la valvola di sfogo che per tanti anni aveva avuto, ovvero il ricorso a provvedimenti clemenziali di amnistia e indulto, ciò che adesso è più complicato fare.

In realtà, questo emergenzialismo, cui evidentemente io attribuisco una connotazione negativa, è stato trattato da fonti più autorevoli, che cito molto brevemente. Una fonte scientifica è quella di un noto giurista italiano, Luigi Ferrajoli, il quale, riferendosi alla politica criminale in Italia, ha parlato in realtà di un vuoto, nel senso della mancanza di progettualità, della mancanza di una visione ampia e di ampio respiro. Un vuoto che è stato negli anni colmato - sono le parole di Ferrajoli - con

il solito emergenzialismo, che ha prodotto interventi oscillanti, congiunturali, addirittura schizofrenici.

Cito un'altra fonte, in questo caso di carattere istituzionale, peraltro molto più recente: l'Autorità garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che è un'Autorità autonoma ed indipendente.

In un intervento recentissimo fatto in Parlamento in occasione della presentazione della relazione annuale, nella quale peraltro sostiene le ragioni di un modello riparativo di giustizia, l'Autorità sottolinea come troppo spesso la politica si senta chiamata ad affrontare problemi dell'infanzia e dell'adolescenza di fronte alle emergenze, offrendo risposte necessariamente emergenziali. Ma rincorrere l'emergenza significa per definizione arrivare tardi, significa cioè rimanere sulla superficie dei problemi e dei fenomeni, guardare solo ciò che emerge, non ciò che è a monte, non quali siano le cause sociali.

Non a caso, lo strumento legislativo prescelto è stato quello del decreto-legge. Entro in un campo che in realtà non è il mio, però non posso fare a meno di osservare - come in realtà operatori del diritto hanno già osservato - che è stato scelto lo strumento del decreto-legge, mentre per la giustizia riparativa si tratta di un decreto legislativo.

Ora, il decreto-legge è uno strumento legislativo particolare, in quanto è l'unico che è connesso a situazioni eccezionali di emergenza. La nostra Costituzione non prevede strumenti, meccanismi, momenti, anche soltanto temporanei, di sospensione delle garanzie costituzionali (a parte la dichiarazione dello Stato di guerra) e questo diversamente da qualche altra costituzione (ad esempio quella francese, che prevede questa ipotesi, applicata di recente in occasione degli atti terroristici verificatisi qualche anno fa in Francia). La Costituzione italiana prevede soltanto - lo afferma l'articolo 77 - la possibilità di ricorrere a questa decretazione di urgenza, cioè allo strumento del decreto-legge, in casi appunto straordinari di necessità e di urgenza.

Quello che però è successo - è noto - è che negli anni (iniziando molto prima di questo Governo, già forse quarant'anni fa) c'è stato un abuso della decretazione d'urgenza, anche banalmente per accelerare un iter processuale che magari tante volte può essere invece molto lungo e farraginoso, anche ostacolato dal lavoro delle opposizioni.

Si è così realizzata una sorta di normalizzazione dell'emergenza, per cui noi in Italia affrontiamo i fenomeni sempre come se fossero delle emergenze. Una sorta di governo dell'emergenza. Questo, per esempio, è successo e succede in buona parte anche nell'ambito della questione migratoria, in cui infatti la politica adottata con costanza dall'Italia è stata quella di ricorrere a meccanismi di regolarizzazione, cioè alle sanatorie.

Ora, qual è l'emergenza in tema di minori e di criminalità minorile? Volendo adottare un approccio scientificamente fondato, dobbiamo far riferimento - non soltanto, ma anche - ai numeri e alle statistiche. I numeri e le statistiche possono essere diversi, possiamo prendere in considerazione le denunce, le condanne, i rinvii a giudizio, le detenzioni. Possiamo fare una differenziazione in base ai reati, una disaggregazione dei reati su base territoriale. Però, se guardiamo il dato generale, cioè l'insieme dei minori denunciati (e dico denunciati e non condannati, perché questa probabilmente è la statistica criminale, meglio di altre, in grado di dare un quadro del fenomeno in generale) e che si chiama il tasso di delittuosità (il numero delle denunce, in questo caso il numero di minori denunciati in Italia per centomila abitanti), in realtà non c'è un aumento. È un numero oscillante da un anno all'altro, intorno ai 30.000 o poco più minori denunciati ogni anno, ma non è in realtà un numero in aumento.

La stessa mancanza di una curva in aumento la verificiamo se guardiamo al numero di minori in carico ai servizi sociali e, nello specifico, ai minori che fanno ingresso in carcere, alle presenze di minori che sono detenuti.

Cito un'altra fonte: una recente ricerca che è stata pubblicata e divulgata un anno fa da un centro di ricerca che si chiama "Transcrime", la quale è stata condotta insieme al Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità sul tema delle gang minorili, argomento del quale i media si sono occupati ampiamente. Nell'introduzione a questa ricerca il Capo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità scrive che, dal punto di vista numerico, le statistiche non rilevano consistenti differenze relative al numero dei reati commessi né aumenti rispetto ai flussi di utenza dei ragazzi entrati negli istituti penali minorili o presi in carico dagli USMM. Appaiono in realtà in crescita i reati commessi in gruppo, la cosiddetta devianza di gruppo, anche se, per quanto riguarda i minori, la

devianza ha quasi sempre una dimensione di gruppo. Qualcuno ha detto che ciò si verifica perché i minori fanno tutto in gruppo, fanno tutto insieme; quindi, anche se si tratta di porre in essere un comportamento antisociale, lo fanno insieme.

Ciò detto, evidentemente però esistono delle questioni e dei problemi: si è parlato giustamente di povertà educativa, di disagio minorile, di disagio sociale. In effetti, in questa ricerca, che trovate online, si spiega quali sono i fattori che spingono i ragazzi a aderire a una gang giovanile: rapporti problematici con le famiglie, con i pari o con il sistema scolastico (dispersione e abbandono scolastico), difficoltà relazionali o di inclusione nel tessuto sociale e un contesto di disagio sociale o economico. Influyente è anche l'uso dei social network come strumento per rafforzare le identità di gruppo e generare processi di emulazione o auto assolvimento.

Quindi esiste una questione minorile come questione sociale, ma non mi pare che si definiscano i tratti e i contorni di un quadro emergenziale, bensì di un quadro strutturale; tant'è vero che l'Autorità garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ha sostenuto, nella stessa occasione di cui ho parlato prima, che le problematiche dell'infanzia e dell'adolescenza devono essere affrontate con un approccio sistemico e strutturale e non emergenziale.

Perché però c'è questo tipo di approccio emergenziale? E perché si concretizza e dà luogo poi a delle scelte di natura punitiva, repressiva?

A parte le incapacità magari di delineare delle politiche a più ampio respiro, mi pare di poter trovare delle spiegazioni abbastanza esaurienti nell'ambito della letteratura scientifica di matrice sociologica, nella quale molte pagine sono state scritte a riguardo di quella ossessione per la sicurezza che sembra caratterizzare i tempi che stiamo vivendo.

Una ossessione per la sicurezza che non è soltanto un sentimento collettivo e condiviso, ma è anche un apparato significativo. Che vuol dire apparato significativo? Qualcosa che incide sulle nostre sensibilità, sulla nostra mentalità, sul modo in cui guardiamo le cose, pensiamo alle cose, sul modo in cui percepiamo e costruiamo la realtà circostante. Fino a qualche anno fa si pensava che questa ossessione della sicurezza, che significa paura della criminalità, fosse una variabile dipendente, legata cioè al crimine, alla criminalità; oggi si ha consapevolezza del fatto che, in realtà, si tratta di due concetti

separati, indipendenti, tant'è vero che vengono anche studiati l'uno indipendentemente dall'altro. Si studia proprio il fenomeno della paura della criminalità. E allora quale può essere la spiegazione?

È stato scritto molto: probabilmente la paura della criminalità è una delle paure sociali che attanagliano e che caratterizzano l'uomo contemporaneo, l'uomo postmoderno, caratterizzando i tempi moderni. Pensiamo al terrorismo, pensiamo alla guerra, pensiamo al clima e al cambiamento climatico, pensiamo alla salute, alle pandemie, pensiamo al lavoro: c'è un sentimento collettivo di vulnerabilità, di insicurezza, che rimanda però a una più profonda e più ampia insicurezza ontologica, cioè la perdita di fiducia nel progresso, la crisi della soggettività, l'indebolimento delle relazioni interpersonali, dei legami personali.

Uno studioso (che in realtà è uno psicologo) di nome Luigi Zoja, in un libro bellissimo intitolato "La morte del prossimo", da proprio il senso di questa disgregazione a livello sociale, di questa lacerazione sociale.

Questo senso di smarrimento, questo senso di incertezza, rischia di generare – e tante volte genera - un atteggiamento difensivo che, per dirla con Castel, va alla ricerca di capri espiatori, cioè di responsabili di questa frustrazione, di questa incertezza. "L'insicurezza sociale" (è peraltro il titolo di un noto libro di Robert Castel), domina le nostre vite.

Per certi versi l'ha detto anche il Professor Losappio quando, citando il criminologo David Garland, ha parlato del rischio di guardare alla realtà sociale come divisa tra "noi" e "loro", alludendo alla logica binaria, amico-nemico. Il diritto penale del nemico lo si vede soprattutto in tema di immigrazione, attraverso la criminalizzazione dello straniero, la costruzione sociale dello straniero, dell'immigrato come deviante, come criminale, la criminalizzazione della solidarietà (pensate alla questione delle ONG).

È questo lo scenario sociale sullo sfondo del quale abbiamo assistito negli ultimi anni a una riconfigurazione del campo del controllo della criminalità e alla crisi dei principi che nel ventesimo secolo avevano dato forma al modello di controllo della criminalità, quello rieducativo.

Utilizziamo con molta disinvoltura la parola rieducazione, una parola che poi a tanti non piace. Una parte importante della letteratura criminologica rigetta il concetto di rieducazione,

sostenendo che si può essere rieducati laddove si condivide il contesto sociale e normativo, laddove ci sia una condivisione generale di principi e di valori. Ma se la società non è così, se è una società nella quale c'è una molteplicità di riferimenti valoriali e culturali, allora è difficile capire a che cosa si possa essere rieducati.

Quello a cui abbiamo assistito è stato questo declino dell'ideale rieducativo e dell'assistenzialismo penale nel più ampio contesto della crisi dello Stato sociale.

C'è stato un famoso articolo scritto nel 1974 negli Stati Uniti che si intitolava *“What Works? Questions and Answers About Prison Reform”*. Il titolo stesso dell'articolo poneva una domanda: cosa funziona nel sistema penitenziario? Martinson, l'autore dell'articolo, dava la sua risposta, che divenne uno slogan famoso e condiviso a livello internazionale, cioè *“nothing works”* (non funziona niente).

Quello rieducativo è un sistema costoso, dispendioso in termini di risorse umane e finanziarie, ma che non produce risultati e che – soprattutto - non sembra essere più coerente con quelli che sono i valori e gli stili di vita nell'ambito di una crisi dello Stato sociale. È con lo Stato sociale e i vincoli solidaristici che esso porta avanti che nasce l'idea della rieducazione; con la crisi dello Stato sociale va anche in crisi l'idea della rieducazione.

Qual è stata la conseguenza di questa crisi? Quella di un ritorno ad una pena concepita soprattutto come pena retributiva più che rieducativa, cioè ad un paradigma basato su sicurezza e difesa sociale, all'idea che il delinquente non sia un soggetto socialmente deprivato che bisogna aiutare, ma che sia un delinquente pericoloso: appunto “noi” e “loro”, gli “amici” e i “nemici”.

È stato fondamentale in questo momento storico un processo di riscoperta della vittima, che è stata citata precedentemente, una vittima ignorata sia dal punto di vista scientifico – in quanto la criminologia si interessava solo della figura dell'autore del reato, per capire perché avesse trasgredito le norme sociali - ma poi anche e soprattutto a livello processuale. È stato scritto che la vittima è stata la parte dimenticata, la Cenerentola del diritto penale, quella che sopporta le conseguenze materiali di un reato, ma poi viene esclusa dal processo. E questo soprattutto in quei paesi,

ovviamente di *common law*, che non conoscono l'istituto della parte civile.

La riscoperta della vittima è stata importante, se non determinante, per l'affermazione della giustizia riparativa – sebbene non abbia realmente compromesso l'orizzonte reocentrico dei moderni sistemi di giustizia. Nello stesso anno che ho citato prima, il 1974, c'è stato il cosiddetto esperimento zero di mediazione penale in Canada. Noi in Italia abbiamo dovuto aspettare una ventina d'anni: è stato proprio intorno al 1994 che è stato aperto il primo centro di mediazione in Italia, a Torino; quello di Bari è stato il secondo grazie alla dottoressa De Vanna, che interverrà adesso, dopo di me.

Questo è stato fatto in assenza di un quadro legislativo, è stato fatto *bottom-up*, dal basso verso l'alto, grazie all'impegno della magistratura minorile, coadiuvata anche da operatori come la dottoressa Anna De Vanna.

Ciò significa che la giustizia riparativa nasce con una sorta di vocazione al coinvolgimento di una vittima, che non soltanto era esclusa al processo penale, ma era anche, come pure è stato detto, a rischio di vittimizzazione secondaria.

La letteratura scientifica in tema di giustizia riparativa ha cercato soprattutto di studiare e di comprendere quali sono le implicazioni e le conseguenze di un modello siffatto di giustizia per la vittima, mentre appare mancante un reale approfondimento delle potenzialità rieducative insite nei programmi riparativi, con un'attenzione circoscritta da questo punto di vista alla questione della riduzione della recidiva.

Il decreto legislativo di riforma organica della giustizia riparativa, però, ci ricorda una cosa: tra i principi generali c'è l'equa considerazione dell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa e, si aggiunge, i programmi di giustizia riparativa tendono a promuovere il riconoscimento della vittima e la responsabilizzazione dell'autore del reato.

Questo vuol dire che questo modello di giustizia riparativa non ripara soltanto le conseguenze del danno subito dalla vittima a vantaggio della vittima stessa, ma è una riparazione del tessuto sociale, delle lacerazioni sociali ad interesse anche dell'autore del reato. La riparazione e la vittima costituiscono indubbiamente, come hanno scritto Mannozi e Lodigiani, i veri e propri “poli concettuali” intorno ai quali “ruota il discorso della giustizia riparativa”, ma nella consapevolezza che,

tuttavia, tale discorso «non può rimanere disgiunto da quello sull'autore del reato, portatore di esigenze di risocializzazione e riaccoglienza».

Mi pare di poter dire che, in realtà, il modello riparativo non sia alternativo e diverso rispetto a quello rieducativo, ma contenga in sé questi contenuti rieducativi; questo è possibile grazie a un processo di autoresponsabilizzazione dell'autore del reato, che la giustizia riparativa può rendere possibile attraverso una rielaborazione del conflitto, dunque attraverso una partecipazione diretta a quella che è la dimensione relazionale, catartica e trasformativa degli strumenti della giustizia riparativa.

Un rinnovato concetto di responsabilità presuppone il superamento di un concetto di responsabilità “negativa”, o “passiva”, una “responsabilità per” nei termini di una responsabilità per quello che è stato fatto, dunque rivolta al passato e sancita da un terzo “super partes” che, sul presupposto del principio di colpevolezza, determina la pena da espiare, un tot di sofferenza per il male che si è scelto di arrecare. Si può pensare al concetto di responsabilità nella sua dimensione relazionale e processuale, inteso in senso positivo come responsabilità “attiva”, “responsabilità verso”, che nasce nel passato ma che si proietta nel futuro, come impegno proattivo e costruttivo per l'altro, basato sul riconoscimento dell'altro come persona, possibile grazie all'intervento di un terzo “inter partes”. Un processo di (auto)responsabilizzazione, come responsabilità per l'altro, nella molteplice accezione del riconoscimento, dell'ascolto, della condivisione dei bisogni e della riparazione del danno, processo empatico di svelamento dell'altro e della sua soggettività, non subendo una improduttiva sofferenza ma agendo costruttivamente e materialmente (o simbolicamente) a ristoro dei bisogni della vittima.

La giustizia riparativa può rilanciare il principio di rieducazione - inteso come riabilitazione del reo e reinserimento nella vita sociale e nel rispetto delle regole della convivenza sociale - in coerenza, peraltro, con la tensione solidaristica che informa la Costituzione, restituendo ai soggetti coinvolti la responsabilità dei problemi che li affliggono e della loro soluzione.

Ora l'importante è che naturalmente questo – come diceva il dottor Rossi - non rimanga soltanto sul piano delle mere intenzioni. Mi viene in mente la riforma penitenziaria del '75,

che ha introdotto la figura dell'educatore penitenziario, una cosa molto bella, che ha allineato l'Italia a quella che è la legislazione sovranazionale, ma il problema è che poi educatori ce ne sono pochissimi. Anche la Professoressa Schiedi citava e parlava della carenza di risorse.

Spero che quello che il legislatore ha previsto abbia un seguito nei fatti e nelle risorse da assegnare, affinché non si concretizzi quel rischio di “mcdonaldizzazione” della giustizia riparativa, cioè quella giustizia riparativa un tanto al chilo, che invece non deve rinunciare alla sua dimensione relazionale, catartica, e dunque realmente responsabilizzante. Grazie.

ANNA COPPOLA DE VANNA

*Il paradigma riparativo:
un diverso sguardo sul conflitto e sul disagio*

Il paradigma riparativo si struttura essenzialmente attorno al termine riparazione. La «parola riparo-riparazione è una di quelle parole che Wikipedia chiama disambiguazione. In italiano la parola riparo discende da due origini diverse. Da una parte troviamo il latino riparare, e qui la parola ha il suo significato classico: possiamo riparare una sedia, una relazione e quindi riparare significa ripristinare, preparare ancora, riallestire e permettere a ciò che stiamo riparando di tornare a funzionare. Dall'altra parte troviamo il longobardo rempatriare e il tardo latino rempairare, che si riferiscono proprio al "tornare in patria", al cercare un luogo sicuro, un rifugio.

Magicamente e poeticamente il riparo e la riparazione, nonostante la loro origine diversa, ritrovano nell'uso comune una grande affinità. Entrambe le parole hanno infatti a che fare con il concetto di salute e salvezza, entrambe le parole hanno a che fare con la possibilità di eliminare il dolore, la frattura e di allontanare l'ineluttabile. Dobbiamo imparare ad amare le parole e a riconoscerne il significato profondo che hanno nella nostra vita personale e in quella relazionale»¹.

Ecco, la parola riparazione è una parola necessaria.

In primo luogo, perché rimanda immediatamente ad un fare; si potrebbe dire che, come tutti i termini cosiddetti performativi, nel mentre la si pensa e la si pronuncia si ha già l'idea o l'immagine dell'azione da mettere in campo.

In secondo luogo, orienta ad azioni come il ricucire, l'aggiustare, il ripristinare: se queste sono le azioni, evidentemente ci troviamo di fronte ad una situazione lacerata, frantumata, danneggiata.

Rispetto a ciò, riparare ispira atteggiamenti e comportamenti risonanti, come il prendersi cura, smuove ed elicit quella che possiamo definire l'attitudine a prestare soccorso. Ecco, l'attitudine: questa è una parola proattiva, eticamente fondata e orientata - a partire dalle brutture, dalle macerie della condizione danneggiata - al ripristino del bello.

¹ I. DE VANNA-L. SGOBBA, *Dizionario minimo di parole necessarie*, Libri dell'Arco, Rimini, 2022.

A partire dall'inaccettabilità del male, orienta alla ricostruzione del bene; a partire dalla intollerabilità dell'ingiustizia, orienta a rifondare ed a ridefinire il giusto.

Fin qui la struttura del paradigma riparativo.

Ora, se vogliamo entrare nello specifico di come questo paradigma possa tradursi nel settore della giustizia minorile, possiamo rappresentarci questa situazione.

Abbiamo sicuramente un minore che ha commesso un reato, un danno; abbiamo una vittima di questo reato, quindi un danneggiato. Abbiamo il contesto, il luogo, la comunità all'interno della quale il danno è stato commesso.

Il paradigma riparativo appartiene allo schema concettuale della giustizia dell'ago e del filo naturalmente, come è stato ben detto nel titolo della seconda parte del convegno. E quindi è una risposta della cosiddetta giustizia riparativa. Ma anche qui è necessario forse soffermarsi un attimo. A volte si corre il rischio di una sorta di tautologia, quando si parla di giustizia riparativa.

Che cos'è la giustizia riparativa? In molti casi, la risposta è: la giustizia che ripara. Ecco, secondo me questa forma tautologica non ci aiuta a comprendere esattamente in che cosa consista, con il rischio conseguente di includere, in quelli che vengono chiamati programmi riparativi o percorsi riparativi, tutta una serie di azioni e di programmi che davvero di riparativo hanno ben poco.

Dunque, la giustizia che ripara, che cosa può riparare? Secondo me, rivolgendosi proprio al mondo minorile, la giustizia riparativa deve riparare una serie di ingiustizie.

Quale potrebbe essere un'ingiustizia nei confronti del minore autore di un reato, di un danno? Ingiustizia è quella di ritenere che quel minore si identifichi tutto in quell'atto e che la risposta adeguata consista nell'erogazione della pena o, alternativamente, nella prescrizione di tutta una serie di comportamenti, definiti riparatori. Il che significa praticamente ritenere che la riparazione o le azioni riparative possano essere prescritte.

Dal punto di vista epistemologico prescrivere la riparazione è un ossimoro, perché la prescrizione appartiene all'ambito concettuale degli obblighi, degli atti dovuti.

Il «danno causato dal reato è considerato fonte di obbligo per l'autore del reato, il quale dovrà porre rimedio alla lesione causata dalla sua condotta. In capo al reo nasce una

responsabilità intesa come riparazione e in capo alla vittima un vero e proprio diritto»².

Siamo in un ambito concettuale che congela l'esperienza del danno, sia per la vittima che per l'autore, in termini di obblighi e risarcimenti, ma "il risarcimento può diventare una modalità brutale di chiudere la partita con l'offeso, tra indifferenza e disprezzo e consentire, una volta pagato il debito, di sbarazzarsi dell'istanza di giustizia.....solo il riconoscimento rende uguale ciò che l'offesa ha reso ineguale".³

A partire da ciò, ci spostiamo nell'ambito più coerente della riparazione che può esercitarsi come diritto: difendere e tutelare questo diritto significa restituire alla vittima la sua dignità violata e al reo di riconquistarla con rinnovata responsabilità. Siamo chiamati a coltivare un'etica della riparazione e sorreggere entrambi i protagonisti di quella particolarissima vicenda che coincide con il danno a superare e chiudere i conti col passato, trasformandolo.

Questo è uno sguardo assolutamente nuovo, che appartiene eticamente e ontologicamente al paradigma riparativo: elicitare e tutelare il diritto alla riparazione, a partire dalla comprensione del significato del danno non solo come trasgressione di una norma, ma come violazione della dignità dell'altro: recuperare l'alterità è un concetto fondamentale della riparazione, che è sempre orientata a fare qualcosa, a prendersi cura di qualcuno.

Allora, se questo è vero, qual è il compito che abbiamo nei confronti del minore che ha commesso un atto che possiamo chiamare dannoso, un atto reato?

È quello di costruire con questo minore nel tempo, attraverso un percorso di ascolto e di accompagnamento, quello che possiamo definire il desiderio di riparare. Ora, il desiderio è qualcosa che muove verso. Nel caso specifico, muove verso la ricerca delle modalità più adeguate, più giuste, più creative di riparare nei confronti dell'altro. La nostra esperienza ci dice che tutti i percorsi di giustizia riparativa cui i minorenni hanno partecipato hanno permesso loro di creare e di costruire le proprie risposte riparative in rapporto all'altro, recuperando il bello del prendersi cura.

² F. REGGIO, *Giustizia dialogica*, FrancoAngeli, Milano, 2010.

³ P. RICOEUR, *Percorsi del riconoscimento*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2005.

Rispetto alla vittima, una forma ridondante di ingiustizia è quella di considerarla passiva, succube, bloccata dagli esiti della esperienza di vittimizzazione.

Il paradigma riparativo esorta a riconoscere alla vittima il diritto di oltrepassare la condizione di passività, quella condizione che la vede congelata nell'esperienza di vittimizzazione, e di assumere la responsabilità di scegliere come rideterminarsi nel futuro. In ciò consiste il diritto della vittima a partecipare in maniera attiva, se lo vuole, ad un percorso riparativo: è un diritto inalienabile, che giustifica e motiva la presenza della vittima accanto all'autore del reato all'interno di ciò che definiamo percorso riparativo.

Gli esiti di questo percorso, che rimedia alle ingiustizie, ripristina la giustizia, tutela i diritti, riconosce pari dignità al reo e alla vittima, ricadono sulla comunità in termini di possibile ricostruzione dei legami lacerati dall'evento delittuoso.

Ma perché ciò si realizzi, è necessario restituire alla comunità la responsabilità di sentirsi attivamente impegnata nel rinvenimento e nella condivisione di programmi adeguati alla riaccoglienza, sia dell'autore che della vittima, e quindi di connotarsi come comunità riparativa.

Grazie a questo sguardo olistico, volto a ripristinare la giusta collocazione relazionale dei protagonisti e degli attori principali coinvolti nell'evento-reato, la riparazione assume il significato di una prassi diffusa, condivisa, sociale, di un'azione politica volta a reintessere, nella polis, rapporti solidaristici ed inclusivi.

Se è così, allora, si può collocare il paradigma riparativo anche al di fuori dell'ambito strettamente giuridico e riformularlo nell'ambito sociale e socioeducativo.

L'ambizione più attuale del paradigma riparativo è quella di provare a fare in modo che la riparazione entri a buon diritto come pratica essenziale nella vita di tutti i giorni per ricostruire i legami lacerati da esperienze relazionali antagoniste, conflittuali, distruttive.

Un'ambizione ancora più visionaria probabilmente è quella che l'arte del riparare diventi una sorta di apprendimento fin dall'infanzia.

I progetti realizzati all'interno degli istituti scolastici, delle scuole che hanno deciso di diventare scuole riparative, accogliendo l'ipotesi che l'attitudine alla riparazione potesse diventare una forma di apprendimento di competenze

trasversali, hanno confermato che i bambini, i ragazzi, i giovani possono davvero essere educati a divenire “riparatori di futuro”.

Per concludere, credo si possa dire che il paradigma riparativo appartiene a quelle che vengono definite “idee grandi”, visioni trasformative.

Ritengo, infine, che riparare sia un atto profondamente umano, capace di cambiare il corso delle storie, di mettere in circolo energie vitali che sembravano irrimediabilmente smarrite, dare un senso al futuro, spiegare i suoi benefici, oltre la vita dei singoli individui, sull'intera comunità.

ISABELLA MASTROPASQUA

Dalle esperienze di giustizia riparativa in campo minorile alla disciplina organica: ambizioni e prospettive

Ringrazio il Professor Pulito per l'invito a questa ricca giornata di riflessioni. Proverò ad essere sintetica, cercando di focalizzare gli aspetti più importanti rispetto al cammino che la giustizia riparativa ha percorso nel nostro Paese in campo minorile.

La evoluzione della giustizia riparativa nel nostro Paese tiene conto del suo passato e del presente che stiamo vivendo con la "riforma Cartabia".

Un percorso che nello specifico vede una storia forte nella giustizia minorile, una storia che, per certi versi, ha anticipato alcuni principi cardine della Convenzione sui diritti del fanciullo dell'ONU. L'esperienza della giustizia minorile italiana è stata fino ad oggi ritenuta a livello internazionale una buona pratica a cui fare riferimento, a livello normativo, di assetto dei servizi e di metodologia di lavoro. Il codice del processo penale minorile, peraltro recentemente aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dal d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 10 agosto 2023, n. 103 e dal d.l. 15 settembre 2023, n. 123, è stato un esempio per la comunità internazionale.

Negli anni, la giustizia riparativa si è sviluppata grazie all'operato dei servizi minorili dell'amministrazione e della magistratura minorile, d'intesa con i servizi del territorio e del privato sociale. Prospettive diverse si sono progressivamente integrate in maniera sempre più concreta nelle pratiche locali, connotandosi di molteplici ed interessanti aspetti innovativi. E ciò a partire dal concetto per cui il reato non viene visto solo come violazione di una norma giuridicamente definita, quanto piuttosto come la rottura di un equilibrio sociale tra persone e tra individuo e comunità.

Il modello di giustizia penale di tipo riparativo, affiancandosi alla nostra cultura giuridica, in cui si coniugano i concetti di sicurezza e riabilitazione, nel tempo ha offerto una grande opportunità in ambito educativo perché restituisce dignità alla vittima del reato, mette al centro i danni provocati alla vittima, introduce la dimensione della responsabilità verso

l'altro nella sua più immediata concretezza. E questa azione, in età adolescenziale apre grandi opportunità non solo in termini di riduzione della recidiva e di ampliamento del concetto di sicurezza, ma di effettivo cambiamento nella prospettiva di vita futura.

Il quadro relativo a caratteristiche e modalità operative proprie della giustizia riparativa nel sistema minorile è uno scenario piuttosto omogeneo, in cui nella quasi totalità dei casi le applicazioni del paradigma riparativo sono riconducibili allo strumento della mediazione autore-vittima. Dalle prime esperienze avviate a partire dal 1995 a Torino, a cui hanno fatto seguito Milano, Trento, Catanzaro e Bari, oggi la rete della giustizia riparativa, progressivamente estesasi, può contare su esperienze significative di giustizia riparativa in tutta Italia.

La specificità del modello italiano è legata alle logiche del *welfare-mix* che nel nostro Paese hanno generato percorsi innovativi di lavoro integrato tra pubblico, privato e solidarietà. Progetti innovativi, spesso instabili perché legati a intese e finanziamenti locali che non sempre hanno trovato spazi di sostenibilità nel tempo, ma che di certo hanno avuto il grande valore di avere generato dei mix organizzativi, in una logica di condivisione (tribunali, amministrazioni, privato sociale...). Alcune Regioni hanno addirittura legiferato in materia: pensiamo al Trentino, alle Marche. Ricchezza di opportunità, condivisione, apertura alla sperimentazione, pluralità di esperienze che, non racchiuse dentro una rigida cornice normativa, hanno lasciato aperte le possibilità di innovare, riflettere caso per caso, scongiurando il rischio di rimanere intrappolati in rigidi processi burocratizzati, proceduralizzati, più affini a un pensiero 'reocentrico'.

Al tempo stesso, ciò ha costituito anche la debolezza che per anni ha caratterizzato il modello italiano sulla materia giacché ogni mix locale ha funzionato sotto le alterne fortune dei finanziamenti disponibili nei diversi territori, almeno fino a quando, a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm 15 giugno 2015, n. 84), è stato istituito uno specifico Ufficio per la promozione della giustizia riparativa all'interno del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità che dal 2017 ha sostenuto economicamente progetti su tutto il territorio nazionale.

Sulla giustizia riparativa la prima nota istituzionale nella giustizia minorile è del 1996 con le “Linee di indirizzo e di coordinamento in materia di mediazione giudiziaria penale e di riconciliazione tra vittima e autore di reato” cui è seguito l’“Aggiornamento Linee di indirizzo e di coordinamento in materia di mediazione penale minorile” del 30 aprile 2008. Un investimento istituzionale, quindi, del Dipartimento per la Giustizia minorile rispetto alla sperimentazione di pratiche di giustizia riparativa. Ovviamente sono stati interventi soft, circolari, indicazioni e linee guida, che comunque sono serviti, non essendoci una legge dedicata ma soltanto dei riferimenti dispersi in diversi interventi del legislatore, a tenere viva la sperimentazione nel settore minorile.

Già con l’art. 28 del d.P.R. n. 448/1988 si esplicita nella messa alla prova l’opportunità per il minorenni della “conciliazione” con la vittima del reato.

Il lavoro istituzionale, forte delle spinte che venivano dal basso, grazie a magistrati illuminati come Franco Occhiogrosso (scomparso recentemente che mi fa piacere ricordare perché pugliese e perché è stato uno di quei giudici minorili che con passione ha creduto nella possibilità di una giustizia mite e di una giustizia riparativa), ha anticipato per certi versi tanti scenari di cui oggi invece diamo consolidata la necessità.

Nascono delle situazioni abbastanza ibride, un *mix* in termini di politiche di *welfare*, perché gli attori sono i Tribunali per i minorenni, le realtà del territorio, si definisce così una sensibilità politica che consente di sperimentare servizi che non venivano chiamati di giustizia riparativa, ma di mediazione penale. È invero dalla REC del 2018 che si comincia finalmente a parlare, sotto il profilo linguistico, del paradigma della giustizia riparativa. Prima si parlava soltanto del programma più conosciuto, che era appunto la mediazione penale.

Il Dipartimento per la Giustizia minorile incoraggia anche gli operatori a crescere in questo ambito; vengono formati gli assistenti sociali dei servizi della giustizia minorile, che diventano, insieme agli operatori del territorio, quelle teste di ariete che cominciano a promuovere la diffusione della cultura della giustizia riparativa.

Questo è successo un po’ in tutta Italia.

Nel 2017 le cose cominciano a cambiare perché, come accennavo prima, viene istituito all’interno del Dipartimento un Ufficio per la giustizia riparativa. Non esistendo ancora una

norma specifica sulla giustizia riparativa ma solo segmenti di legge che la richiamano, il nuovo Ufficio ha creato le premesse per diffondere il paradigma della giustizia riparativa. Un ufficio per la giustizia riparativa, che io ho avuto l'onore di far nascere e di portare avanti.

Grazie a questo Ufficio si è costruito un reticolo organizzativo, attraverso una capillare rete di referenti istituzionali; si sono accompagnate nei territori la predisposizione e definizione di intese locali di attenzione alla vittima, la definizione di intese locali per la costruzione di azioni integrate a livello regionale tra le azioni di giustizia riparativa e le azioni di supporto alle vittime; l'attivazione di percorsi partecipati multilivello.

Inoltre pur non avendo alcuna la pretesa di operare una sistemazione organica della complessa materia della riparazione e della mediazione penale, sono state definite le "Linee di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità in materia di giustizia riparativa e tutela delle vittime del reato" diramate il 17 maggio 2019 che rappresentano un primo sforzo del Dipartimento finalizzato a definirne le peculiarità e ad ordinare, aggiornare ed integrare le migliori esperienze maturate in materia nel settore degli adulti ed in quello minorile. Linee che hanno rappresentato un importante punto di riferimento dei servizi della Giustizia fino all'avvento dell'attuale riforma organica della materia.

La disponibilità di finanziamenti ha inoltre consentito di realizzare l'obiettivo di garantire in tutti i distretti di Corte d'appello una presenza significativa, in termini di opportunità, di giustizia riparativa. Quindi, con la nostra programmazione - dico nostra perché mi sento profondamente ancora legata all'Istituzione che mi ha consentito di fare questa esperienza - ogni territorio ha avuto un suo servizio. E ogni servizio è nato ed è stato sostenuto dagli assistenti sociali dei servizi della giustizia minorile. Di questo va dato atto, perché con il loro entusiasmo hanno sensibilizzato i politici locali, hanno fatto informazione e formazione. Se non ci fosse stato un serio investimento da parte del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, oggi la "Cartabia" non avrebbe trovato questo terreno non solo arato, ma anche fertilizzato, perché, in ogni distretto di Corte d'appello c'è, c'è stato (e qui dico c'è stato perché il tempo del presente poi ha bloccato le risorse) un progetto di giustizia riparativa.

Un progetto nazionale per la giustizia riparativa ampliato dal significativo avallo sul piano normativo dall'entrata in vigore del d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121 (Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni). La riforma dell'ordinamento penitenziario minorile ha consentito di sostenere ogni anno, dal 2018, progetti di giustizia riparativa per ciascun istituto penale per i minorenni. L'art. 1, comma 2, del succitato decreto, nella parte dedicata alla enunciazione dei principi generali, stabilisce che: «l'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato», assegnando a tale strumento una importanza non secondaria nell'ambito del processo rieducativo.

Così si estende anche all'interno degli istituti penali la cultura riparativa con progetti che hanno privilegiato la dimensione dialogica di gruppo, uno strumento più agevole per lavorare con i ragazzi: il gruppo dei ragazzi ospiti negli Istituti consente di parlare della propria esperienza per poi riconoscere il valore dell'altro. Ogni ragazzo che entra in carcere la prima cosa che ti dice è che lui è la prima vittima del sistema, vittima dell'avvocato che l'ha difeso male, del giudice che non ha capito niente, della vittima che ha detto il falso. La prospettiva del gruppo aiuta a riconoscere le diverse verità e a riconoscere che in ogni situazione di conflitto ci sono diverse verità che devono poter trovare uno spazio di esistenza e nel momento in cui si riconosce la propria sofferenza, si riesce a riconoscere quella dell'altro.

In questo tempo, abbiamo provato a diffondere quanto nei territori si andava realizzando attraverso due rapporti sulla giustizia riparativa. Il primo dedicato alla mediazione penale minorile; il secondo, sulla giustizia riparativa, che raccogliendo le esperienze di tutti i territori ha dato valore al lavoro svolto nei territori.

In questi anni abbiamo messo assieme un capitale sociale costruito dai servizi del territorio e dal Terzo settore, che abbiamo “regalato” alla riforma organica sulla giustizia riparativa, una riforma organica che ha il pregio di aver finalmente introdotto la giustizia riparativa nel nostro ordinamento, un punto per uscire dalla sperimentazione e dire ok, da ora si parte da qui.

C'è una legge che dice cos'è la giustizia riparativa, quali sono le tutele, quali sono le garanzie, quali sono i diritti, quali sono i principi e i programmi.

Sui programmi la norma evidenzia una forte centratura organizzativa e dispositiva sulla mediazione penale, mentre poco si dice sui dialoghi riparativi e gli altri strumenti di natura dialogica genericamente rappresentati, strumenti che per certi versi aprono un mondo di opportunità in termini di coinvolgimento delle parti coinvolte e della comunità.

La sommaria descrizione di questi altri programmi apre uno scenario positivo, per certi versi, e negativo per certi altri.

Lo scenario positivo ce lo descrive l'*Handbook on Restorative Justice Programmes* delle Nazioni Unite del 2020 quando invita gli Stati a creare la propria giustizia riparativa, ad essere creativi, perché la giustizia riparativa è una giustizia che deve riconoscere il territorio, deve rispettare gli usi, le credenze, le parole, i suoni, ed adeguarsi anche alle tipologie di reato e, quindi, una giustizia non statica; di conseguenza gli stessi programmi non possono essere statici, ma strumenti in movimento. Se andiamo a cercare una definizione strutturata di che cos'è un *circle* o quali possono essere gli altri strumenti riparativi troviamo poche fonti sotto il profilo metodologico.

Di contro il rischio della sommaria definizione dei programmi di giustizia riparativa è il definire giustizia riparativa anche ciò che non lo è. È necessario, pertanto, fare chiarezza nelle definizioni ed essere precisi nel linguaggio che si usa. Spesso la Giustizia riparativa è confusa con la Giustizia di comunità quella che si attiva per promuovere il reinserimento, l'educazione, quella che - per fare un esempio - viene promossa dalla riforma Caivano all'articolo 27-bis, una giustizia che si basa sulla restituzione alla comunità attraverso lavori di utilità sociale e che è comunque prescritta. Altra cosa è la giustizia riparativa che si basa sul consenso libero e informato, sempre ritrattabile delle parti e non può essere prescritta.

Altro limite della "riforma Cartabia" è la farraginosità organizzativa, in primis la Conferenza nazionale, un organismo di più di quaranta persone, con poca esperienza e conoscenza della materia.

Fino al 2017 attraverso il Ministero e le sue diramazioni territoriali si è provato a presidiare la qualità della giustizia riparativa. Adesso credo che le diversità territoriali, soprattutto nella costruzione delle politiche locali, faranno fatica ad

interagire tra di loro, a confrontarsi a costituire un pensiero condiviso di qualità.

Inoltre, è mancata la definizione di interventi transitori così, per esempio, alcuni servizi su input del magistrato, hanno continuato a lavorare in teoria senza averne titolo; alcuni uffici, solo perché erano strutturati nel tempo con degli accordi con gli enti locali, si sono autocertificati, mentre la riforma dice che i centri per la giustizia riparativa devono essere formati da mediatori iscritti all'albo (che ancora non è attivo), altri ancora sono legittimati da leggi regionali. Inoltre, gli studenti che si stanno formando alla giustizia riparativa in questo periodo non possono fare il tirocinio e sono bloccati in una situazione che non consente loro il completamento del percorso formativo.

Non si è costruito, insomma un sistema di trasmigrazione da quello che c'era al futuro, governando i processi.

Io credo che la giustizia riparativa nel settore minorile sia stata e continua ad essere una grande opportunità, un'esperienza per dare un senso alla dimensione della personalizzazione del progetto educativo, di cui si parlava oggi. Sia la legge Cartabia, che la direttiva sulle vittime e poi la stessa direttiva sul giusto processo penale minorile, richiedono la valutazione individuale, soprattutto per il minorenni; la "riforma Cartabia" chiede che vengano individuati mediatori particolarmente esperti nel settore minorile: quindi la peculiarità del sistema minorile verrà tutelata.

Credo anche che questa riforma rischia di diventare *diversamente reocentrica*, se bisogna dare questa opportunità a tutti gli autori di reato che chiedono di accedere ai programmi riparativi, bisogna prestare molta attenzione alla valutazione della fattibilità del programma, attività che richiede prima un forte lavoro di preparazione che tenga conto degli interessi della vittima e dell'autore del reato.

I dati raccolti dal Dipartimento hanno messo in evidenza che più gli invii da parte alla magistratura avvenivano *tout court*, più il rischio di avere dei ritorni di non fattibilità era elevato.

Allora bisogna lavorare insieme. Magistratura, servizi della giustizia e centri per la giustizia riparativa devono costruire insieme la modalità per far diventare la giustizia riparativa una effettiva opportunità per le vittime, per gli autori del reato, per la comunità. La giustizia riparativa non è disconnessa dall'educare, né può diventare una pratica burocratica. La

“riforma Cartabia” separa e non integra i servizi del territorio, i servizi della giustizia e i servizi della giustizia riparativa.

Se l'approccio ad un minorenni, in particolare, è basato su un approccio olistico, e se l'evento reato è un segmento che sta nella sua storia, noi non possiamo permetterci di trattarlo come un momento ad elevata specializzazione, senza riconnetterlo ad un pensiero più organico rispetto alla sua prospettiva di crescita, tenendo conto sempre il discorso della dovuta attenzione alle vittime di reato.

Credo, per concludere, che dobbiamo - guardando al “decreto Caivano” - rigenerare i luoghi e le relazioni. E questo richiede una politica non emergenziale, ma di vasto respiro.

Allora ci vuole un pensiero strutturato che finalmente metta in risalto quanto il brutto delle periferie sia un fattore di rischio.

Se si rigenerano i luoghi, si rigenerano anche le relazioni.

A Caivano c'è bisogno di un progetto riparativo nella comunità, non tra i singoli autori e le singole vittime, ma un progetto rigenerativo di quel territorio, con quel territorio, coinvolgendo le persone che li vi abitano.

Ma questi sono pensieri lunghi e noi siamo abituati ad avere, anche in politica, dei pensieri corti. Grazie.

Gli Autori

ANNA COPPOLA DE VANNA, *Psicologa, psicoterapeuta, Presidente del C.R.I.S.I.*

MASSIMO GAMBINO, *Questore di Taranto*

GIUSEPPE LOSAPPIO, *Ordinario di diritto penale – UniBa*

PIERLUCA MASSARO, *Associato di Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale – UniBa*

ISABELLA MASTROPASQUA, *Già Dirigente del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità e del Centro Europeo di studi di Nisida*

PINA MONTANARO, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Taranto*

LORENZO PULITO, *Ricercatore di diritto processuale penale e Docente di diritto dell'esecuzione penale – UniBa*

PIETRO ROSSI, *Garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà – Puglia*

ADRIANA SCHIEDI, *Associato di Pedagogia generale e sociale – UniBa*

NICOLA TRIGGIANI, *Ordinario di diritto processuale penale – UniBa*

APPENDICE NORMATIVA

I)

TESTI NORMATIVI AGGIORNATI DAL D.L. N.123/2023,
CONVERTITO IN L. N. 159/2023

LEGENDA

Barratto Grassetto: testo soppresso

Grassetto: testo aggiunto o sostituito

Corsivo tra []: testo abrogato

CODICE PENALE

Art. 421-bis

Pubblica intimidazione con uso di armi

Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a otto anni.

Art. 570-ter

Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori

Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

Art. 609-decies

Comunicazione al Tribunale per i minorenni

Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater o per i delitti previsti

dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenni o da uno dei genitori di un minorenni in danno dell'altro genitore, il Procuratore della Repubblica ne dà notizia **al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale** per i minorenni.

Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minorenni o da uno dei genitori di un minorenni in danno dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile.

Nei casi previsti dal primo comma, l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenni è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenni, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenni, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede.

In ogni caso al minorenni è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.

Art. 699

Porto abusivo di armi

Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi.

[Soggiace all'arresto da diciotto mesi a quattro anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza]

Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso in un luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate.

[Art. 731

Inosservanza dell'obbligo

dell'istruzione elementare ai minori

Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo,

d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare è punito con l'ammenda fino a euro 30]

CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 381

Arresto facoltativo in flagranza

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:
- a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 del codice penale;
 - b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice penale;
 - c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 2 del codice penale;
 - d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;
 - e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530 del codice penale;
 - f) lesione personale prevista dall'articolo 582 del codice penale;
 - f-bis) violazione di domicilio prevista dall'articolo 614 , primo e secondo comma, del codice penale;
 - g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale;
 - h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635 comma 2 del codice penale;
 - i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale;
 - l) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 del codice penale;
 - l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600-ter , quarto comma, e 600-quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice;
 - m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
 - m-bis) [fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del

codice penale];

m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale;

m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali, previste dall'articolo 495-ter del codice penale;

m-quinquies) delitto di lesioni colpose stradali o nautiche gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale;

m-sexies) porto di armi per cui non è ammessa licenza, di cui all'articolo 4-bis, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.

4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.

4-bis. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.

LEGGE 2 OTTOBRE 1967, N. 895

[Art. 6

Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a otto anni]

LEGGE 18 APRILE 1975, N. 110

Art. 4

Porto di armi od oggetti atti ad offendere

Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione.

Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, gli strumenti di cui all'articolo 5, quarto comma, nonché i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3 b, secondo le norme CEI EN 60825- 1, CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825- 4.

Il contravventore è punito con l'arresto da **uno a tre anni** e con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda. La pena è aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive.

È vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore è punito con l'arresto **da due a quattro anni** e con l'ammenda da 3.000 euro a 20.000 euro. La pena è dell'arresto da tre a sei anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 20.000 euro quando il fatto è commesso da persona non munita di licenza.

Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro.

La pena prevista dal terzo comma è raddoppiata quando ricorre una delle circostanze previste dall'articolo 4, secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo che l'uso costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso.

Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere.

Sono abrogati l'articolo 19 e il primo e secondo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né gli altri oggetti

simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti.

Art. 4-bis

Porto di armi per cui non è ammessa licenza

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza è punito con la reclusione da uno a tre anni.
2. Salvo che il porto d'arma sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso:
 - a) da persone travisate o da più persone riunite;
 - b) nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;
 - c) nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto;
 - d) in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica.

D.P.R. 22 SETTEMBRE 1988, N. 448

Art. 6

Servizi minorili

1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza sociali e sanitari istituiti dagli enti locali e dal Servizio sanitario nazionale.

Art. 18-bis

Accompagnamento a seguito di flagranza

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare presso i propri uffici il minore colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, nonché di uno dei delitti di cui all'articolo 381, comma 2, lettere f), g), h) e m), del codice di procedura penale ovvero di uno dei reati di cui all'articolo 699 del codice penale o di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110,

e trattenerlo per il tempo strettamente necessario alla sua consegna all' esercente la responsabilità genitoriale o all'affidatario o a persona da questi incaricata. In ogni caso il minore non può essere trattenuto oltre dodici ore.

2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'accompagnamento ne danno immediata notizia al pubblico ministero e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Provvedono inoltre a invitare l' esercente la responsabilità genitoriale e l'eventuale affidatario a presentarsi presso i propri uffici per prendere in consegna il minore.

3. L' esercente la responsabilità genitoriale, l'eventuale affidatario e la persona da questi incaricata alla quale il minore è consegnato sono avvertiti dell'obbligo di tenerlo a disposizione del pubblico ministero e di vigilare sul suo comportamento.

4. Quando non è possibile provvedere all'invito previsto dal comma 2 o il destinatario di esso non vi ottempera ovvero la persona alla quale il minore deve essere consegnato appare manifestamente inidonea ad adempiere l'obbligo previsto dal comma 3, la polizia giudiziaria né dà immediata notizia al pubblico ministero, il quale dispone che il minore sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza ovvero presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare.

5. Si applicano le disposizioni degli articoli 16 comma 3, 18 commi 2 secondo periodo, 3, 4 e 5 e 19 comma 5.

Art. 19

Misure cautelari per i minorenni

1. Nei confronti dell'imputato minore non possono essere applicate misure cautelari personali diverse da quelle previste nel presente capo.

2. Nel disporre le misure il giudice tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 275 del codice di procedura penale, dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto. Non si applica la disposizione dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale.

3. Quando è disposta una misura cautelare, il giudice affida l'imputato ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, i quali svolgono attività di sostegno e controllo in collaborazione con i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.

4. Le misure diverse dalla custodia cautelare possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a **quattro anni**.

5. Nella determinazione della pena agli effetti della applicazione delle misure cautelari si tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 278, della diminuzione della minore età. ~~salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.~~

Art. 22

Collocamento in comunità

1. Con il provvedimento che dispone il collocamento in comunità il giudice ordina che il minorenni sia affidato a una comunità pubblica o autorizzata, imponendo eventuali specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione.

2. Il responsabile della comunità collabora con i servizi previsti dall'articolo 19 comma 3.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 21 commi 2 e 4.

4. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato dalla comunità, il giudice può disporre la misura della custodia cautelare, ~~per un tempo non superiore ad un mese,~~ qualora si proceda per un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

4-bis. Quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può disporre la sostituzione della misura applicata con la custodia cautelare, nei casi consentiti dall'articolo 23.

Art. 23

Custodia cautelare

1. La custodia cautelare può essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a sei anni. **Anche fuori dai casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, di cui all'articolo 380, comma 2, lettere e), e-bis) e g), del codice di procedura penale, nonché per uno dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 336, primo comma, e 337 del codice penale, e di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.**

2. Il giudice può disporre la custodia cautelare:

a) se sussistono gravi e inderogabili esigenze attinenti alle indagini, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova;

a-bis) se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga(1);

b) se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga;

c) se, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, vi è il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quelli per cui si procede.

3. I termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono **ridotti di un terzo per i reati commessi da minori degli anni diciotto e della metà per quelli commessi da minori degli anni sedici** e decorrono dal momento della cattura, dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 12-26 luglio 2000, n. 359 (G.U. n. 32 del 2 agosto 2000 S. S.), ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

Art. 27-bis

Percorso di rieducazione del minore

1. Durante le indagini preliminari, il pubblico ministero, quando procede per reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravità, può notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale la proposta di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e nel rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del Terzo settore o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da due a otto mesi.

2. Il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione anche con i servizi dell'amministrazione della giustizia, deve avvenire, da parte dell'indagato o del suo difensore, entro sessanta giorni dalla notifica della proposta del pubblico ministero. Ricevuto il programma, il pubblico ministero lo trasmette al giudice per le indagini preliminari, che fissa l'udienza in camera di consiglio per deliberare sull'ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.

3. Il giudice, sentiti l'imputato e l'esercente la responsabilità genitoriale, valutata la congruità del percorso di reinserimento e rieducazione, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 2 ne stabilisce la durata e sospende il processo per la durata corrispondente. Durante tale periodo il corso della prescrizione è sospeso.

4. In caso di interruzione o mancata adesione al percorso, i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia informano il giudice, che fissa l'udienza in camera di consiglio e, sentite le parti, adotta i provvedimenti conseguenti.

5. Nel caso in cui il minore non intenda accedere al percorso di reinserimento e rieducazione o lo interrompa senza giustificato motivo, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dei casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale. L'ingiustificata interruzione è valutata nel caso di istanza di sospensione del processo con messa alla prova.

6. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza in camera di consiglio nella quale, tenuto conto del comportamento dell'imputato e dell'esito positivo del percorso rieducativo, dichiara con sentenza estinto il reato. In caso contrario, restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dei casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale.

Art. 28

Sospensione del processo e messa alla prova

1. Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione.

2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato, nonché formulare l'invito a partecipare a un programma di giustizia riparativa, ove ne ricorrano le condizioni.

3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore.

4. La sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato (1).

5. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.

5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai delitti previsti dall'articolo 575 del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 576, dagli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 609-ter, e dall'articolo 628, terzo comma, numeri 2), 3) e 3-quinquies), del codice penale.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 5-14 aprile 1995, n. 125 (Gazz. Uff. 19 aprile 1995, n. 16 - Serie speciale), ha dichiarato l'incostituzionalità del presente comma nella parte in cui prevede che la sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato.

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

Art. 73

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 14, comma 1)

Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.

[2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14].

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione **da sei mesi a cinque anni** e della multa da euro 1.032 a euro 10.329. **Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità.**

5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di

verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.

5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona.

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Art. 85-bis
Ipotesi particolare di confisca

1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73, ~~esclusa la fattispecie di cui al comma 5~~, si applica l'articolo 240-bis del codice penale.

DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297

Art. 114

Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione

1. Al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il sindaco, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST) istituita ai sensi dell'articolo 62-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.

2. Nelle more dell'attivazione dell'ANIST, ai medesimi fini di cui al comma 1, i dirigenti scolastici trasmettono al sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, ai fini del comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le operazioni di trattamento, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonché le misure di sicurezza di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

4. Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

5. In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 4.

6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516, e all'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 101.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i soggetti responsabili della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

8. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

Art. 7

Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro

(R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo **sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.500 euro.**

Art. 2

Foglio di via obbligatorio

1. Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni. Il provvedimento è efficace nella sola parte in cui dispone il divieto di ritorno nel comune, nel caso in cui, al momento della notifica, l'interessato abbia già lasciato il territorio del comune dal quale il questore ha disposto l'allontanamento.

Art. 3

Avviso orale

1. Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano.

2. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa.

3. La persona alla quale è stato fatto l'avviso può in qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende accettata. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto è ammesso ricorso gerarchico al prefetto.

3-bis. L'avviso orale può essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età.

Ai fini dell'avviso orale, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Il provvedimento è comunicato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore. Gli effetti dell'avviso orale di cui al presente comma cessano comunque al compimento della maggiore età.

4. Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui ai commi 1 e 3-bis, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e

accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi. (1)

5. Il questore può, altresì, imporre il divieto di cui al comma 4 ai soggetti sottoposti alla misura della sorveglianza speciale, quando la persona risulti definitivamente condannata per delitto non colposo.

6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 adottato nei confronti di un maggiorenne è opponibile davanti al Tribunale in composizione monocratica. Il divieto di cui al comma 4 adottato nei confronti di un minorenni è opponibile davanti al Tribunale per i minorenni.

6-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3-bis, se il soggetto al quale è notificato l'avviso orale risulta condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti contro la persona o il patrimonio ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti, il questore può proporre al Tribunale per i minorenni l'applicazione del divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonché del divieto di possedere o di utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radiotrasmittente, quando il suo utilizzo è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale. Alla persona avvisata oralmente viene notificata la proposta di cui al periodo precedente e data notizia della facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per l'applicazione del divieto.

6-ter. Il giudice, sentito il pubblico ministero, provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta di cui al comma 6-bis. Il divieto è disposto per una durata non superiore a due anni, con l'individuazione di modalità applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento. In caso di rigetto della proposta di cui al comma 6-bis, è fatto comunque salvo l'avviso orale emesso dal questore.

6-quater. Contro il decreto di cui al comma 6-ter è proponibile ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 20 dicembre 2022-12 gennaio 2023, n. 2 (Gazz. Uff. 18 gennaio 2023, n. 3 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui include i telefoni cellulari tra gli apparati di comunicazione radiotrasmittente di cui il questore può vietare, in tutto o in parte, il possesso o l'utilizzo.

Art. 4

Soggetti destinatari

1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano:

a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p.;

b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o del delitto di cui all'articolo 418 del codice penale;

c) ai soggetti di cui all'articolo 1; (1)

d) agli indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-quater, del codice di procedura penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice, nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-sexies del codice penale;

e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuano a svolgere una attività analoga a quella precedente;

f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza;

g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati **per il delitto di cui all'articolo 421-bis del codice penale** o per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d);

h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. È finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati;

i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonché alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in più occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive.

i-bis) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 640-bis o del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del medesimo codice;

i-ter) ai soggetti indiziati dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale o dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 583, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-quinquies e 609-bis del medesimo codice.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 24 gennaio-27 febbraio 2019, n. 24 ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal capo II si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, lettera a).

Art. 71

Circostanza aggravante

1. Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 336, 338, 353, 377, terzo

comma, 378, 379, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 424, 435, 513-bis, 575, 582, 600, 601, 602, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-bis, 648-bis, 648-ter, del codice penale, nonché per i delitti **di cui all'articolo 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, e per quelli** commessi con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice penale, sono aumentate da un terzo alla metà e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

2. In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al comma 1, per i quali è consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

3. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Art. 76

Altre sanzioni penali

1. La persona che, avendo ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 12, non rientri nel termine stabilito nel comune di soggiorno obbligato, o non osservi le prescrizioni fissate per il viaggio, ovvero si allontani dal comune ove ha chiesto di recarsi, è punita con la reclusione da due a cinque anni; è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

2. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 3, **commi 4, 5 e 6-bis**, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Gli strumenti, gli apparati, i mezzi e i programmi posseduti o utilizzati sono confiscati ed assegnati alle Forze di polizia, se ne fanno richiesta, per essere impiegati nei compiti di istituto.

3. Il contravventore alle disposizioni di cui all'articolo 2, è punito con

la reclusione da sei a diciotto mesi e con la multa fino a 10.000 euro.

4. Chi non ottempera, nel termine fissato dal Tribunale, all'ordine di deposito della cauzione di cui all'articolo 31, ovvero omette di offrire le garanzie sostitutive di cui al comma 3 della medesima disposizione, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.

5. La persona a cui è stata applicata l'amministrazione giudiziaria dei beni personali, la quale con qualsiasi mezzo, anche simulato, elude o tenta di eludere

l'esecuzione del provvedimento è punita con la reclusione da tre a cinque anni. La stessa pena si applica a chiunque anche fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta la persona indicata a sottrarsi all'esecuzione del provvedimento. Per il reato di cui al comma precedente si procede in ogni caso con giudizio direttissimo.

6. Chi omette di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera

a) del comma 2 dell'articolo 34-bis nei confronti dell'amministratore giudiziario è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla condanna consegue la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per i quali è stata omessa la comunicazione.

7. Chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell'articolo 80 è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.329 a euro 20.658. Alla condanna segue la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati. Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilità dei quali i soggetti di cui all'articolo 80, comma 1, hanno la disponibilità.

8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore al divieto di cui all'articolo 67, comma 7 è punito con la reclusione da uno a sei anni. La stessa pena si applica al candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attività di propaganda elettorale previste all'articolo 67, comma 7 e se ne avvale concretamente. L'esistenza del fatto deve risultare anche da prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione.

9. La condanna alla pena della reclusione, anche se conseguente all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dal comma 8, comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena detentiva. A tal fine la cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza trasmette copia dell'estratto esecutivo, chiusa in piego sigillato, all'organo o all'ente di appartenenza per l'adozione degli atti di competenza. Nel caso in cui il condannato sia un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio regolamento. Dall'interdizione dai pubblici uffici consegue l'ineleggibilità del condannato per la stessa durata della pena detentiva. La sospensione condizionale

della pena non ha effetto ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici.

DECRETO LEGGE 20 febbraio 2017, n. 14

Art. 10

Divieto di accesso

1. L'ordine di allontanamento di cui all'articolo 9, comma 1, secondo periodo e comma 2, è rivolto per iscritto dall'organo accertatore, individuato ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In esso sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che ne cessa l'efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, aumentata del doppio. Copia del provvedimento è trasmessa con immediatezza al questore competente per territorio con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni.
2. Nei casi di reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui all'articolo 9, espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto. Il contravventore al divieto di cui al presente comma è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno.
3. La durata del divieto di cui al comma 2 non può comunque essere inferiore a dodici mesi, né superiore a due anni, qualora le condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio. Il contravventore al divieto emesso in relazione ai casi di cui al presente comma è punito con l'arresto da uno a due anni. Qualora il responsabile sia soggetto minorenni, il questore ne dà notizia al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.
4. **I divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e comunicato**

al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente per il luogo di residenza del minore.

5. Nei casi di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nei luoghi o nelle aree di cui all'articolo 9, la concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'osservanza del divieto, imposto dal giudice, di accedere a luoghi o aree specificamente individuati.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 9, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno determina i criteri generali volti a favorire il rafforzamento della cooperazione, informativa ed operativa, e l'accesso alle banche dati, tra le Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e i Corpi e servizi di polizia municipale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i livelli di accesso alle banche dati di cui al comma 6, anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al medesimo comma 6.

6-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-quater. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l'arresto ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del medesimo codice colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerge inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

Art. 13

Ulteriori misure di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all'interno o in prossimità di locali pubblici o aperti al pubblico e di pubblici esercizi

1. Nei confronti delle persone che abbiano riportato una o più denunce o siano state condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi tre anni per i **delitti di cui all'articolo 73 del testo unico di cui**

al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, il Questore, valutati gli elementi derivanti dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria e sulla base degli accertamenti di polizia, può disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate **vicinanze degli stessi locali od esercizi o dei predetti scuole, plessi scolastici e sedi universitarie.**

2. Il divieto di cui al comma 1 non può avere durata inferiore ad un anno, né superiore a cinque. Il divieto è disposto individuando modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio del destinatario dell'atto.

3. Nei casi di cui al comma 1, il questore, **quando ricorrano specifiche ragioni di pericolosità**, può altresì disporre, per la durata massima di due anni, una o più delle seguenti misure:

a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente; obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;

b) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;

c) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici.

4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

5. I divieti di cui al comma 1 possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

6. La violazione dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3 è punita con la reclusione **da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro.**

7. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 1 commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, la concessione della sospensione condizionale della pena è **sempre** subordinata all'imposizione del divieto di accedere in locali pubblici o pubblici esercizi specificamente individuati.

Art. 13-bis

Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 13, nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, **oppure per i reati di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per i reati di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale**, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore può disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali l'interessato si associa, specificamente indicati. Il Questore può altresì disporre, per motivi di sicurezza, la misura di cui al presente comma anche nei confronti dei soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per taluno dei predetti reati.

1-bis. Il Questore può disporre il divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell'intera provincia nei confronti delle persone che, per i reati di cui al comma 1, sono state poste in stato di arresto o di fermo convalidato dall'autorità giudiziaria o sottoposte a una **delle misure cautelari di cui agli articoli 284 e 285 del codice di procedura penale**, ovvero condannate, anche con sentenza non definitiva.

1-ter. In ogni caso, la misura disposta dal Questore, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, ricomprende anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali è vietato l'accesso.

2. Il divieto di cui ai commi 1 e 1-bis può essere limitato a specifiche fasce orarie e **non può avere una durata inferiore a un anno né superiore a tre anni**. Il divieto è disposto, con provvedimento motivato, individuando comunque modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto.

3. Il divieto di cui ai commi 1 e 1-bis può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

4. Il questore può prescrivere, **per la durata massima di due anni**, alle persone alle quali è notificato il divieto

previsto dai commi 1 e 1-bis di comparire personalmente una o più volte, negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato.

5. In relazione al provvedimento di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

6. La violazione dei divieti e delle prescrizioni di cui al presente articolo è punita con la reclusione **da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro.**

DECRETO LEGISLATIVO 2 ottobre 2018, n. 121

Art. 10-bis

Trasferimento presso un istituto penitenziario per adulti
1. Il direttore dell'istituto penale per i minorenni richiede al magistrato di sorveglianza per i minorenni il nulla osta al trasferimento presso un idoneo istituto per adulti, individuato dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, del detenuto che ha compiuto ventuno anni, in espiatione di pena per reati commessi durante la minore età, il quale, alternativamente:

a) con i suoi comportamenti compromette la sicurezza ovvero turba l'ordine negli istituti;

b) con violenza o minaccia impedisce le attività degli altri detenuti;

c) nella vita penitenziaria si avvale dello stato di soggezione da lui indotto negli altri detenuti.

2. La medesima disciplina di cui al comma 1 si applica al detenuto che ha compiuto diciotto anni, in espiatione di pena per reati commessi durante la minore età, il quale realizza cumulativamente le condotte di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1.

3. Il magistrato di sorveglianza, quando sussistono le condizioni di cui al comma 1, può negare il nulla osta al trasferimento presso l'istituto individuato solo per ragioni di sicurezza, anche del detenuto medesimo.

DECRETO LEGGE 4 maggio 2023, n. 48

Art. 8

Sanzioni e responsabilità penale, contabile e disciplinare

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico di cui all'articolo 3, ovvero il beneficio economico di cui all'articolo 12, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio indicato al comma 1 è punita con la reclusione da uno a tre anni.

3. Alla condanna in via definitiva del beneficiario per i reati di cui ai commi 1 e 2 o per un delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice penale, nonché all'applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione da parte dell'autorità giudiziaria, consegue, di diritto, l'immediata decadenza dal beneficio e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di sentenza adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice. La decadenza è comunicata al beneficiario dall'INPS. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla definitività della sentenza oppure dalla revoca, o, comunque, dalla perdita o cessazione degli effetti del decreto di applicazione della misura di prevenzione.

3-bis. Alla condanna in via definitiva del beneficiario per il reato di cui all'articolo 570-ter del codice penale, nonché alla sentenza definitiva adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice, consegue la sospensione del beneficio fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni.

4. Nei casi di cui ai commi 3 e 3-bis, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione di cui al comma 16, e comunque quando risulta dagli atti che il destinatario del provvedimento giudiziale gode del beneficio, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all'INPS entro quindici giorni dal passaggio in giudicato della sentenza o dall'applicazione della misura di prevenzione con provvedimento definitivo.

5. Fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, quando l'amministrazione erogante accerta la non

corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca dal beneficio. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

6. Il nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione decade dal beneficio se un componente del nucleo, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6:

a) non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo;

b) non sottoscrive il patto per l'inclusione o il patto di servizio personalizzato, di cui all'articolo 4, salvi i casi di esonero;

c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate, nelle quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato, ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell'ambito del percorso personalizzato, ovvero non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello, previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionale all'adempimento dell'obbligo di istruzione;

d) non accetta, senza giustificato motivo, una offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 9, relativamente ai componenti del nucleo attivabili al lavoro;

e) non rispetta le previsioni di cui all'articolo 3, commi 7, 8, 10 e 11 ovvero effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;

f) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;

g) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni di cui all'articolo 3.

7. Gli importi di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto delle spese di recupero, sono riversati dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

8. In tutti i casi di revoca o di decadenza dal beneficio, l'INPS dispone l'immediata disattivazione della Carta di inclusione di cui all'articolo 4, comma 8.

9. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 3, il beneficio può essere richiesto da un componente il nucleo familiare solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza.

10. Tutti i soggetti, che accedono al sistema informativo di cui all'articolo 5, mettono a disposizione, immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla data dalla quale ne sono venuti a conoscenza, attraverso il medesimo sistema informativo, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo. L'INPS, per il tramite del sistema informativo di cui all'articolo 5, mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di revoca o decadenza dal beneficio. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del beneficio, i soggetti preposti ai controlli e alle verifiche trasmettono all'autorità giudiziaria, entro dieci giorni dall'accertamento, la documentazione completa relativa alla verifica.

11. I comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini dell'ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del beneficio. I comuni provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

12. Il mancato o non corretto espletamento dei controlli e delle verifiche di cui al presente capo, nonché la mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alla revoca o alla decadenza dal beneficio, determinano la responsabilità amministrativo-contabile del personale delle amministrazioni interessate, degli altri soggetti incaricati e, comunque, preposti allo svolgimento delle citate funzioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Le condotte di cui al presente comma sono altresì valutate ai fini dell'accertamento della responsabilità disciplinare dell'autore.

13. All'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di lavoratori beneficiari dell'Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48».

14. Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale o che è destinatario di uno dei provvedimenti di cui al comma 3 prima che diventino definitivi, l'erogazione del beneficio è sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. In tali casi, il soggetto non è calcolato nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4.

15. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 14 sono adottati con effetto non retroattivo, rispettivamente, dal giudice che ha disposto la misura cautelare, dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, dal giudice che ha dichiarato la latitanza, dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si è volontariamente sottratto ovvero dal giudice che ha disposto la misura di prevenzione con provvedimento non definitivo.

16. Nel primo atto del procedimento cui è presente l'indagato o l'imputato l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio.

17. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 14 e 15 sono comunicati dall'autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme di cui all'articolo 5 che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condannato.

18. La sospensione del beneficio può essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta, quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione.

19. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 14 sono accantonate dall'INPS fino al momento in cui viene accertata la quota delle stesse comunque spettante ai soggetti interessati dal provvedimento di revoca. La restante parte delle risorse di cui al primo periodo è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani dei crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della

criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.

20. Per le finalità di cui ai commi 7 e 19, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

II)

DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 150

Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

Vigente al: 30-12-2023

(stralcio)

Titolo IV

Disciplina organica della giustizia riparativa

Capo I

Principi e disposizioni generali

Sezione I

Definizioni, principi e obiettivi

Art. 42

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) giustizia riparativa: ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore;

b) vittima del reato: la persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona;

c) persona indicata come autore dell'offesa:

1) la persona indicata come tale dalla vittima, anche prima della proposizione della querela;

2) la persona sottoposta alle indagini;

3) l'imputato;

4) la persona sottoposta a misura di sicurezza personale;

5) la persona condannata con pronuncia irrevocabile;

6) la persona nei cui confronti è stata emessa una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale, o per intervenuta causa estintiva del reato;

d) familiare: il coniuge, la parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n. 76, il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della stessa legge, la persona che e' legata alla vittima o alla persona indicata come autore dell'offesa da un vincolo affettivo stabile, nonche' i parenti in linea retta, i fratelli, le sorelle e le persone fiscalmente a carico della vittima o della persona indicata come autore dell'offesa;

e) esito riparativo: qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell'offesa e idoneo a rappresentare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilita' di ricostruire la relazione tra i partecipanti;

f) servizi per la giustizia riparativa: tutte le attivita' relative alla predisposizione, al coordinamento, alla gestione e all'erogazione di programmi di giustizia riparativa;

g) Centro per la giustizia riparativa: la struttura pubblica di cui al capo V, sezione II, cui competono le attivita' necessarie all'organizzazione, gestione, erogazione e svolgimento dei programmi di giustizia riparativa.

2. I diritti e le facolta' attribuite alla vittima del reato sono riconosciuti anche al soggetto giuridico offeso dal reato.

Art. 43

Principi generali e obiettivi

1. La giustizia riparativa in materia penale si conforma ai seguenti principi:

a) la partecipazione attiva e volontaria della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato e degli altri eventuali partecipanti alla gestione degli effetti pregiudizievoli causati dall'offesa;

b) l'equa considerazione dell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa;

c) il coinvolgimento della comunita' nei programmi di giustizia riparativa;

d) il consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa;

e) la riservatezza sulle dichiarazioni e sulle attivita' svolte nel corso dei programmi di giustizia riparativa;

f) la ragionevolezza e proporzionalita' degli eventuali esiti riparativi consensualmente raggiunti;

g) l'indipendenza dei mediatori e la loro equiprossimita' rispetto ai partecipanti ai programmi di giustizia riparativa;

h) la garanzia del tempo necessario allo svolgimento di ciascun programma.

2. I programmi di giustizia riparativa tendono a promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa e la ricostituzione dei legami con la comunità'.

3. L'accesso ai programmi di giustizia riparativa è assicurato ai soggetti che vi hanno interesse con le garanzie previste dal presente decreto ed è gratuito.

4. L'accesso ai programmi di giustizia riparativa è sempre favorito, senza discriminazioni e nel rispetto della dignità di ogni persona. Può essere limitato soltanto in caso di pericolo concreto per i partecipanti, derivante dallo svolgimento del programma.

Sezione II

Accesso ai programmi di giustizia riparativa

Art. 44

Principi sull'accesso

1. I programmi di giustizia riparativa disciplinati dal presente decreto sono accessibili senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità'.

2. Ai programmi di cui al comma 1 si può accedere in ogni stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, dopo l'esecuzione delle stesse e all'esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità', anche ai sensi dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale, o per intervenuta causa estintiva del reato.

3. Qualora si tratti di delitti perseguibili a querela, ai programmi di cui al comma 1 si può accedere anche prima che la stessa sia stata proposta.

Art. 45

Partecipanti ai programmi di giustizia riparativa

1. Possono partecipare ai programmi di giustizia riparativa, con le garanzie di cui al presente decreto:

- a) la vittima del reato;
- b) la persona indicata come autore dell'offesa;
- c) altri soggetti appartenenti alla comunità', quali familiari della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa, persone di supporto segnalate dalla vittima del reato e dalla persona indicata come autore dell'offesa, enti ed associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato,

rappresentanti o delegati di Stato, Regioni, enti locali o di altri enti pubblici, autorità di pubblica sicurezza, servizi sociali;

d) chiunque altro vi abbia interesse.

Sezione III
Persone minori di età

Art. 46

Diritti e garanzie per le persone minori di età'

1. Nello svolgimento dei programmi di giustizia riparativa che coinvolgono a qualsiasi titolo persone minori di età', le disposizioni del presente decreto, in quanto compatibili, sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze del minore, tenuto in considerazione il suo superiore interesse conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.

2. Allo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa che coinvolgono a qualsiasi titolo persone minori di età' sono assegnati mediatori dotati di specifiche attitudini, avuto riguardo alla formazione e alle competenze acquisite.

Capo II
Garanzie dei programmi di giustizia riparativa

Sezione I
Disposizioni in materia di diritti dei partecipanti

Art. 47

Diritto all'informazione

1. La persona indicata come autore dell'offesa e la vittima del reato vengono informate senza ritardo da parte dell'autorità giudiziaria, in ogni stato e grado del procedimento penale o all'inizio dell'esecuzione della pena detentiva o della misura di sicurezza, in merito alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e ai servizi disponibili.

2. L'informazione di cui al comma 1 è altresì fornita agli interessati dagli istituti e servizi, anche minorili, del Ministero della giustizia, dai servizi sociali del territorio, dai servizi di assistenza alle vittime, dall'autorità di pubblica sicurezza, nonché da altri operatori che a qualsiasi titolo sono in contatto con i medesimi soggetti.

3. I soggetti di cui all'articolo 45 hanno diritto di ricevere dai mediatori una informazione effettiva, completa e obiettiva sui programmi di giustizia

riparativa disponibili, sulle modalita' di accesso e di svolgimento, sui potenziali esiti e sugli eventuali accordi tra i partecipanti. Vengono inoltre informati in merito alle garanzie e ai doveri previsti nel presente decreto.

4. Le informazioni di cui al presente articolo sono fornite all' esercente la responsabilita' genitoriale, al tutore, all'amministratore di sostegno, al curatore speciale nei casi di cui all'articolo 121 del codice penale, nonche' ai difensori della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa, ove nominati.

5. Le informazioni vengono fornite ai destinatari in una lingua comprensibile e in modo adeguato all'eta' e alle capacita' degli stessi.

Art. 48

Consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa

1. Il consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa e' personale, libero, consapevole, informato ed espresso in forma scritta. E' sempre revocabile anche per fatti concludenti.

2. Per la persona minore d'eta' che non ha compiuto gli anni quattordici, il consenso e' espresso, previo ascolto e assenso della stessa, tenuto conto della sua capacita' di discernimento, dall' esercente la responsabilita' genitoriale o, nei casi di cui all'articolo 121 del codice penale, dal curatore speciale.

3. Per la persona minore d'eta' che ha compiuto gli anni quattordici, il consenso e' espresso dalla stessa e dall' esercente la responsabilita' genitoriale o, nei casi di cui all'articolo 121 del codice penale, dal curatore speciale. Qualora l' esercente la responsabilita' genitoriale o il curatore speciale non prestino il consenso, il mediatore, sentiti i soggetti interessati e considerato l'interesse della persona minore d'eta', valuta se procedere sulla base del solo consenso di quest'ultima. Restano fermi i limiti inerenti alla capacita' di agire del minore.

4. Nel caso di interdetto giudiziale, il consenso e' espresso dal tutore, sentito l'interdetto. Nel caso di inabilitato, il consenso e' espresso dallo stesso e dal curatore. Nel caso di persona sottoposta ad amministrazione di sostegno, il consenso e' espresso da quest'ultima, da sola o con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, sulla base delle specifiche indicazioni contenute nei provvedimenti di cui agli articoli 405 e 407, comma 4, del codice civile.

5. Il consenso per l'ente e' espresso dal legale rappresentante pro tempore o da un suo delegato.

6. Il consenso viene raccolto nel corso del primo incontro dal mediatore designato, alla presenza del difensore della vittima del reato e del difensore della persona indicata come autore dell'offesa, quando questi lo richiedono.

Art. 49

Diritto all'assistenza linguistica

1. La persona indicata come autore dell'offesa, la vittima del reato e gli altri partecipanti che non parlano o non comprendono la lingua italiana hanno diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di prendere parte consapevolmente ai programmi di giustizia riparativa.

2. Negli stessi casi e' disposta la traduzione della relazione del mediatore.

3. La conoscenza della lingua italiana e' presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano. L'impiego di una lingua diversa dalla lingua madre dell'interessato e' consentito solo laddove l'interessato ne abbia una conoscenza sufficiente ad assicurare la partecipazione effettiva al programma. L'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana e' compiuto dal mediatore.

4. L'interprete e il traduttore sono nominati anche quando il mediatore ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.

5. Si applicano le disposizioni degli articoli 144 e 145 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

Sezione II

Doveri e garanzie dei mediatori e dei partecipanti

Art. 50

Dovere di riservatezza

1. I mediatori e il personale dei Centri per la giustizia riparativa sono tenuti alla riservatezza sulle attivita' e sugli atti compiuti, sulle dichiarazioni rese dai partecipanti e sulle informazioni acquisite per ragione o nel corso dei programmi di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso dei partecipanti alla rivelazione, che il mediatore ritenga la rivelazione assolutamente necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati ovvero che le dichiarazioni integrino di per se' reato.

2. I partecipanti sono tenuti a non divulgare le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del programma di giustizia riparativa prima

della sua conclusione e della definizione del procedimento penale con sentenza o decreto penale irrevocabili.

3. Dopo la conclusione del programma di giustizia riparativa e la definizione del procedimento penale con sentenza o decreto penale irrevocabili, la pubblicazione delle dichiarazioni e delle informazioni acquisite e' ammessa con il consenso dell'interessato e nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.

Art. 51
Inutilizzabilita'

1. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del programma non possono essere utilizzate nel procedimento penale e nella fase dell'esecuzione della pena, fatti salvi i contenuti della relazione di cui all'articolo 57 e fermo quanto disposto nell'articolo 50, comma 1.

Art. 52
Tutela del segreto

1. Il mediatore non puo' essere obbligato a deporre davanti all'autorita' giudiziaria ne' a rendere dichiarazioni davanti ad altra autorita' sugli atti compiuti, sui contenuti dell'attivita' svolta, nonche' sulle dichiarazioni rese dai partecipanti e sulle informazioni apprese per ragione o nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso dei partecipanti alla rivelazione o il mediatore ritenga questa assolutamente necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati e quando le dichiarazioni integrino di per se' reato. Al mediatore si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale.

2. Presso i mediatori e nei luoghi in cui si svolge il programma di giustizia riparativa non si puo' procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto del programma, salvo che costituiscano corpo del reato.

3. Non e' consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni nei luoghi in cui si svolge il programma di giustizia riparativa, ne' di conversazioni o comunicazioni dei mediatori che abbiano ad oggetto fatti conosciuti per ragione o nel corso del medesimo programma.

4. I risultati dei sequestri e delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni eseguiti in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono essere utilizzati, salvo che

costituiscono corpo di reato o, nel caso di intercettazioni, abbiano ad oggetto fatti sui quali i mediatori abbiano depresso o che gli stessi abbiano in altro modo divulgato.

5. Il mediatore non ha obblighi di denuncia in relazione ai reati dei quali abbia avuto notizia per ragione o nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso dei partecipanti alla rivelazione, che il mediatore ritenga la rivelazione assolutamente necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati ovvero che le dichiarazioni integrino di per se' reato.

Capo III

Programmi di giustizia riparativa

Sezione I

Svolgimento dei programmi di giustizia riparativa

Art. 53

Programmi di giustizia riparativa

1. I programmi di giustizia riparativa si conformano ai principi europei e internazionali in materia e vengono svolti da almeno due mediatori con le garanzie previste dal presente decreto. Essi comprendono:

a) la mediazione tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima del reato, anche estesa ai gruppi parentali, ovvero tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede;

b) il dialogo riparativo;

c) ogni altro programma dialogico guidato da mediatori, svolto nell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa.

Art. 54

Attività preliminari

1. Il primo incontro tra i partecipanti ai programmi di giustizia riparativa e' preceduto da uno o piu' contatti con i mediatori e da colloqui tra il mediatore e ciascuno dei partecipanti diretti a fornire le informazioni previste dall'articolo 47, comma 3, a raccogliere il consenso, nonche' a verificare la fattibilita' dei programmi stessi.

2. I difensori della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato hanno facolta' di intervenire ai colloqui preliminari, su richiesta delle persone interessate.

Art. 55

Svolgimento degli incontri

1. I programmi di giustizia riparativa si svolgono in spazi e luoghi adeguati allo svolgimento dei programmi e idonei ad assicurare riservatezza e indipendenza.

2. Nello svolgimento degli incontri i mediatori assicurano il trattamento rispettoso, non discriminatorio ed equiprossimo dei partecipanti, garantendo tempi adeguati alle necessita' del caso.

3. Gli interessati partecipano personalmente a tutte le fasi del programma e possono essere assistiti da persone di supporto, anche in relazione alla loro capacita', fermo quanto previsto dall'articolo 54, comma 2.

4. Il mediatore, anche su richiesta dell'autorita' giudiziaria procedente, invia comunicazioni sullo stato e sui tempi del programma.

Art. 56

Disciplina degli esiti riparativi

1. Quando il programma si conclude con un esito riparativo, questo puo' essere simbolico o materiale.

2. L'esito simbolico puo' comprendere dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunita', accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi.

3. L'esito materiale puo' comprendere il risarcimento del danno, le restituzioni, l'adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori.

4. E' garantita alle parti l'assistenza dei mediatori per l'esecuzione degli accordi relativi all'esito simbolico.

5. I difensori della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato hanno facolta' di assistere i partecipanti nella definizione degli accordi relativi all'esito materiale.

Sezione II

Valutazione dell'autorità giudiziaria

Art. 57

Relazione e comunicazioni all'autorita' giudiziaria

1. Al termine del programma viene trasmessa all'autorita' giudiziaria procedente una relazione redatta dal mediatore contenente la descrizione delle attivita' svolte e dell'esito riparativo raggiunto. Ulteriori informazioni sono trasmesse su richiesta dei partecipanti e con il loro consenso.

2. Il mediatore comunica all'autorita' giudiziaria procedente anche la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato

raggiungimento di un esito riparativo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 58.

Art. 58

Valutazione dell'esito del programma di giustizia riparativa

1. L'autorità giudiziaria, per le determinazioni di competenza, valuta lo svolgimento del programma e, anche ai fini di cui all'articolo 133 del codice penale, l'eventuale esito riparativo.

2. In ogni caso, la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo non producono effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell'offesa.

Capo IV

Formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa e requisiti per l'esercizio dell'attività

Sezione I

Formazione dei mediatori esperti

Art. 59

Formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa

1. La formazione dei mediatori esperti assicura l'acquisizione delle conoscenze, competenze, abilità e dei principi deontologici necessari a svolgere, con imparzialità, indipendenza, sensibilità ed equiprossimità, i programmi di giustizia riparativa.

2. I mediatori esperti ricevono una formazione iniziale e continua.

3. La formazione iniziale consiste in almeno duecentoquaranta ore, di cui un terzo dedicato alla formazione teorica e due terzi a quella pratica, seguite da almeno cento ore di tirocinio presso uno dei Centri per la giustizia riparativa di cui all'articolo 63.

4. La formazione continua consiste in non meno di trenta ore annuali, dedicate all'aggiornamento teorico e pratico, nonché allo scambio di prassi nazionali, europee e internazionali.

5. La formazione teorica fornisce conoscenze su principi, teorie e metodi della giustizia riparativa, nonché nozioni basilari di diritto penale, diritto processuale penale, diritto penitenziario, diritto minorile, criminologia, vittimologia e ulteriori materie correlate.

6. La formazione pratica mira a sviluppare capacità

di ascolto e di relazione e a fornire competenze e abilita' necessarie alla gestione degli effetti negativi dei conflitti, con specifica attenzione alle vittime, ai minorenni e alle altre persone vulnerabili.

7. La formazione pratica e quella teorica sono assicurate dai Centri per la giustizia riparativa e dalle Universita' che operano in collaborazione, secondo le rispettive competenze. Ai Centri per la giustizia riparativa e' affidata in particolare la formazione pratica, che viene impartita attraverso mediatori esperti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 60 i quali abbiano un'esperienza almeno quinquennale nei servizi per la giustizia riparativa e siano in possesso di comprovate competenze come formatori.

8. L'accesso ai corsi e' subordinato al possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea e al superamento di una prova di ammissione culturale e attitudinale.

9. I partecipanti al corso di formazione acquisiscono la qualifica di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa in seguito al superamento della prova finale teorico-pratica.

10. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'universita' e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le forme e i tempi della formazione pratica e teorica di cui al comma 7, nonche' le modalita' delle prove di cui ai commi 8 e 9. Gli oneri per la partecipazione alle attivita' di formazione ed alla prova finale teorico-pratica sono posti a carico dei partecipanti.

Sezione II

Requisiti per l'esercizio dell'attivita'

Art. 60

Requisiti per l'esercizio dell'attivita' di mediatore esperto. Elenco dei mediatori esperti

1. Oltre alla qualifica di cui all'articolo 59, comma 9, per l'esercizio dell'attivita' di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa e' necessario l'inserimento nell'elenco di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituito

presso il Ministero della giustizia l'elenco dei mediatori esperti. L'elenco contiene i nominativi dei mediatori esperti, con l'indicazione della eventuale qualifica di formatori. Il decreto stabilisce anche i criteri per la valutazione delle esperienze e delle competenze dei mediatori esperti, al fine dell'ammissione allo svolgimento dell'attivita' di formazione, nonche' i criteri per l'iscrizione e la cancellazione, anche per motivi sopravvenuti, dall'elenco, le modalita' di revisione dell'elenco, nonche' la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attivita' di formazione di cui all'articolo 59 costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attivita' di mediatore esperto. Lo stesso decreto disciplina le incompatibilita' con l'esercizio dell'attivita' di mediatore esperto, nonche' i requisiti di onorabilita' e l'eventuale contributo per l'iscrizione nell'elenco.

3. L'istituzione e la tenuta dell'elenco di cui al comma 2 avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia' esistenti e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Capo V

Servizi per la giustizia riparativa

Sezione I

Coordinamento dei servizi e livelli essenziali delle prestazioni

Art. 61

Coordinamento dei servizi

e Conferenza nazionale per la giustizia riparativa

1. Il Ministero della giustizia provvede al coordinamento nazionale dei servizi per la giustizia riparativa, esercitando le funzioni di programmazione delle risorse, di proposta dei livelli essenziali delle prestazioni e di monitoraggio dei servizi erogati. A tali fini si avvale della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa.

2. La Conferenza nazionale e' presieduta dal Ministro della giustizia o da un suo delegato. Ad essa partecipano un rappresentante per ogni Regione o Provincia autonoma, un sindaco o un suo delegato per ciascuna Regione o Provincia autonoma, designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani, un rappresentante della Cassa delle ammende e sei esperti con funzioni di consulenza tecnico-scientifica.

3. La Conferenza nazionale e' convocata annualmente dal Ministro della giustizia o da un suo delegato e si svolge mediante videoconferenza.

4. La Conferenza redige annualmente una relazione sullo stato della giustizia riparativa in Italia, che viene presentata al Parlamento dal Ministro della giustizia.

5. Gli esperti di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, tra personalita' di riconosciuta competenza ed esperienza nell'ambito della giustizia riparativa, tenuto conto della necessita' di assicurare una equilibrata rappresentanza di mediatori esperti e di docenti universitari. L'incarico di esperto ha durata biennale, con possibilita' di rinnovo per un ulteriore biennio.

6. All'attuazione delle attivita' di cui al presente articolo le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alle attivita' della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa non da' diritto a compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese di qualunque natura o comunque denominati.

Art. 62

Livelli essenziali delle prestazioni

1. Mediante intesa assunta nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa, in conformita' ai principi e alle garanzie stabiliti dal presente decreto, nel limite delle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 67, comma 1.

Sezione II

Centri di giustizia riparativa

Art. 63

Istituzione dei Centri per la giustizia riparativa e Conferenza locale per la giustizia riparativa

1. I Centri per la giustizia riparativa sono istituiti presso gli enti locali, individuati a norma del presente articolo.

2. Per ciascun distretto di Corte di appello e' istituita la Conferenza locale per la giustizia riparativa cui partecipano, attraverso propri rappresentanti:

- a) il Ministero della giustizia;

b) le Regioni o le Province autonome sul territorio delle quali si estende il distretto della Corte di appello;

c) le Province o le Citta' metropolitane sul territorio delle quali si estende il distretto della Corte di appello;

d) i Comuni, sedi di uffici giudiziari, compresi nel distretto di Corte di appello;

e) ogni altro Comune, compreso nel distretto di Corte di appello, presso il quale sono in atto esperienze di giustizia riparativa.

3. La Conferenza locale e' convocata dal Ministro della giustizia o da un suo delegato, con cadenza almeno annuale.

4. La Conferenza locale e' coordinata dal Ministro della giustizia o da un suo delegato e si svolge mediante videoconferenza.

5. La Conferenza locale per la giustizia riparativa, previa ricognizione delle esperienze di giustizia riparativa in atto, sentiti gli esperti di cui all'articolo 61, comma 2, il Presidente della Corte di appello, il Procuratore generale presso la Corte di appello e il Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati del Comune sede dell'ufficio di Corte di appello, anche in rappresentanza degli Ordini distrettuali, individua, mediante protocollo d'intesa, in relazione alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, uno o piu' enti locali cui affidare l'istituzione e la gestione dei Centri per la giustizia riparativa in base ai seguenti criteri:

a) il fabbisogno di servizi sul territorio;

b) la necessita' che l'insieme dei Centri assicurati per tutto il distretto, su base territoriale o funzionale, l'offerta dell'intera gamma dei programmi di giustizia riparativa;

c) la necessita' che i Centri assicurino, nello svolgimento dei servizi, i livelli essenziali delle prestazioni e il rispetto dei principi e delle garanzie stabiliti dal presente decreto.

6. All'attuazione delle attivita' di cui al presente articolo le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alle attivita' della Conferenza locale per la giustizia riparativa non da' diritto a compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese di qualunque natura o comunque denominati.

Art. 64

Forme di gestione

1. I Centri per la giustizia riparativa assicurano,

nello svolgimento dei servizi, i livelli essenziali e uniformi di cui all'articolo 62.

2. I Centri possono avvalersi di mediatori esperti dell'ente locale di riferimento. Possono, altresì, dotarsi di mediatori esperti mediante la stipula di contratti di appalto ai sensi degli articoli 140 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero avvalendosi di enti del terzo settore ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o mediante una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 56 del medesimo decreto.

3. Nel contratto di appalto o nella convenzione sono indicati, tra l'altro, le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei programmi di giustizia riparativa, la durata, gli obblighi e le modalità di copertura assicurativa, i rapporti finanziari, le forme del controllo amministrativo dell'ente locale di riferimento, i casi di decadenza e di risoluzione per inadempimento, tra i quali il mancato rispetto dei principi e delle garanzie disciplinati nel presente decreto.

4. In ogni caso, il personale che svolge i programmi di giustizia riparativa deve possedere la qualifica di mediatore esperto ed essere inserito nell'elenco di cui all'articolo 60, comma 2.

Art. 65

Trattamento dei dati personali

1. I Centri per la giustizia riparativa trattano i dati personali, anche appartenenti alle categorie di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, strettamente necessari all'esercizio delle competenze e al raggiungimento degli scopi di cui al presente decreto, per le finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera q), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e assumono la qualità di titolari del trattamento.

2. Il trattamento è effettuato nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Le tipologie dei dati che possono essere trattati, le categorie di interessati, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le operazioni di trattamento, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati sono definiti con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito

il Garante per la protezione dei dati personali, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 66

Vigilanza del Ministero della giustizia

1. La Conferenza locale presenta annualmente al Ministero della giustizia una relazione sull'attività svolta. E', in ogni caso, nella facoltà del Ministero di richiedere in qualunque momento informazioni sullo stato dei servizi per la giustizia riparativa.

2. Le informazioni acquisite sono valutate ai fini delle determinazioni da assumere ai sensi dell'articolo 67, comma 1.

Art. 67

Finanziamento

1. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia e' istituito un Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa, con una dotazione di euro 4.438.524 annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' stabilita ogni anno la quota da trasferire agli enti di cui all'articolo 63, comma 5, per il funzionamento dei Centri per la giustizia riparativa e per la prestazione dei relativi servizi, nel limite delle disponibilita' del fondo istituito ai sensi del presente comma. ((2))

2. Le Regioni e le Province autonome, le Citta' metropolitane, le Province, i Comuni e la Cassa delle Ammende, nel quadro delle rispettive politiche e competenze, possono concorrere, nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito dei propri bilanci, al finanziamento dei programmi di giustizia riparativa.

3. Nel limite delle disponibilita' del fondo di cui al comma 1, fermo restando il finanziamento degli interventi necessari a garantire i livelli essenziali delle prestazioni di giustizia riparativa, la determinazione degli importi da assegnare agli enti di cui all'articolo 63, comma 5, tiene conto, sulla base di criteri di proporzionalita', dell'ammontare delle risorse proprie annualmente impiegate dagli stessi enti per il finanziamento dei programmi di giustizia riparativa, opportunamente documentati e rendicontati alla Conferenza nazionale di cui all'articolo 61.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 4.438.524 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo penale di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 27 settembre 2021, n. 134.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(OMISSIS)

Capo VI
Modifiche in materia di giustizia riparativa
in ambito minorile

Art. 83

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
22 settembre 1988, n. 448

1. All'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo le parole «persona offesa dal reato» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' formulare l'invito a partecipare a un programma di giustizia riparativa, ove ne ricorrano le condizioni».

Art. 84

Modifiche al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121

1. Al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, le parole «percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato» sono sostituite dalle seguenti: «i programmi di giustizia riparativa di cui al decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134»;

b) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:

«Art. 1-bis (Giustizia riparativa). - 1. In qualsiasi fase dell'esecuzione, l'autorita' giudiziaria puo' disporre l'invio dei minorenni condannati, previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di giustizia riparativa.

2. Il giudice, ai fini dell'adozione delle misure penali di comunita', delle altre misure alternative e della liberazione condizionale, valuta la partecipazione al programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo. In ogni caso, non tiene conto della mancata effettuazione del programma, dell'interruzione dello stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo».

(OMISSIS)

Titolo VI
Disposizioni transitorie, finali e abrogazioni

Art. 92

Disposizioni transitorie in materia di giustizia
riparativa. Servizi esistenti

1. La Conferenza locale per la giustizia riparativa, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede alla ricognizione dei servizi di giustizia riparativa in materia penale erogati alla stessa data da soggetti pubblici o privati specializzati, convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che operano in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri soggetti pubblici.

2. La Conferenza valuta i soggetti di cui al comma 1 con riferimento all'esperienza maturata almeno nell'ultimo quinquennio e il curriculum degli operatori in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, verificando altresì la coerenza delle prestazioni erogate e dei requisiti posseduti dagli operatori con quanto disposto dagli articoli 42, 64 e 93, e redige al termine un elenco da cui attingono gli enti locali per la prima apertura dei centri di cui all'articolo 63.

((2-bis. Le disposizioni in materia di giustizia riparativa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), lettera h), numero 2), e lettera l), all'articolo 5, comma 1, lettera e), numero 5), e lettera f), all'articolo 7, comma 1, lettera c), all'articolo 13, comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera c), numero 2), all'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), all'articolo 22, comma 1, lettera e), numero 3), lettera f) e lettera l), numero 2), all'articolo 23, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera n), numero 1), all'articolo 25, comma 1, lettera d), all'articolo 28, comma 1, lettera b), numero 1), lettera c), all'articolo 29, comma 1, lettera a), numero 4), all'articolo 32, comma 1, lettera b), numero 1), lettera d), all'articolo 34, comma 1, lettera g), numero 3), all'articolo 38, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera c), all'articolo 41, comma 1, lettera c), all'articolo 72, comma 1, lettera a), all'articolo 78, comma 1, lettera a), lettera b) e lettera c), numero 2), all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 1, lettere a) e b), si applicano nei procedimenti penali e nella fase dell'esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto)).

Art. 93

Disposizioni transitorie in materia di giustizia
riparativa. Inserimento nell'elenco dei mediatori

1. Sono inseriti nell'elenco di cui all'articolo 60 coloro che, alla data di entrata in vigore del

presente decreto, sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) avere completato una formazione alla giustizia riparativa ed essere in possesso di una esperienza almeno quinquennale, anche a titolo volontario e gratuito, acquisita nel decennio precedente presso soggetti specializzati che erogano servizi di giustizia riparativa, pubblici o privati, convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che operano in virtu' di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri enti pubblici;

b) avere completato una formazione teorica e pratica, seguita da tirocinio, nell'ambito della giustizia riparativa in materia penale, equivalente o superiore a quella prevista dal presente decreto;

c) prestare servizio presso i servizi minorili della giustizia o gli uffici di esecuzione penale esterna, avere completato una adeguata formazione alla giustizia riparativa ed essere in possesso di adeguata esperienza almeno quinquennale acquisita in materia nel decennio precedente.

2. L'inserimento nell'elenco, ai sensi del comma 1, e' disposto a seguito della presentazione, a cura dell'interessato, di idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti e, nel caso di cui alla lettera b), previo superamento di una prova pratica valutativa, il cui onere finanziario e' a carico dei partecipanti, come da successiva regolamentazione a mezzo di decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono stabilite altresì le modalita' di svolgimento e valutazione della prova di cui al comma 2, nonché di inserimento nell'elenco di cui ai commi 1 e 2.

(OMISSIS).

Il presente volume è stato chiuso per la pubblicazione in data

31 dicembre 2023

ISBN 978-88-6629-065-0

